



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 742

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 31 maggio 2017

I N D I C E

Commissioni riunite

6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 16) Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria Pag. 6

2^a - Giustizia:

Plenaria (1^a pomeridiana) ()*

Plenaria (2^a pomeridiana) ()*

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 41

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 70

Plenaria (pomeridiana) » 73

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria (pomeridiana) » 81

Plenaria (notturna) » 85

7^a - Istruzione:

Plenaria » 91

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 340) » 105

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 2^a (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 742° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 31 maggio 2017.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IP; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 182)</i>	<i>Pag.</i>	106
<i>Plenaria</i>	»	106
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 357)</i>	»	111
<i>Plenaria</i>	»	111
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 358)</i>	»	118
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	119
11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 98)</i>	»	135
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 99)</i>	»	135
<i>Plenaria</i>	»	136
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 269)</i>	»	138
<i>Plenaria</i>	»	138
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 254)</i>	»	146
<i>Plenaria</i>	»	146
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	151
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 255)</i>	»	151
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	152
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 61)</i>	»	170

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	171
---------------------------	-------------	-----

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	175
---------------------------	-------------	-----

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:

<i>Plenaria</i>	»	179
---------------------------	---	-----

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

<i>Plenaria</i>	»	180
---------------------------	---	-----

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 182
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 183

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	» 184
---------------------------	-------

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

<i>Plenaria</i>	» 185
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 186

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3)</i>	<i>Pag.</i> 187
<i>Plenaria</i>	» 187

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio e turismo)

Mercoledì 31 maggio 2017

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 16

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2526 (MISURE IN MATERIA FISCALE PER LA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA DIGITALE)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 31 maggio 2017

Plenaria**488^a Seduta**

Presidenza del Presidente
TORRISI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (n. 412)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16, commi 1, 2, 4 e 7, e 17, comma 1, lettera *s*), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole.

Il senatore CASSINELLI (*FI-PdL XVII*) sottolinea che lo schema di decreto legislativo all'esame, emanato in attuazione della legge n. 124 del 2015, apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 116 del 2016, già adottato in tema di licenziamento disciplinare. In sostanza, a distanza di un solo anno, si rende opportuno un intervento correttivo, non solo per apportare le modifiche necessarie a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione sulle materie di competenza regionale, come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, ma evidentemente anche per rendere più efficace la normativa vigente.

Infatti, il provvedimento prevede, innanzitutto, che sia acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, in luogo del parere.

In secondo luogo, è ampliata da quindici a venti giorni la durata dei termini per la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti dell'avvio del procedimento disciplinare nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio.

Conseguentemente, sono portati da centoventi a centocinquanta giorni i termini entro i quali la Corte dei conti può esercitare l'azione di responsabilità nei confronti del dipendente licenziato per danno d'immagine.

Inoltre, si introduce l'obbligo di comunicare all'Ispettorato per la funzione pubblica i provvedimenti di sospensione cautelare senza stipendio del dipendente per falsa attestazione della presenza in servizio – accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze – e di immediata contestazione per iscritto dell'addebito e convocazione del dipendente dinanzi all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nonché quelli conclusivi dei procedimenti disciplinari. La comunicazione deve avvenire entro venti giorni dal giorno in cui è stata adottata.

Rileva, inoltre, che dall'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non discende necessariamente un risparmio per i minori oneri connessi al licenziamento dei dipendenti responsabili dell'illecito.

Conclude, ribadendo che la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 116 del 2016 non ha fornito i risultati attesi, poiché il licenziamento disciplinare è stato applicato in pochi casi, di cui peraltro è stata data notizia dagli organi di informazione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) precisa che il decreto legislativo n. 150 del 2009, adottato su iniziativa dell'ex ministro Brunetta, già prevede la sanzione del licenziamento disciplinare nei seguenti casi: falsa attestazione della presenza in servizio; presentazione di falso certificato medico giustificativo di un'assenza; assenza ingiustificata per più di tre giorni, anche non continuativi, in un biennio, o di sette giorni in dieci anni; mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'Amministrazione; ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'Amministrazione per motivate esigenze di servizio; presentazione di falsa documentazione o dichiarazione in sede di assunzione o promozione; reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; condanna penale definitiva con interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Inoltre, all'articolo 55-*quinquies*, si prevede che il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifichi l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, sia punito con la reclusione da uno a cin-

que anni e con la multa da 400 a 1.600 euro. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

Risulta evidente, quindi, che la nuova disciplina non presenta caratteri sostanzialmente innovativi rispetto a quella introdotta nel 2009 dal Governo di centro-destra, se non per l'introduzione di alcuni elementi, peraltro condivisibili, quali la fattispecie di danno d'immagine, per cui è previsto un risarcimento a carico del dipendente fino a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, e la responsabilità dei dirigenti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) esprime perplessità circa la reale efficacia delle norme in esame, che sembrano più che altro volte a riscuotere consensi presso l'opinione pubblica. Del resto, anche la normativa introdotta nel 2009 ha trovato scarsa applicazione, in particolare con riferimento alla sanzione della reclusione da uno a cinque anni per la falsa attestazione della presenza in servizio o la giustificazione dell'assenza attraverso una certificazione medica falsa. A suo avviso, su questo argomento è stata condotta una campagna mediatica finalizzata a distogliere l'attenzione da questioni ben più rilevanti, come il mancato rinnovo contrattuale per il pubblico impiego, settore peraltro già penalizzato da un prolungato blocco del *turnover* e dagli effetti della *spending review*.

Rileva, inoltre, che neanche lo schema di decreto all'esame affronta alcune delle criticità già segnalate dal Consiglio di Stato nel parere reso in sede di esame del decreto legislativo n. 116 del 2016. In particolare, non è stata precisata la natura non retributiva ma assistenziale dell'assegno alimentare da corrispondere al dipendente sanzionato con la sospensione cautelare senza stipendio. Ricorda, inoltre, il rilievo del medesimo organo di giustizia amministrativa circa l'estraneità – rispetto alla responsabilità disciplinare – del danno d'immagine alla pubblica amministrazione, che attiene invece la tutela degli interessi e dei beni pubblici.

Infine, rammenta la necessità di un coordinamento con le disposizioni generali della norma che prevede la conclusione del procedimento disciplinare entro trenta giorni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (n. 417)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2, lettera b), 3 e 5, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della legge 6 giugno 2016, n. 106. Esame e rinvio)

La relatrice PARENTE (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, composto di 104 articoli suddivisi in dodici Titoli, che è emanato in attuazione della delega conferita al Governo con la legge n. 106 del 2016, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. La delega prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti,

relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del terzo settore.

Il codice intende, dunque, configurarsi come uno strumento unitario in grado di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica di tutte le componenti del Terzo settore, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della citata legge di delega. Sono pertanto definiti in modo sistematico gli elementi essenziali degli enti del Terzo settore, rintracciabili in particolare nella finalità, nell'attività e nell'iscrizione al registro unico, che viene istituito per la prima volta. Tale razionalizzazione e semplificazione risulta necessaria anche in considerazione dell'apporto del Terzo settore all'economia italiana e al relativo impatto occupazionale, nonché per rafforzare l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione relativo al principio di sussidiarietà, che favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Secondo l'ultimo censimento Istat del 2011, sono 301.191 le organizzazioni non profit attive in Italia al 31 dicembre 2011, con 681.000 addetti, 271.000 lavoratori esterni (con contratto di collaborazione) e 5.000 lavoratori temporanei. Le istituzioni non profit si giovano anche dell'apporto di oltre 4 milioni di volontari. Rispetto al 2001, il settore risulta in notevole espansione in termini sia di istituzioni sia di addetti (con un aumento, rispettivamente, del 28 per cento e del 39,3 per cento). I due terzi delle istituzioni *non profit* sono rappresentate da associazioni non riconosciute, che impiegano un quarto dei lavoratori. Le cooperative sociali, pur essendo il 4 per cento del totale, danno lavoro al 38 per cento di dipendenti e lavoratori esterni.

Quasi due terzi delle istituzioni dichiarano un'attività prevalente nel settore «cultura, sport e ricreazione», ma queste coinvolgono solo il 19 per cento dei lavoratori. I settori più tradizionali del non profit, cioè istruzione, sanità e assistenza, rappresentano il 17 per cento delle istituzioni e coinvolgono il 64 per cento di dipendenti e lavoratori esterni.

La distribuzione territoriale delle istituzioni non profit mostra una relativa concentrazione nell'Italia settentrionale (157.197 unità, pari al 52,1 per cento del totale nazionale) e una minore presenza nel Mezzogiorno (79.317 unità, pari al 26,3 per cento). Secondo i dati di bilancio raccolti con il questionario censuario, le entrate del settore sono state di 64 miliardi di euro e le uscite di 57 miliardi, al lordo dei possibili – ma contenuti – trasferimenti interni al settore. Le entrate del settore non profit provengono per due terzi da fonti private e per il 48 per cento sono rappresentate da ricavi di vendite di beni e servizi sia a soggetti privati che alla PA. Tra le entrate di fonte pubblica, prevalgono nettamente i proventi di contratti e convenzioni con enti pubblici nazionali e internazionali, pari a circa il 29 per cento del totale delle entrate, che raggiungono il 65 per cento nel caso delle cooperative sociali. Tra quelle di fonte privata, prevalgono – nell'ordine – i contributi annui degli aderenti e i proventi di vendite di beni e servizi. Le risorse economiche disponibili vengono im-

piegate per il 38 per cento in acquisti di beni e servizi e per il 35 per cento in spese di personale.

Il Titolo I, comprensivo dei primi tre articoli, fornisce la definizione normativa del Terzo settore, precisandone le finalità proprie (civiche, solidaristiche e di utilità sociale), e delimita il campo di applicabilità delle disposizioni dello stesso codice, chiarendo che queste si utilizzano, ove non derogate e in quanto compatibili, anche per gli enti del Terzo settore regolati da una disciplina particolare. È previsto, inoltre, che agli enti del Terzo settore si applichino le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nel caso di lacune di previsione accertate nel codice, previa verifica di compatibilità. Infine, si specifica che le disposizioni del codice non si applicano alle fondazioni bancarie, alle quali sono riferibili soltanto le disposizioni raccolte nel Capo II del Titolo VIII, riferite ai centri di servizio per il volontariato.

Il Titolo II, composto dagli articoli da 4 a 16, delimita il perimetro del Terzo settore, enumerando gli enti che ne fanno parte, individuati in: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali (incluse le cooperative sociali), reti associative e società di mutuo soccorso. È inserita in tale perimetro la nozione di ente del Terzo settore, definito come ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Sono, inoltre, elencati i settori delle attività di interesse generale, con l'obiettivo di armonizzare la normativa attualmente prevista ai fini fiscali con quella prevista ai fini civilistici. Sono introdotti nuovi settori di attività, fra i quali il commercio equo e solidale, l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale di stranieri, l'agricoltura sociale, le adozioni internazionali e la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Viene inoltre prevista la possibilità di aggiornare l'elenco delle attività di interesse generale con decreto del Presidente del consiglio dei ministri. Le attività di interesse generale possono essere finanziate anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Accanto all'esercizio delle attività di interesse generale, si prevede l'esercizio di attività diverse, nonché la possibilità di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare.

In riferimento alla destinazione del patrimonio e all'assenza di scopo di lucro, si stabilisce che il patrimonio degli enti del Terzo settore sia destinato allo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è integrata la nozione vigente di distribuzione indiretta.

È poi introdotto l'obbligo, per gli enti del Terzo settore, di iscriversi nel registro unico nazionale del Terzo settore e di indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Sono individuati gli enti tenuti a redigere e pubblicare il bilancio sociale e quelli tenuti ad oneri di pubblicità di emolumenti, compensi e corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti o agli associati. Si prevede, peraltro, l'adozione, con decreto, di linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore.

Infine, sono introdotte disposizioni in materia di trattamento economico dei dipendenti degli enti del Terzo settore attraverso il principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici dei lavoratori. In base a tale principio, in ciascun ente, la differenza retributiva tra lavoratori non potrà essere superiore al rapporto di uno a sei, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Gli articoli da 17 a 19, ricompresi nel Titolo III, reca la definizione dello status del volontario e norme volte a favorire la promozione e il riconoscimento della cultura del volontariato in ambito scolastico e lavorativo.

Il Titolo IV si articola in tre Capi, comprensivi degli articoli da 20 a 31. Esso reca la disciplina della costituzione delle associazioni e fondazioni del Terzo settore.

Nello specifico, si prevedono nuove procedure per la verifica della sussistenza dei requisiti (un patrimonio minimo per le associazioni pari a 15.000 euro e per le fondazioni a 30.000 euro, anche in beni diversi dal denaro). Viene definito, inoltre, il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, e la procedura per l'acquisto della personalità giuridica che, in deroga alle disposizioni vigenti, può avvenire anche mediante iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. L'ordinamento e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono uniformati a quelli delle associazioni riconosciute, laddove la disciplina codicistica demanda agli accordi tra gli associati la regolazione dell'ordinamento interno e dell'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche.

Il Titolo V, suddiviso in sei Capi comprendenti gli articoli da 32 a 44, è dedicato agli enti del Terzo settore destinatari di una disciplina particolare, ovvero: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative e società di mutuo soccorso. Segnala che per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale sono posti parametri quantitativi per la loro formazione (in base ad essi, devono essere composte da un numero non inferiore a nove volontari/persone fisiche o da cinque organizzazioni/associazioni) e che il commercio equo e solidale e l'agricoltura sociale sono esclusi dai settori di attività delle medesime organizzazioni e associazioni.

Il Titolo VI, con gli articoli da 45 a 54, disciplina l'istituzione e il funzionamento a regime del registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, ciascuna delle quali concerne una delle categorie di enti definite dal codice. Il registro è gestito da ciascuna Regione e Provincia autonoma. Grazie all'iscrizione, tutti gli enti possono accedere

ai benefici, non solo di carattere tributario, ad essi riservati. Inoltre, la disciplina assoggetta ciascuno degli enti iscritti al registro a una revisione periodica almeno triennale, intesa alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti.

Il Titolo VII, comprendente gli articoli da 55 a 57, reca la disciplina relativa ai rapporti con gli enti pubblici.

Il Titolo VIII, suddiviso in quattro Capi comprensivi degli articoli da 58 a 76, reca norme per la promozione e il sostegno degli enti del Terzo settore, prevedendo l'istituzione del consiglio nazionale del Terzo settore, la disciplina dei centri di servizio per il volontariato e disposizioni in materia di risorse finanziarie destinate agli enti medesimi.

Il Titolo IX, composto dagli articoli 77 e 78, disciplina i titoli di solidarietà degli enti del Terzo settore e le altre forme di finanza sociale. In sintesi, il Titolo in esame prevede che le banche possano emettere obbligazioni e altri titoli di debito, nonché certificati di deposito, con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore; si sottolinea che le banche rinunceranno alle loro commissioni in merito ai titoli sopra esaminati; si disciplina il regime fiscale del social lending, al fine di favorire la raccolta di capitale, assoggettando la remunerazione di quest'ultimo al medesimo trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato.

Il Titolo X, con gli articoli da 79 a 89, disciplina il regime fiscale degli enti. Nello specifico, sono introdotti criteri per determinare la natura commerciale o non commerciale degli enti del Terzo settore ed è previsto un regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito degli enti non commerciali. È inoltre prevista una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni per chi effettua erogazioni liberali in favore di enti del Terzo settore non commerciali e di cooperative sociali e sono esentati dall'IRES i redditi degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. Infine, si prevede, per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, la possibilità di applicare un regime forfettario, con contabilità semplificata, per le attività commerciali esercitate, a condizione di non superare il limite di ricavi di 130.000 euro.

Il Titolo XI, comprendente gli articoli da 90 a 97, concerne i controlli sugli enti del Terzo settore e il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività dei medesimi enti.

In ultimo, il Titolo XII, con gli articoli da 98 a 104, reca disposizioni transitorie e finali.

Evidenzia, quindi, alcune questioni da approfondire. Come sottolinea la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, occorre soffermarsi sull'articolo 3, che individua le fonti di disciplina degli enti del Terzo settore e illustra il rapporto tra le medesime. A tale proposito, ritiene opportuno verificare che non si lasci spazio a contenziosi interpretativi, ad esempio in relazione alla materia fiscale recante la definizione di quelle attività svolte dagli enti del Terzo settore che si considerano in ogni caso non commerciali.

Un particolare approfondimento è necessario in merito al coordinamento normativo, sia con riferimento alle disposizioni abrogate, sia in relazione all'entrata in vigore delle diverse parti del decreto in almeno quattro momenti differenti. In particolare, richiama l'attenzione sul fatto che gli enti del Terzo settore, soprattutto le piccole realtà associative, potrebbero trovarsi in una situazione di difficoltà nell'affrontare un testo particolarmente complesso dal punto di vista tecnico.

Ritiene necessario accertare, inoltre, se l'elenco dei soggetti definiti enti del Terzo settore sia esaustivo, per non escludere soggetti giuridici che fino ad oggi hanno operato in coerenza con i principi ispiratori del codice. A titolo esemplificativo, ricorda l'esigenza di approfondire le ragioni di esclusione dei comitati dal novero degli enti del Terzo settore, che rispondono a specifiche esigenze non più solo connesse allo svolgimento di attività temporanee.

A suo avviso, bisognerebbe formulare il divieto di distribuzione degli utili anche in forma indiretta, che certamente costituisce un requisito centrale per definire l'assenza dello scopo di lucro degli enti, in modo da consentire agli enti del Terzo settore l'impiego di professionalità adeguate e competenti. In tale prospettiva, considera opportuno valutare se la previsione del limite del 20 per cento di aumento delle retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali a lavoratori subordinati o autonomi possa ostacolare l'operatività degli enti, soprattutto in determinati settori, quali ricerca scientifica e tutela beni culturali.

Per quanto riguarda il lavoro negli enti del Terzo settore, fa presente che, mentre il codice prescrive che non sia superato il rapporto di uno a sei nel livello di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nello schema di decreto legislativo sulla riforma dell'impresa sociale si indica un rapporto di uno a otto.

In merito al funzionamento del registro e al procedimento di riconoscimento della personalità giuridica, occorre definire meglio gli obblighi pubblicitari per ciascun ente (registro imprese e registro unico per le imprese sociali, le cooperative sociali e gli enti del Terzo settore che svolgono attività commerciale), nonché l'eventuale duplice controllo sugli statuti da parte dei notai e dell'ufficio del registro unico.

In relazione alle reti associative, bisogna valutare la congruità del requisito dimensionale di 500 associazioni affiliate.

Riguardo ai rapporti con la pubblica amministrazione, è necessario chiarire la relazione tra pubblico ed enti del Terzo settore, nel rispetto delle specificità di ciascun ente.

Inoltre, ritiene opportuno verificare l'armonia tra il principio di salvaguardia della spontaneità e autonomia degli enti e la loro autodeterminazione.

Nell'ambito della definizione dello status di volontario e delle attività da esso svolte negli enti del Terzo settore, segnala l'esigenza di approfondire le caratteristiche distintive di tale apporto anche in relazione alle specificità di ciascun ente.

Infine, sottolinea la necessità di un approfondimento in merito agli effetti dell'introduzione del rimborso forfettario per i volontari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (n. 418)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2, lettera c), 3 e 5, 2 e 6 della legge 6 giugno 2016, n. 106. Esame e rinvio)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto in attuazione degli articoli 6, 7, comma 1, e 9, comma 1, lettera f), della legge n. 106 del 2016, che prevede la revisione della disciplina dell'impresa sociale.

Il provvedimento si compone di 21 articoli.

L'articolo 1 reca la definizione di impresa sociale, qualificazione acquisibile da ogni organizzazione privata costituita anche in forma societaria, che esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Non possono acquisire la configurazione di impresa sociale le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino ai propri soci o associati l'erogazione di beni e servizi. Per gli enti ecclesiastici e gli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato patti, accordi o intese, sono ribadite le previsioni già recate dal decreto legislativo n. 155 del 2006. Le cooperative sociali, e i loro consorzi, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali, a prescindere dalla verifica in concreto del possesso dei requisiti, mentre la disciplina non si applica alle fondazioni bancarie.

All'articolo 2, sono elencate le attività di interesse generale da esercitarsi affinché un ente possa assumere la qualifica di impresa sociale, il cui elenco sarà suscettibile di aggiornamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. È considerata svolta in via stabile e principale l'attività che produca almeno il 70 per cento dei ricavi complessivi dell'impresa. L'interesse generale ricorre, oltre che nel caso di svolgimento di attività d'impresa riconducibile ad una o più voci riportate nell'elenco, anche con riferimento alle imprese sociali di inserimento lavorativo, nelle quali, indipendentemente dall'attività svolta, sono occupate persone svantaggiate o con disabilità, i beneficiari di protezione internazionale, le persone senza fissa dimora, nonché i lavoratori molto svantaggiati.

L'articolo 3 prevede che ogni utile o avanzo di gestione debba essere destinato dall'impresa sociale allo svolgimento dell'attività statutaria o al-

l'incremento del patrimonio. È previsto altresì il divieto della distribuzione indiretta di utili. Tuttavia, l'impresa sociale può destinare una quota inferiore al 50 per cento dei propri utili ed avanzi di gestione, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, all'aumento gratuito del capitale sociale o alla distribuzione di dividendi ai soci, se è costituita in forma di società, ovvero a erogazioni gratuite a enti del Terzo settore a essa non associati, né fondatori della stessa e non aventi la qualifica di imprese sociali.

L'articolo 4, oltre a rinviare a disposizioni del codice civile per la disciplina dell'attività di direzione dell'impresa, sancisce il divieto di direzione o controllo di imprese sociali da parte di soggetti aventi scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche. Dispone inoltre l'annullabilità – e impugnabilità nei successivi centottanta giorni – delle decisioni assunte in violazione del divieto.

L'articolo 5 rinvia alla disciplina vigente in tema di costituzione dell'impresa sociale, specificando la necessità dell'atto pubblico e gli elementi caratterizzanti l'impresa sociale, cioè l'oggetto sociale e l'assenza dello scopo di lucro.

L'articolo 6 enuncia il principio dell'obbligatorietà dell'uso della qualifica di impresa sociale nella denominazione sociale, nonché negli atti e nella corrispondenza dell'impresa sociale.

L'articolo 7 disciplina la nomina dei componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale, attribuendone la competenza all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale. La norma richiede altresì la previsione, nell'atto costitutivo, di specifici requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza per i titolari di cariche sociali.

L'articolo 8 prevede che l'ammissione e l'esclusione di soci o associati nell'impresa sociale – le cui modalità devono essere regolate nell'atto costitutivo o nello statuto dell'impresa sociale – non possano comunque ledere il principio di non discriminazione.

L'articolo 9 pone a carico dell'impresa sociale l'obbligo di tenuta delle scritture contabili, individuate nel libro giornale e nel libro degli inventari, nonché l'obbligo di redazione e pubblicizzazione del bilancio d'esercizio. L'impresa sociale, oltre a redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, sarà tenuta anche a pubblicarlo sul proprio sito internet.

Con l'articolo 10 si modifica la disciplina vigente, prevedendo controlli interni più rigorosi. Si stabilisce l'obbligatorietà per tutte le imprese sociali della nomina, da prevedersi nell'atto costitutivo, di uno o più sindaci, in possesso dei requisiti e privi di cause ineleggibilità e di decadenza, secondo le norme del codice civile. I sindaci dell'impresa sociale, oltre ai poteri di controllo interno, sono chiamati a monitorare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, nonché ad attestare la conformità del bilancio sociale alle linee guida stabilite in materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 11 reca disposizioni dirette a favorire il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli *stakeholder* di riferimento, attraverso stru-

menti di consultazione o partecipazione, al fine di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con specifico riguardo alle condizioni di lavoro e alla qualità dei beni e servizi prodotti o scambiati. Inoltre, è stabilito espressamente l'obbligo di disciplinare, negli statuti delle imprese sociali, casi e modi di partecipazione dei lavoratori e degli utenti all'organo assembleare.

In caso di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio, l'articolo 12 stabilisce l'obbligo di preservare l'assenza dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, è ammissibile la devoluzione del patrimonio residuo solo in favore di un altro ente del Terzo settore, ovvero in favore dei fondi disciplinati dal successivo articolo 16, salvo quanto previsto dalla normativa specifica applicabile alle società cooperative.

L'articolo 13 ribadisce il principio della non inferiorità del trattamento economico e normativo dei lavoratori dell'impresa sociale rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi e introduce un limite all'eventuale divario salariale tra i lavoratori dipendenti dell'impresa sociale, che non può essere superiore al rapporto di uno a otto, calcolato sulla retribuzione annuale lorda. È ammessa la prestazione di attività di volontariato all'interno dell'impresa sociale, ma il numero di volontari non può essere superiore al numero di lavoratori dipendenti.

L'articolo 14 assoggetta l'impresa sociale, in caso di insolvenza, alla liquidazione coatta amministrativa, disposta con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale si provvede anche alla nomina, contestuale o successiva, del commissario liquidatore. Al termine della procedura concorsuale, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore o ai fondi di promozione e sviluppo delle imprese sociali.

L'articolo 15 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuova attività di raccordo con le pubbliche amministrazioni, il Consiglio nazionale del terzo settore e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca nel settore delle imprese sociali. Inoltre, sono stabiliti competenze, criteri e modalità per lo svolgimento delle attività ispettive sulle imprese sociali, nonché procedure e sanzioni in caso di violazioni della disciplina di cui al presente decreto.

L'articolo 16 dà alle imprese sociali facoltà di destinare una quota, non superiore al 3 per cento, dei loro utili o avanzi di gestione annuali per fondi destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali. I soggetti legittimati alla costituzione dei fondi sono gli enti associativi riconosciuti, le associazioni nazionali di rappresentanza degli enti cooperativi riconosciuti dal Ministero dello sviluppo economico e la Fondazione Italia sociale.

L'articolo 17 reca norme di coordinamento e transitorie, mentre l'articolo 18 introduce misure di sostegno e fiscali volte alla promozione e

allo sviluppo dell'impresa sociale, per esempio la detassazione degli utili o avanzi di gestione che incrementino le riserve indivisibili dell'impresa sociale in sospensione d'imposta in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui sono stati conseguiti e che vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

L'articolo 19 prevede l'abrogazione della previgente disciplina in materia di impresa sociale, contenuta nel decreto legislativo n. 155 del 2006, mentre l'articolo 20 individua la copertura finanziaria e l'articolo 21 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1908) MANCONI e MAZZONI. – Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani

(865) Emma FATTORINI ed altri. – Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani

(1939) MORRA. – Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2708) Deputato Dalila NESCI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1908**Art. 1.****1.500/1**

FATTORINI, DI GIORGI, TONINI, CHITI, CUCCA, DE BIASI, GIANNINI, LUCHERINI, MIRABELLI

All'emendamento 1.500, al capoverso «3», alle parole: «Il Consiglio per i diritti umani» premettere il seguente periodo: «Il Garante è organo collegiale composto da un Presidente e da due membri scelti assicurando un'adeguata rappresentanza dei due sessi».

1.500/2

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

All'emendamento 1.500, al capoverso «3», sopprimere le parole: «di coraggio».

1.500

MAZZONI, *relatore*

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il Consiglio per i diritti umani di cui all'articolo 3 della presente legge, elegge il Garante con le modalità indicate al successivo comma 4, tra persone che offrano garanzie di altissima levatura morale, di riconosciuta indipendenza, di integrità, di coraggio, di elevata professionalità, con comprovate competenza ed esperienza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane in genere, in particolare per aver svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona, in Italia e all'estero, con procedura basata su criteri di trasparenza ed evidenza pubblica».

Art. 2.**2.4000/1**

MALAN, BERNINI

All'emendamento 2.4000, al capoverso «d-bis)», sostituire le parole: «operare in stretto raccordo con la società civile, anche promuovendo» con le seguenti: «promuovere e partecipare, sul tema dei diritti umani, a».

2.4000MAZZONI, *relatore*

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) operare in stretto raccordo con la società civile, anche promuovendo occasioni di incontro e dibattiti pubblici;».

2.0.100/1

MALAN, BERNINI

All'emendamento 2.0.100, al capoverso «Art. 2-bis.», comma 2, lettera a), sostituire la parola: «due» con la seguente: «sei».

Conseguentemente:

– alla lettera b), sostituire le parole: «tre componenti scelti» con le seguenti: «un componente scelto»;

– alla lettera c), sostituire le parole: «due componenti scelti» con le seguenti: «un componente scelto»;

– alla lettera d), sostituire le parole: «due rappresentanti scelti» con le seguenti: «un rappresentante scelto».

2.0.100/2

MALAN, BERNINI

All'emendamento 2.0.100, al capoverso «Art. 2-bis.», comma 2, lettera a), sostituire la parola: «due» con la seguente: «quattro».

Conseguentemente:

– alla lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due»;

– alla lettera c), sostituire le parole: «due componenti scelti» con le seguenti: «un componente scelto».

2.0.100/3

MALAN, BERNINI

All'emendamento 2.0.100, al capoverso «Art. 2-bis.», comma 2, lettera b), sostituire le parole: «nell'ambito delle organizzazioni non governative e della società civile» con le seguenti: «tra le personalità».

2.0.100/4

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

All'emendamento 2.0.100, al capoverso «Art. 2-bis.», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai membri del Consiglio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato».

2.0.100/5

MALAN, BERNINI

All'emendamento 2.0.100, al capoverso «Art. 2-ter.», ai commi 2 e 3, sopprimere la parola: «civile».

2.0.100MAZZONI, *relatore*

Dopo l'**articolo**, aggiungere i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Consiglio per i diritti umani)

1. È istituito il Consiglio per i diritti umani, di seguito denominato "Consiglio", che elegge ai sensi dell'articolo 1 comma 3 il Garante e lo coadiuva nella sua attività.

2. Il Consiglio è costituito, per garantire pluralismo e rappresentatività e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera e), da nove componenti, che agiscono in piena indipendenza e autonomia, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, designati in prima applicazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di cui al successivo comma 4 – fra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) due componenti scelti rispettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;

b) tre componenti scelti nell'ambito delle organizzazioni non governative e della società civile maggiormente rappresentative nell'attività nazionale ed internazionale a difesa dei diritti umani e protezione contro la discriminazione;

c) due componenti scelti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e/o dalle categorie professionali;

d) due rappresentanti scelti fra docenti universitari ed esperti di chiara fama in particolare in discipline pertinenti allo studio dei diritti umani, della filosofia e delle religioni;

e) altre personalità, indicate anche per singole riunioni dal Garante, impegnate nella difesa dei diritti umani e la protezione dalla discriminazione.

3. I membri del Consiglio sono scelti tra persone di alta qualificazione nel settore dei diritti umani di riconosciuta indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani.

4. L'individuazione delle specifiche modalità e criteri per la designazione da parte delle associazioni, collegi e consigli professionali è effettuata con apposito regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni e le categorie interessate.

5. Il Consiglio dura in carica per quattro anni. In caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o-psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico di uno dei membri del Consiglio, questi è immediatamente sostituito con le procedure di cui al presente articolo.

Art. 2-ter.

(Compiti e funzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio - organo consultivo - collabora con il Garante nell'esame delle problematiche connesse alla promozione e alla protezione dei diritti umani. Formula altresì pareri e raccomandazioni al Garante.

2. Il Consiglio assiste il Garante nell'attività di raccordo con le istanze della società civile, le istituzioni statali e territoriali, anche promuovendo occasioni di incontro e dibattiti pubblici.

3. Il Consiglio è convocato, almeno quattro volte l'anno, dal Garante, per discutere questioni di attualità nell'ambito dei diritti umani e per formulare proposte di lavoro concrete su temi ritenuti di particolare interesse per il territorio e per la società civile. Il Garante può altresì convocare sedute straordinarie del Consiglio quando lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio.

4. Il Consiglio formula proposte di lavoro su temi che reputa rilevanti.

5. Per i componenti del Consiglio non è previsto alcun emolumento o rimborso».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2708

emendamenti

Art. 1.

1.1

COLLINA, CANTINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.2

MAZZONI

Al comma 1, lettera b), numero, 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire l'alea con il seguente: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:»;*
 - b) *sopprimere il primo capoverso;*
 - c) *al secondo capoverso, sopprimere la lettera b).*
-

1.3

BRUNI

Al comma 1, lettera b) numero 3), capoverso, alla lettera b), sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «trenta».

1.4

BRUNI

Al comma 1, lettera b), numero 3), al capoverso, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) concreta capacità di direzione del meccanismo elettorale per aver già svolto, diligentemente, le funzioni di vicepresidente di seggio, segretario o scrutatore, ovvero il possesso di comprovati requisiti di esperienza ed onorabilità».

1.5

COLLINA, CANTINI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente:

- a) *all'articolo 3, comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1);*
 - b) *all'articolo 4, al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «a-ter»).*
-

1.6

COLLINA, CANTINI

Al comma 1, lettera c), sopprimere i numeri 3) e 4).

1.7

ORELLANA, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il punto 3).

1.8

BERNINI, MALAN

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole: «, anche non definitive», con la seguente: «definitive».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: «o decreto penale di condanna», fino a: «due anni di reclusione», con le seguenti: «per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.».

1.9

MALAN

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole: «, anche non definitive» con la seguente: «definitive».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: «o decreto penale di condanna» fino a: «due anni di reclusione» con le seguenti: «per delitti contro la pubblica amministrazione, salvo l'articolo 323 del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.».

1.10

MAZZONI

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso f-bis), primo periodo, sopprimere le parole: «nonché coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione».

1.0.1

CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*quater*. Nel caso in cui nel medesimo anno debbano tenersi uno o più *referendum* di cui all'articolo 123 della Costituzione, la convocazione degli elettori avviene per tutti i *referendum* nella medesima data di cui al comma 1 del presente articolo».

Art. 2.**2.1**

COLLINA, CANTINI

Sopprimere l'articolo.

2.2

MALAN

Sostituire la parola: «sessantacinque», con la seguente: «settanta».

Art. 3.**3.1**

COLLINA, CANTINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

3.2

MAZZONI

Al comma 1, lettera a), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire l'alinea con il seguente: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:»;*
 - b) *sopprimere il primo capoverso;*
 - c) *al secondo capoverso, sopprimere la lettera b).*
-

3.3

ORELLANA, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, URAS, PALERMO

Al comma 1, lettera a), punto 3), capoverso ultimo comma, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso «comma 2», sopprimere la lettera a-ter).

3.4

BRUNI

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, lettera b), sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «trenta».

3.5

BRUNI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) concreta capacità di direzione del meccanismo elettorale per aver già svolto, diligentemente, le funzioni di vicepresidente di seggio, segretario o scrutatore, ovvero in possesso di comprovati requisiti di esperienza ed onorabilità».

3.6

COLLINA, CANTINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 3) e 4).

3.7

ORELLANA, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

Al comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «lettera f)», dopo le parole: «con i candidati medesimi», aggiungere le seguenti: «anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76».

3.8

BERNINI, MALAN

Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole: «, anche non definitive», con la seguente: «definitive».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: «o decreto penale di condanna», fino a: «due anni di reclusione», con le seguenti: «per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo».

3.9

MALAN

Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole: «, anche non definitive», con la seguente: «definitive».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: «o decreto penale di condanna», fino a: «due anni di reclusione», con le seguenti: «per delitti contro la pubblica amministrazione, salvo l'articolo 323 del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle

condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.».

3.10

MAZZONI

Al comma 1, lettera b), numero 4, capoverso lettera f-bis), sopprimere le parole: «nonché coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione».

Art. 4.

4.1

MAZZONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera a-ter).

4.2

BERNINI, MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.3

MAZZONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.4

BRUNI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6.», sostituire le parole da: «alla presenza» fino a: «, se designati,», con le seguenti: «alla presenza

dei delegati dei partiti, delle coalizioni o delle liste della prima sezione del comune interessato,».

4.5

BRUNI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6.», all'ultimo periodo, dopo le parole: «, se designati,», inserire le seguenti: «ovvero dei delegati dei partiti, delle coalizioni o delle liste».

4.6

ORELLANA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6.», al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) a riservare il numero di nominativi occorrente ai sensi della lettera a), in favore di coloro che al momento del sorteggio di cui al presente comma e nei trenta giorni precedenti, si trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Qualora il numero di disoccupati iscritti all'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, si procede con l'estrazione dei restanti nominativi secondo le modalità di cui alle lettere precedenti».

4.7

MALAN

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6.», sopprimere il comma 4.

4.8

MALAN

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6.», comma 4, dopo la parola: «per» inserire le seguenti: «più di».

Art. 5.**5.1**

COLLINA, CANTINI

Sopprimere l'articolo.

5.2

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «10 gennaio 2018», con le seguenti: «10 giugno 2018».

Art. 6.**6.1**

COLLINA, CANTINI

Sopprimere l'articolo.

6.2

BRUNI

Al comma 1, capoverso «2-ter.», sostituire il periodo: «È fatto divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo,» con il seguente: «E' fatto divieto di instaurare rapporti di lavoro dipendente e non,».

6.3

BERNINI, MALAN

Al comma 1, capoverso «2-ter.», dopo le parole: «È fatto divieto», inserire le seguenti: «, ad eccezione dei casi di comprovata ed assoluta urgenza,».

6.4

BERNINI, MALAN

Al comma 1, capoverso «2-ter.», sostituire le parole: «sessanta giorni antecedenti e successivi», con le seguenti: «centottanta giorni antecedenti e i sessanta giorni successivi».

6.5

BRUNI

Al comma 1, capoverso «2-ter.», sostituire le parole: «sessanta giorni antecedenti», con le seguenti: «sei mesi antecedenti».

6.6

MALAN

Al comma 1, capoverso «2-ter.», sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «novanta».

6.7

COLLINA, CANTINI

Al comma 1, capoverso «2-ter.», sostituire le parole: «limitatamente ai comuni o alle regioni interessati» con le seguenti: «qualora la sede di assegnazione sia quella del comune o della regione che detiene la partecipazione interessata dalle elezioni comunali o regionali».

6.8

COLLINA, CANTINI

Al comma 1, capoverso «2-ter.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società che hanno acquisito la titolarità di contratti a seguito di procedura ad evidenza pubblica e alle società di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.».

6.9

COLLINA, CANTINI

Al comma 1, capoverso «2-ter.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società quotate su mercati regolamentari e alle società da queste controllate.».

Art. 8.**8.0.1**

ORELLANA, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, URAS, PALERMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme in materia di esercizio di voto degli elettori affetti da disabilità)

All'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al comma 1, dopo le parole: "In occasione di consultazioni elettorali", sono inserite le seguenti: "o referendarie"».

Conseguentemente sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2017. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6, comma 5, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 60.000 per l'anno 2017.

2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 8-bis della presente legge, è attribuito un contributo di 500.000 euro per l'anno 2017, 1 milione di euro per l'anno 2018 e 500.000 mila euro per l'anno 2019. Al riparto dei contributi stanziati per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma tra gli enti territoriali interessati, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Con-

ferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri di cui ai precedenti commi, pari complessivamente euro 1.298.744 per l'anno 2017, a euro 1.738.744 per l'anno 2018, a euro 1.238.744 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.».

ordini del giorno

G/2708/1/1

ORELLANA, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, URAS, PALERMO

Il Senato,

premessi che:

in Italia molte scuole vengono utilizzate come seggi durante le consultazioni elettorali, sia a carattere nazionale, sia nel caso di elezioni amministrative locali (regionali provinciali, comunali), sia per le consultazioni referendarie;

in tali casi i sindaci, assumendo poteri prefettizi, individuano con propria ordinanza gli edifici scolastici dove insediare i seggi elettorali;

solo nel 2016, le scuole hanno dovuto interrompere la regolare attività didattica in occasione del referendum di aprile, per le amministrative di giugno (nei Comuni in cui erano previste votazioni per l'elezione dei sindaci) e per il referendum costituzionale di ottobre;

l'Associazione nazionale presidi aveva stigmatizzato in diverse occasioni «i giorni rubati alla didattica» con gli insegnanti costretti ad interrompere i programmi per consentire il regolare svolgimento delle elezioni, sottolineando, tra l'altro, l'esistenza di altri uffici pubblici che potrebbero essere presi in considerazione;

a tal fine, la realizzazione da parte dei Ministeri competenti di un'anagrafe degli edifici pubblici, finalizzata all'individuazione di sedi alternative per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, sarebbe sicuramente auspicabile;

anche i genitori; in particolar modo quelli degli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia e primaria, da tempo lamentano i disagi deri-

vanti dall'interruzione delle lezioni scolastiche in concomitanza con le consultazioni elettorali e referendarie, che costringe molti di loro a doversi assentare dal posto di lavoro o a sostenere spese aggiuntive per l'assistenza dei figli;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di accogliere le istanze dell'Associazione nazionale presidi, provvedendo alla realizzazione di un'anagrafe degli edifici pubblici, così da individuare sedi più opportune dove insediare i seggi elettorali, in alternativa agli edifici scolastici, salvaguardando il diritto all'istruzione degli studenti;

escludere, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie, le scuole dell'infanzia e le scuole primarie dall'elenco degli edifici utilizzati come seggi elettorali, per non creare disagi alle famiglie di bambini che sono in una fascia di età per cui richiedono ancora assistenza.

G/2708/2/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 5, comma 4, dispone che con decreto del Ministro dell'interno siano definite le modalità atte ad assicurare, anche in collaborazione con gli uffici elettorali comunali, un'adeguata formazione in fine ai soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale;

la disposizione summenzionata contribuisce a mettere in sicurezza uno dei momenti maggiormente critici nell'ambito del procedimento elettorale: le operazioni preliminari di autenticazione delle schede e, come detto, le operazioni di spoglio;

considerato che:

segnatamente, per quanto concerne le operazioni preliminari, la legge vigente prevede che l'autenticazione delle schede consistente nella firma di uno scrutatore e nell'apposizione del timbro della sezione sia compiuta e conclusa nei pomeriggi del sabato, e che il numero delle schede da autenticare sia pari al numero di eletti iscritti nelle liste della sezione. A rimarcare la delicatezza di tale procedimento, la legge prevede anche che durante le operazioni di autenticazione delle schede nessuno dei componenti del seggio possa allontanarsi dalla sala;

si registra, invero, che molti presidenti di sezione elettorale tendono ad autenticare un numero di schede difforme dal numero di elettori iscritti nelle liste di sezione o, addirittura, a non concludere le operazioni di autenticazione nel pomeriggio del sabato rimandandole al giorno suc-

cessivo, limitandosi alla autenticazione di un numero minimo che garantisca l'avvio delle operazioni di voto la domenica mattina;

considerato, inoltre, che:

per quanto concerne le operazioni di spoglio, la legge vieta espressamente di estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato e registrato il voto, non sia stata riposta nella cassetta o scatola. Pertanto« non è consentito estrarre contemporaneamente dall'urna più schede e accantonare provvisoriamente una o più di esse per un successivo spoglio o riesame;

anche in tal caso, la cronaca ha avuto modo di evidenziare come tali obblighi di legge siano regolarmente disattesi dai presidenti dei seggi elettorali che tendono a estrarre o a far estrarre e suddividere le schede accantonandole per una successiva-assegnazione, o addirittura, nei casi più gravi, riversando le schede dall'urna sul tavolo;

valutato, dunque, che:

tali condotte, oltre a violare la normativa vigente, risultano pericolosissima: non solo ostacolando le verifiche necessarie al fine di garantire la correttezza delle operazioni di voto, ma risultando strumentali ai noti meccanismi di controllo e di gestione del voto;

impegna il Governo:

far impartire agli Uffici Territoriali del Governo le opportune disposizioni a tutti i presidenti di sezione elettorale sul rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge, con particolare riferimento alle operazioni sopra descritte.

G/2708/3/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

premesso che:

ai sensi della norma vigente (articolo 34 del d.P.R. n. 223 del 1967, Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) ciascuna sezione elettorale è costituita di regola da un numero di elettori iscritti non superiore a 1.200 e non inferiore a 500;

l'articolo 5 del disegno di legge reca novella incidente sulla 'ampiezza' delle sezioni elettorali. Sebbene nella versione originaria del provvedimento si prevedeva un numero minimo pari ad 800, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati si è incrementato il limite inferiore dei seggi ordinari sopra indicato, elevandolo soltanto a 700 elettori iscritti;

l'esigenza dell'incremento è scaturita dalla *ratio legis*, consistente nell'adottare misure in grado di contrastare il fenomeno dei brogli elettorali e scoraggiare il fenomeno del controllo del voto, dei votanti e dello scambio elettorale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche normative, finalizzate ad incrementare ulteriormente il numero minimo di elettori per ciascuna sezione elettorale, fissandolo a 800.

G/2708/4/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

premesso che:

con il provvedimento in esame viene introdotta la possibilità di votare, in occasione delle consultazioni referendarie di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, nel luogo dove il cittadino elettore si trovi, all'interno dell'ambito territoriale nazionale, per ragioni di studio, lavoro o cure mediche, con ciò evitando che sia costretto ad esprimere il voto nei comune di residenza;

ciò costituisce un primo passo per introdurre nuove modalità di espressione del voto, volte, in particolare, ad incentivare l'affluenza degli elettori, anche utilizzando, a tal fine, le innovazioni offerte dalle tecnologie;

da tempo si discute della possibilità di introdurre nel nostro Paese il cosiddetto voto elettronico, suscettibile di semplificare le operazioni e le procedure di espressione del voto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche normative, finalizzate all'introduzione del voto elettronico in via sperimentale, anche limitatamente a porzioni del territorio nazionale.

G/2708/5/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

premesso che:

con il provvedimento in esame viene introdotta la possibilità di votare, in occasione delle consultazioni referendarie di cui agli articoli 75 e

138 della Costituzione, nel luogo dove il cittadino elettore si trovi all'interno dell'ambito territoriale nazionale, per ragioni di studio, lavoro o cure mediche, con ciò evitando che sia costretto a votare nel comune di residenza;

il provvedimento in titolo conteneva, nella sua versione originaria, la possibilità soppressa nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati – di votare nel luogo in cui gli elettori si trovassero stabilmente per ragioni di lavoro, studio o cure mediche, anche nel caso di elezioni politiche nazionali;

a tal fine era disposto l'allestimento di uffici elettorali presso i tribunali e la trasmissione delle schede elettorali votate ai seggi di appartenenza di ciascun elettore, ai fini del conteggio

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere l'espressione del voto in loco nel caso di elezioni politiche nazionali, a tal fine prevedendo l'istituzione presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale di uno o più seggi elettorali per lo spoglio centralizzato delle schede pervenute dagli uffici elettorali allestiti nei tribunali e la loro conseguente integrazione delle cifre elettorali circoscrizionali o subcircoscrizionali.

G/2708/6/1

ORELLANA, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, URAS, PALERMO

Il Senato,

premesso che:

nel nostro ordinamento il primo decisivo passo verso la digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione è stato fatto con l'entrata in vigore del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che, all'articolo 3, sancisce un diritto all'uso delle tecnologie per cittadini ed imprese;

altrettanto rilevanti sono le disposizioni contenute nell'articolo 8, in base al quale: «lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni»; nonché, nell'articolo 9, ai sensi del quale: «le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici Civili sia individuali che collettivi»;

di particolare interesse sono gli strumenti previsti dall'articolo 64 del decreto legislativo citato, ossia la carta d'identità elettronica e la carta

nazionale dei servizi, mediante i quali è consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica;

il comma 2-bis del citato articolo istituisce; inoltre, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), il cui scopo è quello di favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati;

il primo provvedimento di attuazione previsto dall'articolo 64, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 82 del 2005 è il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 2014;

di particolare rilievo in merito è l'articolo 6, che disciplina i livelli di sicurezza delle identità digitali, prevedendo, a tal scopo, 3 livelli di sicurezza di autenticazione informatica, il terzo dei quali corrisponde al Level of Assurance LoA4 dello standard ISO/IEC DIS 29115, che obbliga il gestore dell'identità digitale a rendere disponibili sistemi di autenticazione informatica a due fattori basati su certificati digitali, le cui chiavi private siano custodite su dispositivi che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato 3 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo;

altrettanto importanti sono le misure previste dagli articoli 10 e 11, che fissano una serie di stringenti requisiti ed obblighi, quali l'adozione di adeguate misure contro la contraffazione, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle credenziali di accesso, la verifica di conformità alle disposizioni vigenti da parte di un organismo di valutazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, o l'obbligo di monitorare ininterrottamente la sicurezza dei sistemi, garantendo la gestione degli incidenti da parte di un'apposita struttura interna;

con la realizzazione dello SPID i cittadini hanno, pertanto, a disposizione uno strumento per accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni che garantisce l'identificazione certa del soggetto che richiede il servizio;

considerato che:

tale certezza circa l'identità del soggetto e le ulteriori garanzie fornite dallo SPID assicurerebbero il definitivo superamento delle obiezioni in ordine all'identificazione certa del cittadino che sottoscrive una richiesta di *referendum* per via telematica e sulla necessità di autenticazione della firma;

di fatti, il procedimento previsto dalla citata legge n. 352 del 1970 per la richiesta di *referendum* è caratterizzato da modalità obsolete e, pertanto, sempre più inadatte a tutelare l'alto valore di democrazia diretta, di cui esso è portatore, ostacolando la possibilità dei cittadini di esercitare le forme di partecipazione democratica che la Costituzione riconosce;

in proposito, particolarmente rilevante è il disposto degli articoli 7 e 8 della citata legge, i quali regolano le modalità di raccolta delle firme in relazione alla richiesta di *referendum* di cui all'articolo 13 della Costituzione, prevedendo, tra l'altro, che: «per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta, bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del *referendum*, con le indicazioni prescritte dall'articolo 4»;

inoltre, secondo quanto previsto dagli articoli 27 e 49, le disposizioni sancite dai citati articoli 7 e 8 si applicano che al *referendum* di cui all'articolo 75 della Costituzione e alle leggi di iniziativa popolare;

appare evidente come le modalità esclusivamente cartacee di raccolta e certificazione delle firme, l'obbligo di autenticare le sottoscrizioni, in assenza di un servizio pubblico apposito e le difficoltà dei Comuni di adempiere ai loro obblighi, facciano sì che il diritto dei cittadini a promuovere *referendum* di cui all'articolo 75 della Costituzione, sia di fatto fortemente limitato. Le stesse criticità limitano l'esercizio dell'iniziativa legislativa da parte dei cittadini; il provvedimento in esame, all'articolo 7 introduce delle misure atte ad agevolare il ricorso ad uno dei principali strumenti di democrazia diretta del nostro ordinamento, autorizzando per i *referendum* abrogativi e costituzionali il voto in Comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori che, per una serie tassativa di motivi, si trovino in un altro Comune, sito in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali siano iscritti;

impegna il Governo:

a realizzare una revisione ed attualizzazione del disposto della legge 25 maggio 1970, n. 352, prevedendo, specificatamente, l'introduzione della possibilità di usare strumenti informatici nell'ambito dei procedimenti di indizione dei referendum sanciti dalla Costituzione e di esercizio dell'iniziativa legislativa, al fine di velocizzare e semplificare i suddetti processi di partecipazione riducendone, al contempo, i costi.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 31 maggio 2017

Plenaria**139^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Amendola.

La seduta inizia alle ore 15,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Proposta relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo. Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro» (COM (2016) 740 definitivo) (n. 300)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario. Approvazione della Risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 207)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il relatore VERDUCCI (*PD*) espone lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Il senatore CORSINI (*Art.1-MDP*) esprime apprezzamento per lo schema predisposto dal relatore, proponendo anche di inserire un riferimento agli Obiettivi di sviluppo definiti dall'Onu, che, pur essendo stati poi ricompresi nell'Agenda 2030, rappresentano comunque un importante punto di riferimento a livello internazionale.

Il relatore VERDUCCI (*PD*) conviene con tale proposta

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente CASINI accertata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione riformulato dal relatore (pubblicato in allegato), che viene approvato dalla Commissione.

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio «Un partenariato rinnovato con i paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico» (JOIN (2016) 52 definitivo) (n. 301)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario. Approvazione della Risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 208)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il relatore VERDUCCI (*PD*) espone lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

La senatrice GIANNINI (*PD*) esprime apprezzamento per lo schema di risoluzione appena esposto dal relatore, suggerendo tuttavia di inserire, nella sua parte dispositiva, un riferimento all’accesso all’istruzione come priorità del partenariato.

Il senatore CORSINI (*Art.1-MDP*), ringraziando il relatore per il lavoro svolto, propone di precisare che la salvaguardia del patrimonio culturale ricomprende sia gli aspetti materiali che gli aspetti immateriali di tale patrimonio, secondo gli orientamenti più recenti del dibattito internazionale, in particolare in seno al Consiglio d’Europa.

Il relatore VERDUCCI (*PD*) conviene.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente CASINI, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione riformulato dal relatore (pubblicato in allegato), che viene approvato dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo (n. 414)

(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il relatore VERDUCCI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) illustra uno schema di parere di minoranza, favorevole con condizioni, pubblicato in allegato.

Evidenzia criticamente che il documento in esame non tiene conto dei dati già disponibili, anche se incompleti, per il 2016. Sottolinea che lo schema di parere a sua prima firma, pur valutando complessivamente in modo positivo il documento in esame, pone al Governo alcune condizioni. Tra queste si prevede l'adozione di una moratoria nella vendita delle armi nei confronti dei Paesi destinatari di progetti italiani di cooperazione allo sviluppo e lo scorporo dal calcolo dell'aiuto allo sviluppo pubblico delle risorse destinate alla gestione del fenomeno migratorio in Italia. Lo schema segnala altresì l'esigenza che nei prossimi documenti riguardanti la cooperazione allo sviluppo sia utilizzata una terminologia più consona al dettato normativo, in particolare sostituendo la locuzione «aiuto pubblico allo sviluppo» con l'espressione «cooperazione pubblica allo sviluppo».

Il senatore VERDUCCI (*PD*) esprime apprezzamento per il fatto che anche i senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle condividano un giudizio complessivamente favorevole al documento in esame. Sottolinea che lo schema di parere presentato dalla senatrice Bertorotta contiene alcune valutazioni senz'altro condivisibili, come la preoccupazione per il mancato adeguamento del personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione. Ritieni di poter accogliere nel proprio schema di parere l'invito al Governo italiano a partecipare al dibattito in corso in seno all'Ocse sui criteri di calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo, promuovendo lo scorporo delle somme destinate all'accoglienza dei migranti nel territorio del Paese donatore. Ritieni che sarebbe invece sbagliato modificare questo criterio di calcolo in maniera unilaterale, come proposto dalla senatrice Bertorotta, perché tale decisione svantaggerebbe l'Italia, rispetto agli altri Paesi, nel calcolo del rispettivo contributo alla cooperazione. Concorda con la richiesta, sempre formulata dalla senatrice Bertorotta, di una maggiore precisione terminologica nei documenti di cooperazione allo sviluppo. Ritieni invece non condivisibile la proposta di adottare una moratoria nella vendita delle armi ai Paesi destinatari di aiuti italiani, perché i Governi legittimi di tali Paesi hanno spesso la necessità di migliorare la condizione di sicurezza dei propri cittadini, presupposto necessario allo sviluppo economico e sociale. Propone alla senatrice Bertorotta di ritirare il proprio schema di parere, considerato che alcune delle sue proposte potranno essere accolte in un documento il più possibile condiviso.

Il senatore CORSINI (*Art.1-MDP*) auspica che, anche qualora la senatrice Bertorotta non ritiri il proprio schema di parere, il relatore possa comunque accogliere le indicazioni condivisibili che sono in esso contenute.

Il sottosegretario AMENDOLA concorda con la valutazione del relatore. Evidenzia che la proposta di moratoria alla vendita di armi rappre-

senta una condizione troppo rigida, perché molto spesso i Paesi destinatari di aiuti hanno anche bisogno di migliorare i propri equipaggiamenti per difendere le frontiere, come nel caso della Tunisia o per combattere contro le organizzazioni terroristiche, come accade in Iraq.

Auspica che i senatori del Gruppo 5 Stelle possano accogliere la proposta di mediazione formulata dal relatore.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) ritira lo schema di parere a sua propria firma e dichiara il voto di astensione del suo Gruppo sullo schema di parere presentato dal relatore, come riformulato nei termini appena indicati.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame proposto dal relatore, così come modificato (pubblicato in allegato).

IN SEDE REFERENTE

(2807) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) *Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013;* b) *Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;* c) *Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice DE PIETRO (*Misto-FdV*) ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, autorizza la ratifica di tre Accordi internazionali relativi al settore del trasporto aereo, sottoscritti dall'Unione europea e dai suoi Stati membri. Il primo è con Israele, il secondo con la Moldavia e il terzo è con Stati Uniti, Islanda e Norvegia.

L'Accordo tra l'Unione europea e Israele, sottoscritto nel giugno 2013, risponde all'esigenza di liberalizzare l'accesso al mercato, di creare nuove opportunità di investimento, di garantire pari opportunità ai vettori aerei delle Parti e di perseguire il rafforzamento delle prospettive di promozione dell'industria europea. La finalità dell'Accordo è di istituire uno spazio aereo comune tra i Paesi membri dell'Unione europea e Israele, nel cui ambito i vettori delle Parti potranno stabilirsi liberamente e competere in modo equo, in quanto soggetti a condizioni regolamentari equivalenti e armonizzate.

A finalità simili risponde anche l'Accordo con la Moldova. Oltre a liberalizzare l'accesso al mercato, il testo intende garantire pari opportunità ai vettori aerei dell'area, imponendo a tutti il rispetto delle stesse norme in materia di sicurezza aerea, gestione del traffico aereo e aspetti sociali e ambientali.

L'ultimo Accordo estende all'Islanda e alla Norvegia le disposizioni in materia di trasporto aereo già esistenti tra Unione europea e Stati Uniti. Anche in questo caso la finalità del testo è quella di liberalizzare l'accesso al mercato, di creare nuove opportunità di investimento e di garantire pari diritti e opportunità ai vettori aerei. L'estensione ai due Paesi nordici, che non appartengono all'Unione europea ma sono parte dello Spazio aereo comune europeo assicurerà un quadro normativo coerente per i voli fra gli Stati Uniti e il mercato unico dell'aviazione civile europea.

Il disegno di legge di ratifica degli Accordi richiamati consta di quattro articoli.

Non ci sono precisi oneri economici.

La ratifica degli strumenti internazionali non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea o con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2808) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice FATTORINI (PD) espone il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per la ratifica di sei Accordi internazionali relativi al settore della cooperazione scientifica, culturale e dell'istruzione, sottoscritti con Emirati Arabi Uniti, Malta, Montenegro, Senegal, Slovacchia e Slovenia. Si tratta di strumenti bilaterali che riguardano ambiti tematici affini, anche se relativi a Paesi estremamente diversi fra loro.

L'Accordo di cooperazione con gli Emirati Arabi Uniti discende dall'intensificazione delle relazioni commerciali bilaterali e dall'incremento degli scambi culturali nel quadro di una rinnovata cooperazione politica. Composto da un preambolo e da 10 articoli, il testo intende promuovere

la comprensione delle rispettive eredità culturali e la diffusione e l'insegnamento delle rispettive lingue nell'altro Paese, nonché la cooperazione nel campo della musica, delle arti visive e di tutte le altre forme artistiche, e sostiene la cooperazione bilaterale tra le diverse istituzioni e le associazioni culturali.

L'Accordo con Malta risale al 2007 e aggiorna il quadro normativo risalente alla precedente intesa bilaterale del 1967. Il Documento è finalizzato a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni nel comparto della cultura, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico dei due Paesi.

L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con il Montenegro, sottoscritto nel settembre 2013 e composto da un preambolo e da 12 articoli, è finalizzato a costituire, promuovere, sostenere ed aggiornare iniziative comuni in campo scientifico e tecnologico. L'intesa, che è la prima nel suo genere fra i due Paesi, è volta altresì a favorire l'integrazione del Montenegro nel quadro del processo europeo e regionale, incoraggiando la sua partecipazione ai programmi multilaterali promossi dall'Unione europea, nonché da specifici organismi regionali quali l'Iniziativa Centro Europea.

L'Accordo con il Senegal, sostituisce una precedente intesa risalente al 1974. In considerazione dell'aumento della domanda culturale e di conoscenza dell'Italia in Senegal, il nuovo Accordo rafforzerà le relazioni culturali bilaterali, contribuirà al miglioramento del sistema culturale ed educativo senegalese e alla diffusione della conoscenza scientifica e della ricerca. Ci sono anche previsioni per la valorizzazione della diaspora senegalese in Italia, per la collaborazione interuniversitaria e per il sostegno dell'insegnamento dell'italiano in Senegal.

L'Accordo con la Slovacchia riguarda la cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia. Il testo si propone di fornire un quadro di riferimento adeguato alle iniziative di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica fra i due Paesi, in considerazione della varietà e della qualità dei rapporti bilaterali esistenti, consentendo al contempo di rafforzare la risposta alla forte richiesta di lingua e cultura italiana nel territorio slovacco.

L'Accordo con la Slovenia è invece limitato ai settori della cultura e dell'istruzione. L'intesa sostituisce un precedente accordo risalente al 1960, e contiene anche previsioni per agevolare le relazioni culturali tra le minoranze dell'una e dell'altra Parte nei rispettivi territori.

Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli.

Gli oneri complessivi, per i sei accordi, sono valutati in circa 1 milione e 400 mila euro annui.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2809) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relattrice BERTOROTTA (*M5S*) espone il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo del 2016 tra l'Italia e il Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

L'intesa ricalca sostanzialmente il modello predisposto dall'OCSE, nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale e appare in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi multilaterali per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno della evasione fiscale internazionale. L'Accordo ha lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni fiscali delle due Parti attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale, per garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza.

Composto di 13 articoli, l'Accordo definisce innanzitutto (articolo 1) il proprio oggetto e campo di applicazione, gli ambiti giurisdizionali (articolo 2) e le imposte oggetto del possibile scambio informativo (articolo 3), ovvero – per l'Italia – l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), quella sulle successioni, quella sulle donazioni e le imposte sostitutive.

L'articolo 4 contiene le definizioni necessarie ad eliminare possibili difformità interpretative nell'applicazione del testo, mentre l'articolo 5 regola le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni, disciplinando nel dettaglio le tipologie di informazioni che possano essere richieste e prevedendo, fra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE in materia. I successivi articoli 6 e 7 fissano le modalità per effettuare verifiche fiscali nei rispettivi territori, nonché le circostanziate ipotesi in cui sia possibile per una delle parti sottrarsi alla richiesta informativa. L'articolo 8 pone un rigido principio di riservatezza nella gestione e nello scambio delle informazioni, mentre l'articolo 9 stabilisce che i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza informativa siano a carico della parte interpellata, quelli straordinari a carico della richiedente.

Gli articoli successivi stabiliscono le procedure per la risoluzione amichevole delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del testo (articolo 11) e disciplinano l'entrata in vigore e la modalità di denuncia del testo bilaterale (articoli 12 e 13).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli che dispongono in merito, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione ed all'entrata in vigore.

Non sono previsti oneri finanziari.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario, ponendosi altresì a completamento degli obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese in materia di cooperazione amministrativa e di contrasto all'evasione fiscale internazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 300

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

considerato che l'Unione europea e gli Stati membri rappresentano da anni il primo donatore al mondo per volume di aiuto pubblico allo sviluppo, con un volume complessivo quantificabile, per il 2016, secondo i dati OCSE-DAC, in 75,5 miliardi di euro, con un aumento dell'11 per cento rispetto al 2015, e che costituisce lo 0,51 per cento del reddito nazionale lordo dell'intera Unione europea;

esaminato l'atto comunitario n. 300, recante la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni che reca una «Proposta relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo»;

tenuto conto che la Comunicazione intende delineare, sotto forma di dichiarazione comune in 99 punti, un nuovo consenso delle istituzioni europee e degli Stati membri in materia di sviluppo, che, in vista della piena attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite ed in coerenza con la Strategia globale dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, definisce i principi guida dell'approccio dell'Unione europea e degli Stati membri in materia di cooperazione allo sviluppo per i prossimi anni;

esaminate la Risoluzione del Parlamento europeo e il parere del Comitato delle Regioni su tale documento;

condivisa la necessità di una revisione del consenso in materia di sviluppo, tenuto conto del mutamento di scenario prodottosi a livello internazionale negli ultimi anni; tenuto conto, in particolare, della recente adozione di una serie di strumenti ed impegni vincolanti per i Paesi e le organizzazioni regionali, specificamente in materia di cooperazione, quali l'Agenda 2030, l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il Programma di azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo e il Partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo;

riaffermata l'esigenza, contenuta nella proposta, di garantire un'azione congiunta di tutte le istituzioni dell'Unione europea, ed una piena e coerente collaborazione degli Stati membri, con un approccio fondato al rispetto dei diritti ed in particolare della parità di genere;

sottolineata altresì l'assoluta necessità di un uso efficiente e trasparente delle risorse, nonché della coerenza delle politiche di sviluppo, anche alla luce dell'impegno ad accrescere ulteriormente l'impegno finanziario fino a raggiungere entro i termini previsti dall'Agenda 2030 lo 0,7 per cento del reddito nazionale lordo dell'Unione europea;

condivisa la necessità di rafforzare i sistemi di monitoraggio e il riesame degli obiettivi legati all'Agenda 2030, anche mediante l'uso di appositi indicatori degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

apprezzato il riferimento alla necessità di rafforzare il ruolo della cooperazione allo sviluppo nel quadro dell'azione esterna dell'Unione europea, in coordinamento con le altre politiche settoriali, ed in particolare con l'aiuto umanitario, il commercio, l'integrazione regionale e la politica di vicinato;

valutato con favore il richiamo al piano europeo per gli investimenti esterni, che include un Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, con l'obiettivo di fornire un pacchetto finanziario integrato per gli investimenti in Africa e nell'area del vicinato, utile anche per affrontare le cause profonde delle migrazioni che interessano soprattutto i confini meridionali dell'Unione;

apprezzato in particolare il riferimento alla migrazione come fenomeno complesso, globale e di lunga durata, foriero di contributi positivi alla crescita dell'economia mondiale, che richiede risposte politiche non emergenziali e il ricorso a strumenti durevoli quali i partenariati multilaterali;

espresso inoltre il convincimento che le iniziative per fronteggiare l'emergenza migratoria, in particolare l'Agenda sulla migrazione, il nuovo quadro di partenariato in materia di migrazione e il Fondo fiduciario d'emergenza per l'Africa, debbano coordinarsi strettamente con le politiche di cooperazione allo sviluppo con i Paesi *partner* di origine o di transito;

ritenendo però che tali iniziative devono beneficiare di risorse addizionali proprie, per scongiurare il rischio di una declinazione prevalentemente securitaria dell'aiuto pubblico allo sviluppo, nonché di una sottrazione dei fondi e delle risorse destinate espressamente alle politiche di sviluppo;

ribadita altresì la necessità di una maggiore solidarietà all'interno dell'Unione europea nei confronti di quei Paesi, a cominciare dall'Italia, che più di altri fronteggiano i flussi migratori verso il territorio europeo;

preso infine atto che il 19 maggio 2017 il Consiglio dell'Unione europea ha ufficialmente adottato la proposta per un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo;

impegna il Governo

a sostenere tali posizioni in sede di Unione europea e ad adoperarsi per il loro recepimento, in particolare nella definizione ed attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 300
(DOC. XVIII, n. 207)**

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

considerato che l'Unione europea e gli Stati membri rappresentano da anni il primo donatore al mondo per volume di aiuto pubblico allo sviluppo, con un volume complessivo quantificabile, per il 2016, secondo i dati OCSE-DAC, in 75,5 miliardi di euro, con un aumento dell'11 per cento rispetto al 2015, e che costituisce lo 0,51 per cento del reddito nazionale lordo dell'intera Unione europea;

esaminato l'atto comunitario n. 300, recante la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni che reca una «Proposta relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo»;

tenuto conto che la Comunicazione intende delineare, sotto forma di dichiarazione comune in 99 punti, un nuovo consenso delle istituzioni europee e degli Stati membri in materia di sviluppo, che, in vista della piena attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite ed in coerenza con la Strategia globale dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, definisce i principi guida dell'approccio dell'Unione europea e degli Stati membri in materia di cooperazione allo sviluppo per i prossimi anni;

esaminate la Risoluzione del Parlamento europeo e il parere del Comitato delle Regioni su tale documento;

condivisa la necessità di una revisione del consenso in materia di sviluppo, tenuto conto del mutamento di scenario prodottosi a livello internazionale negli ultimi anni; tenuto conto, in particolare, dei risultati ottenuti con riferimento agli obiettivi di sviluppo del millennio e della recente adozione di una serie di strumenti ed impegni vincolanti per i Paesi e le organizzazioni regionali, specificamente in materia di cooperazione, quali l'Agenda 2030, l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il Programma di azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo e il Partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo;

riaffermata l'esigenza, contenuta nella proposta, di garantire un'azione congiunta di tutte le istituzioni dell'Unione europea, ed una piena e coerente collaborazione degli Stati membri, con un approccio fondato al rispetto dei diritti ed in particolare della parità di genere;

sottolineata altresì l'assoluta necessità di un uso efficiente e trasparente delle risorse, nonché della coerenza delle politiche di sviluppo, anche alla luce dell'impegno ad accrescere ulteriormente l'impegno finanzia-

rio fino a raggiungere entro i termini previsti dall'Agenda 2030 lo 0,7 per cento del reddito nazionale lordo dell'Unione europea;

condivisa la necessità di rafforzare i sistemi di monitoraggio e il riesame degli obiettivi legati all'Agenda 2030, anche mediante l'uso di appositi indicatori degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

apprezzato il riferimento alla necessità di rafforzare il ruolo della cooperazione allo sviluppo nel quadro dell'azione esterna dell'Unione europea, in coordinamento con le altre politiche settoriali, ed in particolare con l'aiuto umanitario, il commercio, l'integrazione regionale e la politica di vicinato;

valutato con favore il richiamo al piano europeo per gli investimenti esterni, che include un Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, con l'obiettivo di fornire un pacchetto finanziario integrato per gli investimenti in Africa e nell'area del vicinato, utile anche per affrontare le cause profonde delle migrazioni che interessano soprattutto i confini meridionali dell'Unione;

apprezzato in particolare il riferimento alla migrazione come fenomeno complesso, globale e di lunga durata, foriero di contributi positivi alla crescita dell'economia mondiale, che richiede risposte politiche non emergenziali e il ricorso a strumenti durevoli quali i partenariati multilaterali;

espresso inoltre il convincimento che le iniziative per fronteggiare l'emergenza migratoria, in particolare l'Agenda sulla migrazione, il nuovo quadro di partenariato in materia di migrazione e il Fondo fiduciario d'emergenza per l'Africa, debbano coordinarsi strettamente con le politiche di cooperazione allo sviluppo con i Paesi *partner* di origine o di transito;

ritenendo però che tali iniziative devono beneficiare di risorse addizionali proprie, per scongiurare il rischio di una declinazione prevalentemente securitaria dell'aiuto pubblico allo sviluppo, nonché di una sottrazione dei fondi e delle risorse destinate espressamente alle politiche di sviluppo;

ribadita altresì la necessità di una maggiore solidarietà all'interno dell'Unione europea nei confronti di quei Paesi, a cominciare dall'Italia, che più di altri fronteggiano i flussi migratori verso il territorio europeo;

preso infine atto che il 19 maggio 2017 il Consiglio dell'Unione europea ha ufficialmente adottato la proposta per un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo;

impegna il Governo:

a sostenere tali posizioni in sede di Unione europea e ad adoperarsi per il loro recepimento, in particolare nella definizione ed attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 301

La Commissione Affari esteri,

esaminato l'atto comunitario n. 301, recante la Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio recante «Un partenariato rinnovato con i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)»;

considerato che le relazioni fra l'Unione europea e i Paesi ACP sono attualmente disciplinate dall'Accordo firmato nel 2000 a Cotonou, in Benin, i cui pilastri sono la cooperazione allo sviluppo, le relazioni commerciali e il cosiddetto «dialogo politico», che prevede anche dei meccanismi di sospensione della cooperazione in caso di violazioni dei diritti umani o dello Stato di diritto;

considerato altresì che il partenariato interessa complessivamente oltre 100 Paesi, con una popolazione di oltre 1 miliardo e mezzo di persone;

tenuto conto che l'Accordo di Cotonou giungerà a scadenza nel febbraio del 2020 e che, in base a quanto stabilito nello stesso accordo, le trattative per la sua revisione devono essere avviate entro il mese di agosto del 2018;

considerato che la Comunicazione in esame fornisce un importante contributo per la definizione di una posizione comune dell'Unione europea;

tenuto conto della necessità di aggiornare il partenariato, anche alla luce dei mutamenti dello scenario internazionale, dell'emergere di nuove tematiche come la sicurezza e la gestione dei fenomeni migratori, della riforma dell'azione esterna dell'Unione e dell'adozione di una serie di strumenti internazionali in tema di cooperazione, come l'Agenda 2030, l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e il Programma di azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo;

tenuto conto della proposta per un nuovo consenso europeo sullo sviluppo, adottata ufficialmente dal Consiglio dell'Unione europea il 19 maggio 2017;

condivise le priorità che l'Unione europea intende condividere con i Paesi *partner* e le priorità regionali individuate nel documento, incentrate per l'Africa sui temi della stabilità politica e della sicurezza, oltre che sulla gestione dei flussi migratori, per i Caraibi sulla «buona gestione dell'economia», sul contrasto alla criminalità internazionale e sul traffico di

stupefacenti, per la regione del Pacifico sul buon governo, sui diritti umani, sulle questioni di genere e sullo sviluppo sostenibile;

condivisa la necessità di attivare contatti più strutturati con le organizzazioni regionali e continentali, puntando anche a migliorare il coordinamento delle posizioni nei contesti multilaterali;

condiviso altresì l'orientamento circa la realizzazione di un futuro partenariato fondato su un sistema di *governance* strutturato su più livelli, con tre diversi partenariati regionali aperti all'adesione di nuovi Paesi, collocati sotto un quadro comune che consenta di intervenire in maniera flessibile, in linea con i principi di sussidiarietà e complementarità;

ribadita la centralità dei Paesi africani nel quadro del rinnovo del partenariato, tenuto conto dell'impatto che essi hanno per la sicurezza e la stessa stabilità dell'Europa;

affermata la necessità di coinvolgere nel partenariato anche altri Paesi, non inclusi fra quelli ACP, in particolare sui temi della sicurezza e delle migrazioni nel continente africano, su cui appare essenziale il dialogo con i Paesi del Maghreb;

considerato che i flussi migratori rappresentano come fenomeno complesso, globale e di lunga durata, che può produrre un contributo positivo alla crescita dell'economia mondiale, ma che non può essere affrontato esclusivamente con risposte emergenziali, richiedendo invece il ricorso a strumenti durevoli quali i partenariati multilaterali;

ritenendo però che tali iniziative devono beneficiare di risorse aggiuntive proprie, per scongiurare il rischio di una declinazione prevalentemente securitaria dell'aiuto pubblico allo sviluppo, nonché di una sottrazione dei fondi e delle risorse destinate espressamente alle politiche di sviluppo;

impegna il Governo,

in sede di definizione della posizione negoziale europea per il rinnovo dell'Accordo con i Paesi ACP,

a preservare l'*aquis* del partenariato, rinnovando però profondamente la sua struttura istituzionale, in modo da consentire una maggiore differenziazione nel rapporto con i Paesi e le regioni *partner*;

a valorizzare i temi legati alla gestione dei fenomeni migratori, in coerenza con l'approccio sostenuto, in particolare in sede europea;

a includere tra le priorità del partenariato anche temi «orizzontali» come il ruolo dei giovani e delle donne, l'impegno per la libertà religiosa e la salvaguardia del patrimonio culturale;

a integrare più efficacemente il partenariato nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 301
(DOC. XVIII, n. 208)**

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato l'atto comunitario n. 301, recante la Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio recante «Un partenariato rinnovato con i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)»;

considerato che le relazioni fra l'Unione europea e i Paesi ACP sono attualmente disciplinate dall'Accordo firmato nel 2000 a Cotonou, in Benin, i cui pilastri sono la cooperazione allo sviluppo, le relazioni commerciali e il cosiddetto «dialogo politico», che prevede anche dei meccanismi di sospensione della cooperazione in caso di violazioni dei diritti umani o dello Stato di diritto;

considerato altresì che il partenariato interessa complessivamente oltre 100 Paesi, con una popolazione di oltre 1 miliardo e mezzo di persone;

tenuto conto che l'Accordo di Cotonou giungerà a scadenza nel febbraio del 2020 e che, in base a quanto stabilito nello stesso accordo, le trattative per la sua revisione devono essere avviate entro il mese di agosto del 2018;

considerato che la Comunicazione in esame fornisce un importante contributo per la definizione di una posizione comune dell'Unione europea;

tenuto conto della necessità di aggiornare il partenariato, anche alla luce dei mutamenti dello scenario internazionale, dell'emergere di nuove tematiche come la sicurezza e la gestione dei fenomeni migratori, della riforma dell'azione esterna dell'Unione e dell'adozione di una serie di strumenti internazionali in tema di cooperazione, come l'Agenda 2030, l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e il Programma di azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo;

tenuto conto della proposta per un nuovo consenso europeo sullo sviluppo, adottata ufficialmente dal Consiglio dell'Unione europea il 19 maggio 2017;

condivise le priorità che l'Unione europea intende condividere con i Paesi *partner* e le priorità regionali individuate nel documento, incentrate per l'Africa sui temi della stabilità politica e della sicurezza, oltre che sulla gestione dei flussi migratori, per i Caraibi sulla «buona gestione dell'economia», sul contrasto alla criminalità internazionale e sul traffico di

stupefacenti, per la regione del Pacifico sul buon governo, sui diritti umani, sulle questioni di genere e sullo sviluppo sostenibile;

condivisa la necessità di attivare contatti più strutturati con le organizzazioni regionali e continentali, puntando anche a migliorare il coordinamento delle posizioni nei contesti multilaterali;

condiviso altresì l'orientamento circa la realizzazione di un futuro partenariato fondato su un sistema di *governance* strutturato su più livelli, con tre diversi partenariati regionali aperti all'adesione di nuovi Paesi, collocati sotto un quadro comune che consenta di intervenire in maniera flessibile, in linea con i principi di sussidiarietà e complementarità;

ribadita la centralità dei Paesi africani nel quadro del rinnovo del partenariato, tenuto conto dell'impatto che essi hanno per la sicurezza e la stessa stabilità dell'Europa;

affermata la necessità di coinvolgere nel partenariato anche altri Paesi, non inclusi fra quelli ACP, in particolare sui temi della sicurezza e delle migrazioni nel continente africano, su cui appare essenziale il dialogo con i Paesi del Maghreb;

considerato che i flussi migratori rappresentano come fenomeno complesso, globale e di lunga durata, che può produrre un contributo positivo alla crescita dell'economia mondiale, ma che non può essere affrontato esclusivamente con risposte emergenziali, richiedendo invece il ricorso a strumenti durevoli quali i partenariati multilaterali;

ritenendo però che tali iniziative devono beneficiare di risorse aggiuntive proprie, per scongiurare il rischio di una declinazione prevalentemente securitaria dell'aiuto pubblico allo sviluppo, nonché di una sottrazione dei fondi e delle risorse destinate espressamente alle politiche di sviluppo;

impegna il Governo,

in sede di definizione della posizione negoziale europea per il rinnovo dell'Accordo con i Paesi ACP,

a preservare l'*aquis* del partenariato, rinnovando però profondamente la sua struttura istituzionale, in modo da consentire una maggiore differenziazione nel rapporto con i Paesi e le regioni *partner*;

a valorizzare i temi legati alla gestione dei fenomeni migratori, in coerenza con l'approccio sostenuto, in particolare in sede europea;

a includere tra le priorità del partenariato anche temi «orizzontali» come il ruolo dei giovani e delle donne, l'accesso all'istruzione, l'impegno per la libertà religiosa e la salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale;

a integrare più efficacemente il partenariato nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 414

La Commissione Affari esteri,

esaminato lo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo riferito agli anni 2016/2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione per l'anno 2015, si sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 125 del 2014;

premessi che:

- la cooperazione allo sviluppo deve costituire un elemento «qualificante» della politica estera italiana, come nella lettera della legge n. 125 del 2014;

- il contesto internazionale è segnato da profondi mutamenti, da nuove tensioni geopolitiche e dalla ridefinizione dei rapporti fra le diverse aree del mondo;

- alcuni temi di portata globale, come la gestione dei flussi migratori, la sicurezza e la lotta contro i cambiamenti climatici, hanno assunto una rilevanza inedita;

- tali fattori modificano necessariamente le modalità di attuazione delle politiche di cooperazione e richiedono una razionalizzazione dei settori di intervento, anche in considerazione dell'emergere di nuovi donatori, che non sempre agiscono secondo le prassi condivise a livello internazionale;

- l'Unione europea, che insieme agli Stati membri rappresenta da anni il primo donatore al mondo per volume di aiuti, è impegnata nella definizione di un nuovo consenso in materia di sviluppo, così come nella revisione del partenariato con i Paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico;

- le politiche di cooperazione devono articolarsi secondo le priorità definite in documenti come l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il Programma d'azione di Addis Abeba e il Partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo;

- in questo contesto, l'Italia ha affrontato negli ultimi anni uno sforzo di ripensamento normativo del proprio sistema organizzativo e gestionale, impegnandosi per legge a un progressivo adempimento degli impegni finanziari assunti in sede europea e internazionale;

- dal 2012, nonostante la grave crisi economica, il nostro Paese è impegnato nello sforzo di accrescere i fondi destinati alla cooperazione pubblica allo sviluppo;

sottolineato il grave ritardo con cui il documento in esame è stato presentato in Parlamento;

apprezzato tuttavia il suo impianto strategico, in particolare la stretta correlazione tra politica estera e politica di cooperazione e l'intendimento di porre l'Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile al centro delle politiche nazionali;

rilevata la definitiva approvazione degli strumenti regolamentari attuativi della legge, che pure talvolta non sono perfettamente adeguati rispetto all'impianto della legge;

salutato con favore il raggiungimento, nel 2016, di un livello complessivo di spesa in aiuto pubblico allo sviluppo pari allo 0,26 per cento del reddito nazionale lordo, in linea con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 il traguardo dello 0,30 per cento;

valutate positivamente le scelte strategiche della cooperazione italiana, improntate a considerare prioritariamente l'aiuto umanitario, nonché a definire le tematiche e le aree di intervento attraverso un approccio integrato, multisettoriale e territorializzato;

apprezzato altresì l'impegno a voler continuare gli sforzi del nostro Paese nell'ambito della cooperazione multilaterale e preso atto con soddisfazione del peso crescente assicurato dal nostro Paese all'aiuto allo sviluppo dell'Unione europea;

apprezzata la scelta di razionalizzare le aree geografiche e i Paesi prioritari della nostra azione (con particolare riferimento all'Africa sub-sahariana ma soprattutto alla regione mediterranea e al Medio Oriente), e di annoverare fra le priorità anche la Giordania e la Bosnia Erzegovina;

apprezzato il riferimento al nesso fra migrazioni e sviluppo, del resto coerentemente sostenuto dal Governo italiano nelle sedi internazionali e in particolare in quelle europee;

espresso l'auspicio che i fondi per l'accoglienza in Italia di migranti e richiedenti asilo costituiscano risorse aggiuntive rispetto a quelle destinate ad attività di cooperazione all'estero, scongiurando il rischio che la cooperazione possa divenire uno strumento di finanziamento per le politiche di accoglienza;

evidenziato il dibattito in corso a livello internazionale per una revisione dei criteri dell'OCSE, con l'intento di incorporare nel calcolo dell'aiuto allo sviluppo le risorse destinate alla gestione dei flussi migratori nel territorio del Paese donatore;

auspicato infine che lo schema di documento di programmazione e di indirizzo per il triennio 2017-2019 sia presentato nei termini di legge e contenga maggiori elementi di quantificazione finanziaria degli interventi in programma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

che possa essere al più presto garantita la piena operatività dell'Agenzia italiana per la cooperazione, anche attraverso un rapido espletamento delle previste procedure concorsuali;

che sia organizzata al più presto, e comunque entro il 2017, come previsto dalla legge, la Conferenza nazionale sulla cooperazione allo sviluppo;

che vengano valorizzati tutti gli strumenti di valutazione dell'efficacia delle politiche di cooperazione;

che Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. possa rapidamente iniziare a svolgere il ruolo di istituzione finanziaria della cooperazione, ad essa attribuito dalla legge, agendo anche come fattore di leva per generare nuove risorse;

che siano superati gli ostacoli, anche di carattere normativo, ad un pieno sviluppo delle potenzialità del partenariato tra soggetti pubblici, organizzazioni *no-profit* e settore *profit*.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 414

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato lo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo riferito agli anni 2016/2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione per l'anno 2015, si sensi degli articoli 12 e 13 della legge n.125 del 2014;

premessi che:

– la cooperazione allo sviluppo deve costituire un elemento «qualificante» della politica estera italiana, come nella lettera della legge n.125 del 2014;

– il contesto internazionale è segnato da profondi mutamenti, da nuove tensioni geopolitiche e dalla ridefinizione dei rapporti fra le diverse aree del mondo;

– alcuni temi di portata globale, come la gestione dei flussi migratori, la sicurezza e la lotta contro i cambiamenti climatici, hanno assunto una rilevanza inedita;

– tali fattori modificano necessariamente le modalità di attuazione delle politiche di cooperazione e richiedono una razionalizzazione dei settori di intervento, anche in considerazione dell'emergere di nuovi donatori, che non sempre agiscono secondo le prassi condivise a livello internazionale;

– l'Unione europea, che insieme agli Stati membri rappresenta da anni il primo donatore al mondo per volume di aiuti, è impegnata nella definizione di un nuovo consenso in materia di sviluppo, così come nella revisione del partenariato con i Paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico;

– le politiche di cooperazione devono articolarsi secondo le priorità definite in documenti come l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il Programma d'azione di Addis Abeba e il Partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo;

– in questo contesto, l'Italia ha affrontato negli ultimi anni uno sforzo di ripensamento normativo del proprio sistema organizzativo e gestionale, impegnandosi per legge a un progressivo adempimento degli impegni finanziari assunti in sede europea e internazionale;

– dal 2012, nonostante la grave crisi economica, il nostro Paese è impegnato nello sforzo di accrescere i fondi destinati alla cooperazione pubblica allo sviluppo;

sottolineato il grave ritardo con cui il documento in esame è stato presentato in Parlamento;

apprezzato tuttavia il suo impianto strategico, in particolare la stretta correlazione tra politica estera e politica di cooperazione e l'intendimento di porre l'Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile al centro delle politiche nazionali;

rilevata la definitiva approvazione degli strumenti regolamentari attuativi della legge, che pure talvolta non sono perfettamente adeguati rispetto all'impianto della legge;

salutato con favore il raggiungimento, nel 2016, di un livello complessivo di spesa in aiuto pubblico allo sviluppo pari allo 0,26 per cento del reddito nazionale lordo, in linea con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 il traguardo dello 0,30 per cento;

valutate positivamente le scelte strategiche della cooperazione italiana, improntate a considerare prioritariamente l'aiuto umanitario, nonché a definire le tematiche e le aree di intervento attraverso un approccio integrato, multisettoriale e territorializzato;

apprezzato altresì l'impegno a voler continuare gli sforzi del nostro Paese nell'ambito della cooperazione multilaterale e preso atto con soddisfazione del peso crescente assicurato dal nostro Paese all'aiuto allo sviluppo dell'Unione europea;

apprezzata la scelta di razionalizzare le aree geografiche e i Paesi prioritari della nostra azione (con particolare riferimento all'Africa sub-sahariana ma soprattutto alla regione mediterranea e al Medio Oriente), e di annoverare fra le priorità anche la Giordania e la Bosnia Erzegovina;

apprezzato il riferimento al nesso fra migrazioni e sviluppo, del resto coerentemente sostenuto dal Governo italiano nelle sedi internazionali e in particolare in quelle europee;

espresso l'auspicio che i fondi per l'accoglienza in Italia di migranti e richiedenti asilo costituiscano risorse aggiuntive rispetto a quelle destinate ad attività di cooperazione all'estero, scongiurando il rischio che la cooperazione possa divenire uno strumento di finanziamento per le politiche di accoglienza;

evidenziato il dibattito in corso a livello internazionale per una revisione dei criteri dell'OCSE, con l'intento di incorporare nel calcolo dell'aiuto allo sviluppo le risorse destinate alla gestione dei flussi migratori nel territorio del Paese donatore;

auspicato infine che lo schema di documento di programmazione e di indirizzo per il triennio 2017-2019 sia presentato nei termini di legge e contenga maggiori elementi di quantificazione finanziaria degli interventi in programma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

che possa essere al più presto garantita la piena operatività dell'Agenzia italiana per la cooperazione, anche attraverso un rapido espletamento delle previste procedure concorsuali;

che sia organizzata al più presto, e comunque entro il 2017, come previsto dalla legge, la Conferenza nazionale sulla cooperazione allo sviluppo;

che vengano valorizzati tutti gli strumenti di valutazione dell'efficacia delle politiche di cooperazione;

che il Governo italiano partecipi attivamente al dibattito in corso nelle principali sedi internazionali, e in particolare in seno all'OCSE, sui criteri di calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo, promuovendo lo scorporo delle somme destinate all'accoglienza dei migranti nel territorio del Paese donatore;

che Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. possa rapidamente iniziare a svolgere il ruolo di istituzione finanziaria della cooperazione, ad essa attribuito dalla legge, agendo anche come fattore di leva per generare nuove risorse;

che siano superati gli ostacoli, anche di carattere normativo, ad un pieno sviluppo delle potenzialità del partenariato tra soggetti pubblici, organizzazioni *no-profit* e settore *profit*;

che nei prossimi documenti in materia di cooperazione allo sviluppo venga impiegata una terminologia più consona al dettato normativo, in particolare sostituendo la locuzione «aiuto pubblico allo sviluppo» con la locuzione «cooperazione pubblica allo sviluppo», per valorizzare il profondo mutamento culturale insito nella legge di riforma.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI ORNELLA BERTOROTTA, LUCIDI E PETROCELLI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 414

La 3^a Commissione permanente del Senato Affari esteri, emigrazione, in sede di espressione del parere sul provvedimento in titolo;

premessi che:

le legge 11 agosto 2014, n. 125, recante Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, all'articolo 12 prevede che *«il Consiglio dei ministri approvi, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ..., il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo»*;

l'atto in commento risulta esser stato inviato alle Camere, per il previsto parere, solo in data 24 aprile 2017. Conseguentemente il termine, di cui al citato articolo 12, risulta ampiamente disatteso non solo in relazione all'adozione definitiva del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri, ma già rispetto alla redazione, ad opera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (di seguito MAECI), sotto forma di schema di documento triennale;

sempre la legge 11 agosto 2014, n. 125, all'articolo 13, comma 1, dispone che *«Le Commissioni si esprimano nei termini previsti dal regolamento della rispettiva Camera, decorsi i quali il documento è approvato anche in assenza del parere.»* In tal senso, il regolamento del Senato, all'articolo 139-bis, comma 2, dispone che *«la Commissione, nel termine di venti giorni dall'assegnazione – prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente del Senato – comunica il parere al Presidente del Senato che lo trasmette al Governo»*. Il seguente comma 3 dispone quindi che *«Il Presidente, apprezzate le circostanze e la complessità dell'atto, può tuttavia fissare, d'intesa con il Presidente della Camera, un termine più ampio.»*;

l'atto di che trattasi risulta esser stato assegnato alla Commissione Affari esteri, emigrazione in data 9 maggio 2017. Ai sensi delle citate disposizioni la Commissione dovrà rendere, al Presidente del Senato, il parere previsto entro il 29 maggio 2017. Tuttavia i sottoscrittori del presente atto ritengono che il provvedimento in titolo abbisogni di un congruo tempo per la sua valutazione, al fine di poter approfondire il documento nella sua complessità ed interezza, oltre che al fine di audire gli enti e gli organi preposti all'attuazione delle norme, nonché gli attori privati che realizzano la cooperazione allo sviluppo. All'uopo i firmatari riten-

gono che il Presidente della Commissione dovrebbe attivare le attribuzioni affidategli dal terzo comma dell'art. 139-bis del Senato;

premessò inoltre che:

sempre ai sensi dell'articolo 12 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125, il documento in titolo, tenendo conto della relazione sulle attività realizzate nell'anno precedente, *«indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.»*

il Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo 2016-2018 cita l'Agenda 2030 – prevedente per l'appunto l'eliminazione della povertà entro il 2030 con attenzione alle 5 «P» – Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership – come centro della strategia di sviluppo sostenibile da realizzarsi *«per far fronte ai profondi cambiamenti sociali, politici e demografici in atto, alla crescente destabilizzazione in alcune aree in Africa e nel Medio Oriente, all'acuirsi dell'emergenza migratoria»* non senza richiamare la necessità di una *«cooperazione moderna, incentrata su buon governo e fiscalità (Piano di Azione di Addis Abeba), attenzione all'ambiente (CoP21 di Parigi), a impresa sociale, occupazione e lavoro dignitoso (Agenda G7 e G20)»*;

i riferimenti a documenti, ad impegni internazionalmente assunti, alle numerose ed interdipendenti attività da mettere in atto al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, danno la misura della complessità del problema trattato, nonché della complessità di funzionamento di organi ed enti che, ai sensi della più volte richiamata norma di riforma del 2015, sono chiamati a realizzare la politica di cooperazione allo sviluppo;

il MAECI nella persona del Ministro – con le importanti attribuzioni riservate al Vice Ministro per la cooperazione internazionale e senza dimenticare la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) – l'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (AICS), la Cassa Depositi e prestiti S.p.A., il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo rappresentano la nuova, e inconfutabilmente complessa, architettura istituzionale della cooperazione;

a parere dei presentatori del presente atto, tale architettura fatica a sostenere efficacemente il peso dell'impegni nel settore della cooperazione ed a trovare sinergie su come operare e concertare gli interventi, oltre che a dotarsi di personale adeguato e sufficiente per gli ambiziosi intenti programmatici evidenziati nel documento triennale, soprattutto per quanto riguarda la neonata AICS. A tal riguardo, la stessa direttrice dell'AICS, Laura Frigenti, ha lamentato, in sede di audizione del 24 maggio 2017, il mancato avvio all'adozione dei necessari decreti attuativi per il recluta-

mento di personale in seno all’Agenzia, insufficiente per dare avvio ai tanti ambiziosi progetti;

la riforma del 2015 ha, invero, aumentato i centri di poteri e attribuzioni che sovrintendono e governano il percorso realizzativo della politica di cooperazione allo sviluppo. Ad esempio, è prevista la figura di un Vice Ministro con delega alla cooperazione e allo sviluppo che, tuttavia, sembrerebbe di fatto essere privo di una vera e propria delega piena, in quanto le sue attribuzioni verrebbero a confliggere con quelle espressamente attribuite al Ministro dallo stesso Statuto dell’AICS di cui al Decreto Ministeriale n. 113 del 2015, lasciando conseguentemente spazio a leciti dubbi circa il concreto ambito di operatività della stessa. Peraltro, analoga critica si ritiene di dover rivolgere al Comitato consultivo per la valutazione del quale si è dotata la DGCS (composto anche di personalità indipendenti, in rappresentanza del mondo universitario, dei raggruppamenti delle Organizzazioni della società civile partecipanti al «Gruppo Efficacia» e dell’Associazione italiana di valutazione). Comitato che tra i suoi compiti, fra l’altro, deve esprimere un parere sul Programma di valutazione e effettuare un esame del suo stato di attuazione, redigendo un parere sulla qualità delle valutazioni effettuate rispetto agli *standard* internazionali (OCSE-DAC) e sui seguiti operativi dati alle valutazioni stesse. Detto comitato risulta essersi riunito tre volte, come ha affermato, nel corso della sua audizione del 30 maggio 2017, il Vice Ministro On. Mario Giro, e tuttavia non è dato sapere cosa sia stato deliberato;

allo stesso modo, l’istituzione di un Consiglio Nazionale permanente per la cooperazione allo sviluppo, nonché una Conferenza nazionale triennale – che al momento risulterebbe solo auspicata entro il 2017 da parte del Governo –, implicheranno inevitabilmente nuove nomine e rimborsi;

sebbene il provvedimento evidenzi il consolidamento della tendenza di crescita delle risorse finanziarie destinate alla cooperazione italiana allo sviluppo (soprattutto quella bilaterale a dono e quella delegata) – permettendo, in tal modo, di registrare un buon incremento della percentuale di stanziamenti in rapporto al PIL – per quanto concerne l’incremento complessivo delle citate risorse, in queste non si possono includere i maggiori fondi destinati alle ingenti misure per affrontare il fenomeno migratorio, soprattutto in considerazione del già considerevole stanziamento di circa 4,5 miliardi di euro;

peraltro, proprio secondo i dati ufficiali raccolti dall’ODA (Official Development Assistance – Aiuto pubblico allo sviluppo) OCSE/DAC, lo stanziamento speso per ospitare i rifugiati all’interno dei paesi donatori è salito a 15,4 miliardi di dollari, in termini reali del 27,5 per cento, dal 2015. Molti Paesi donatori hanno visto afflussi senza precedenti di profughi negli ultimi due anni e il DAC sta lavorando per chiarire le proprie regole di segnalazione ODA per garantire che i costi dei rifugiati non fagocitino i fondi per lo sviluppo. Dalla lettura dei documenti del medesimo ente, si legge ancora: «Una regola DAC del 1988 consente ai paesi donatori di contare determinate spese di rifugiato come ODA per il primo

anno dopo il loro arrivo. L'Australia, il Giappone, la Corea e il Lussemburgo non hanno conteggiato i costi per i rifugiati a titolo di ODA nel 2016, ma 11 paesi hanno speso oltre il 10 per cento della loro ODA sui rifugiati. Tra questi, l'Austria, la Germania, la Grecia e l'Italia hanno utilizzato oltre il 20 per cento di ODA per i costi dei rifugiati.»;

appare dunque opportuno più che mai una corretta interpretazione dei criteri dell'OCSE finalizzata soprattutto a scorporare dal calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (ODA) le risorse destinate alla gestione del fenomeno migratorio. L'ODA, pertanto, dovrà essere finalizzato ai Paesi di origine e di transito dei migranti, e non ai Paesi di destinazione, come l'Italia, dove già cospicue risorse sono destinate al ministero competente, ovvero il Ministero dell'interno, ma mal impiegate e senza alcun supporto concreto da parte dell'Unione europea. A tal proposito va rimarcata assai criticamente l'assenza dell'Unione europea che di volta in volta fa mostra di buone intenzioni ma costringe, in realtà, all'immobilismo ed alla chiusura, soprattutto in termini di redistribuzione, tanto da far dichiarare, il 17 maggio 2017, alla Cancelliera tedesca Merkel che: *«per la UE è molto deplorabile che non abbiamo un sistema di redistribuzione comune e che l'Italia venga lasciata molto sola con questa questione»;*

considerato che:

la realizzazione concreta della politica di cooperazione allo sviluppo si realizzerà seguendo tre macro temi, indicati nel documento quali Aree: Area Cooperazione allo sviluppo (riduzione della povertà), Area Sviluppo economico, Area cambiamenti climatici. Per ogni area citata è indicato un elenco di Paesi Prioritari. Tra questi si segnala, nell'area sub sahariana, l'assenza della Repubblica Centrafricana e della Repubblica di Guinea, mentre nell'area delle Americhe, dopo l'approccio regionale già sperimentato con successo in alcuni Paesi dell'America centrale, Honduras e Guatemala in particolare, sarebbe giusto sostenere quella della Colombia che sta perseguendo, con alterne fortune, la pacificazione nazionale per porre fine alla pluridecennale lotta alle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC);

sempre con riferimento all'elenco dei Paesi, indicati come prioritari dal documento in titolo, si segnala l'assenza di una chiara relazione tra gli interventi che saranno posti in essere in detti Paesi e l'azione che l'Italia svolge, in altri Paesi (Libia, Afghanistan, Iraq in evidenza) partecipando alle numerose missioni internazionali di pace, sia sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che dell'Unione europea. Dette partecipazioni risultano assai significative – sia in termini di risorse finanziarie che di impegno di uomini – e dovrebbero realizzare anch'essi, almeno in linea di principio, la politica di cooperazione allo sviluppo del nostro Paese. In tal senso, infatti, pesano le crisi politiche e umanitarie che continuano a assorbire una rilevante quantità di risorse;

la medesima realizzazione della cosiddetta «cooperazione delegata» – da organismi sovranazionali quali l'Unione Europea – risulta di difficile comprensione e di per nulla chiara rappresentazione. Lo stesso

documento riporta che la «DGCS del MAECI ha ricevuto in affidamento dalla Commissione Europea la gestione di quattro programmi, due in Sudan, uno in Egitto e uno in Etiopia», ma al contempo cita l'AICS quale ente che «si sta preparando ad accreditarsi presso la UE per la gestione di progetti di cooperazione delegata». A riprova della tesi, sostenuta dai sottoscrittori del presente atto, di una commistione di attribuzioni, compiti e poteri che non realizza praticamente i pomposi principi enunciati dalla legge istitutiva, nonché dal documento in commento medesimo;

l'aiuto umanitario risulta essere la prima priorità in Siria, Iraq, Sud Sudan e Yemen, senza dimenticare Sahel, Corno d'Africa, Palestina, Repubblica Centro-Africana e Sudan. Il fenomeno migratorio, poi, sta assumendo i caratteri di una vera e propria emergenza umanitaria, disegnando drammaticamente la mappa delle crescenti disuguaglianze che separano il Sud e il Nord del mondo. La cooperazione allo sviluppo deve assumere, dunque, un ruolo decisivo. Da un lato l'Africa diventa un'assoluta priorità, dall'altro occorre intensificare gli sforzi nei quadranti geo-politici (Mediterraneo, Medio Oriente e Balcani) e geograficamente più prossimi all'Italia;

il documento ha come obiettivi quelli di «porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile, garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie.» All'interno del documento è citata, quale traguardo qualificante, l'approvazione – per ora solo presso la Camera dei deputati – del progetto di legge Atto Camera 2212 recante «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica dell'acqua», attualmente in discussione presso la XIII Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali. Con riferimento al AC 2212, a prima firma dell'On. Daga, membro del gruppo M5S, occorre segnalare come lo spirito originario del testo risulta stravolto dalle modifiche apportate dalla maggioranza parlamentare, tanto da aver portato la presentatrice a ritirare la propria sottoscrizione del provvedimento medesimo, oltre che aver fatto registrare il voto convintamente contrario del gruppo M5S della Camera dei deputati;

analogamente, ed evidenziato con una certa enfasi, il documento in titolo esprime soddisfazione per il fatto che «in ambito UE, l'Italia ha promosso un nuovo patto con l'Africa per la gestione e riduzione dei flussi (il Migration Compact, fatto proprio dal Consiglio Europeo del 28 giugno 2016)», laddove, per i sottoscrittori del presente parere, a prevalere, in questo patto che di fatto ricalca quello che l'Unione europea ha siglato con la Turchia, è una logica di cooperazione non disinteressata, ambigua, con pochi elementi di novità, basata sullo scambio più che sui bisogni e sui diritti di chi fugge e di chi accoglie;

con riferimento, inoltre, all'obiettivo numero 16 dell'Agenda 2030, dedicato alla sicurezza e pace dei cittadini all'interno delle società, appare sempre più insostenibile la politica del «cerotto e delle bombe» che vede l'Italia essere in prima fila nella cooperazione e aiuto allo sviluppo da un lato, ma al contempo sempre più coinvolta nel commercio di armamenti

(con ben 82 Paesi). Secondo la relazione annuale presentata dal Governo sulla legge n. 185 del 1990 crescono vertiginosamente le autorizzazioni all'*export* militare italiano: 14,6 miliardi di euro (+85 per cento rispetto al 2015, + 452 per cento rispetto al 2014). Il valore delle esportazioni effettive si attesta sui 2,85 miliardi, in linea con il passato, ma gli effetti delle autorizzazioni 2016 si vedranno nei prossimi anni. In particolare si sottolinea la mega-commessa (oltre 7 miliardi) di caccia Eurofighter per il Kuwait, il Paese che partecipa alla «coalizione sunnita» in guerra contro lo Yemen. Tra i principali Paesi destinatari troviamo anche Arabia Saudita, Qatar, Turchia, Pakistan, Angola, Emirati Arabi Uniti. Oltre il 60 per cento delle armi italiane finisce a Paesi fuori extra-Ue e NATO, con il rischio di andare a rifornire regimi autoritari che vanno a infiammare le regioni di maggior tensione del pianeta. Tutto questo in pieno spregio della legislazione vigente i cui principi impediscono di esportare armamenti verso regioni in conflitto o con rischio di violazioni dei diritti umani;

considerato inoltre che:

il documento per cui la Commissione Affari esteri, emigrazione è chiamata ad esprimere il proprio parere è accompagnato dalla relazione relativa all'anno precedente il triennio programmatico, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125. Tra le primissime indicazioni che si ritrovano all'interno della relazione, emerge in tutta la sua chiarezza la mancata corrispondenza tra gli obiettivi prefissati dal nostro Paese – quali il raggiungimento di un rapporto Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) e Reddito nazionale lordo (RNL) pari allo 0,7 per cento (obiettivo fissato dalla Conferenza di Addis Abeba) – ed i reali traguardi raggiunti che vedono l'Italia assestarsi, con i suoi 3,9 miliardi complessivi, ad un misero 0,22 per cento del rapporto innanzi citato, raggiungendo un altrettanto misero piazzamento – al diciannovesimo posto, dietro Islanda, Lussemburgo, Austria e altri Paesi di gran lunga meno influenti dell'Italia – nell'elenco dei Paesi che partecipano alla cooperazione allo sviluppo globale;

va sottolineato, infine che, in tutto il documento in esame si parla ancora di Aiuto pubblico allo sviluppo (APS), e non, come prevede l'articolo 4, comma 1, della legge sulla cooperazione n. 125 del 2014, di Cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS). Peraltro, a pagina 20 dell'Atto del Governo n. 414 si legge testuale: «*Per eradicare la povertà e raggiungere un nuovo equilibrio basato sullo sviluppo sostenibile, occorre allargare l'orizzonte e uscire dalla logica del mero aiuto finanziario*». Tuttavia dalla lettura del testo e dell'operato del Governo, si continua in senso contrario a quando riportato al periodo precedente. Mentre occorrerebbe cominciare concretamente, e non solo lessicalmente, ad abbandonare il concetto di aiuto – che lascia sempre presupporre un rapporto di tipo subordinato tra chi dà e chi riceve – e porre l'accento sulla necessità di avviare un cambio culturale e parlare di cooperazione;

per i motivi innanzi esposti, esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

si valutino con più realismo gli obiettivi, ancorché ambiziosi, del Documento triennale sia in ordine alla loro quantità, priorità, trasparenza e efficacia sia in relazione al personale sito in Agenzia, indubbiamente insufficiente;

con riferimento all'obiettivo numero 16 dell'Agenda 2030 e con l'intento di sciogliere un'inaccettabile contraddizione, si proceda a adottare una moratoria nella vendita di armamenti nei confronti di quei Paesi destinatari, contestualmente o meno, dei progetti italiani di cooperazione allo sviluppo;

al di là delle ipotesi di revisione dei criteri dell'Ocse, si proceda in ogni caso a scorporare dal calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo le risorse destinate alla gestione del fenomeno migratorio e dei suoi flussi in Italia, atteso il già ingente ammontare destinato in tal senso;

si provveda, nei prossimi documenti afferenti ad ogni iniziativa di cooperazione allo sviluppo, di qualsiasi tipo essi siano, a rispettare il dettato dell'articolo 4, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero di sostituire sia la locuzione «aiuto pubblico allo sviluppo» sia il suo acronimo APS, con la locuzione «cooperazione pubblica allo sviluppo» e relativo acronimo CPS, significando con ciò un deciso, anche se comprensibilmente lento, cambio nell'approccio culturale a tale fondamentale ambito.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 31 maggio 2017

Plenaria

749^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(968-A) PAGLIARI ed altri. – Norme in materia di domini collettivi

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo, atteso che le Commissioni riunite competenti nel merito hanno approvato solo proposte emendative sulle quali era stato espresso parere di nulla osta.

In relazione agli emendamenti, segnala, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.6, già espresso per l'esame in sede referente. Occorre altresì valutare la proposta 3.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA concorda con le valutazioni del relatore sul testo e sulla proposta emendativa 3.6. Quanto all'emendamento 3.100, ritiene che lo stesso abbia carattere ordinamentale.

Il RELATORE, alla luce degli elementi emersi, propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.6. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2770-A) ARRIGONI ed altri. – Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Comunica inoltre che non sono stati presentati emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il presidente TONINI osserva che la votazione ha avuto esito unanime.

(2093-A) Laura BOTTICI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di definire un tetto di spesa, come per tutte le altre Commissioni d'inchiesta già istituite, ancorché gli oneri siano a carico dei bilanci dei due rami del Parlamento. L'articolo 7, comma 2, infatti, non ne definisce alcuno.

Comunica inoltre che allo stato non sono stati presentati emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con le osservazioni della relatrice.

La RELATRICE propone dunque l'espressione di un parere così articolato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esami-

nato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 7, comma 2, sia fissato un limite alle spese di funzionamento della Commissione d'inchiesta.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(951 e 1082-A) Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore SANTINI (*PD*) ricorda che la Commissione bilancio si era già espressa sia sul testo che sugli emendamenti il 15 marzo 2016, segnala tuttavia che per quanto di competenza, appare necessario aggiornare la decorrenza temporale degli oneri e la relativa copertura in quanto riferita, appunto, all'anno 2016 ormai trascorso. Appare altresì opportuno sopprimere il comma 5 dell'articolo 1 in virtù delle modifiche apportate alla legge di contabilità e finanza pubblica in tema di clausole di monitoraggio e salvaguardia. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare sul testo.

Non vi sono altresì osservazioni sull'unico emendamento 1.100.

Il sottosegretario BARETTA concorda sulla necessità di aggiornare i riferimenti temporali e la formulazione relativa alle clausole di salvaguardia.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 1, comma 4, le parole: "a decorrere dal 2016" siano sostituite con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2017"; che le parole: "bilancio triennale 2016-2018" siano sostituite con le seguenti: "bilancio triennale 2017-2019" e che le parole: "per l'anno 2016" siano sostituite con le seguenti: "per l'anno 2017"; che all'articolo 1 sia soppresso il comma 5. Sull'emendamento 1.100 esprime parere non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 24 aprile n. 17, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati, con ogni probabilità perverrà al Senato nel corso della corrente settimana. Ove il disegno di legge fosse assegnato alla Commissione bilancio fa presente, sin d'ora, la necessità di tenere una seduta nella giornata di martedì 6 giugno prossimo, al fine di svolgere le relazioni e la fase della discussione generale. Il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno potrebbe collocarsi nella giornata di venerdì 9 giugno.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,25

Plenaria**750^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TONINI ricorda che nella giornata di ieri è stata trasmessa da parte del Governo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, sul testo approvato dalla Camera dei deputati, predisposta dal Ministero della giustizia e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Sono stati infatti evidenziati numerosi punti critici del testo, in relazione ai profili finanziari, che necessitano di chiarimenti. Risulta, pertanto, impossibile da parte della Commissione bilancio esprimere un parere compiutamente motivato che possa risolvere tali criticità. Fa presente, peraltro, che la Commissione giustizia, stante la particolare rilevanza del provvedimento e la delicatezza del tema trattato, intende terminare l'esame degli emendamenti presentati in quella sede. Ritiene tuttavia che, prima del conferimento del mandato al relatore da parte della Commissione giustizia, sarebbe auspicabile che il Governo, attraverso il necessario confronto tra le amministrazioni coinvolte, possa prospettare soluzioni che consentano di superare gli aspetti problematici indicati dalla Ragioneria generale, anche approfittando della sospensione dei lavori parlamentari, già prevista per la prossima settimana. Ciò, infatti, consentirebbe alla Commissione bilancio di potersi esprimere sia sul testo che sugli emendamenti e alla Commissione del merito di conferire il mandato al relatore per poter riferire all'Assemblea come previsto dal calendario dei lavori della medesima.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2603) CROSIO. – *Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

(Parere all'8^a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) comunica che è pervenuta, da parte della Ragioneria generale dello Stato, una nota che, in relazione alla proposta emendativa 1.27 (testo 2), propone l'espressione di un parere non ostativo condizionato all'introduzione di un criterio che nella determinazione delle tariffe preveda l'integrale copertura dei costi per la tenuta del registro ivi contemplato.

Quanto alla proposta 1.5 (testo 3), rende noto che manca ancora il parere della Ragioneria generale dello Stato. Propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla proposta 1.27 (testo 2), condizionato, ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di un criterio che nella determinazione delle tariffe preveda l'integrale copertura dei costi per la tenuta del registro.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti ad eccezione che sulla proposta 1.0.5 (testo 3), sulla quale il parere è sospeso.»

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa

(Parere alla 7^a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota tecnica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, da cui risulta che le proposte emendative 1.49/1 (testo 4), 1.101 (testo 2) e 1.112 (testo 2) sono prive di profili di onerosità. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sulle stesse.

Il relatore LAI (*PD*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.101 (testo 2), 1.49/1 (testo 4) e 1.112 (testo 2) esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (n. 411)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*), sulla scorta della nota depositata dal Governo, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative, nel presupposto che la destinazione dei proventi da

sanzioni, di cui all'articolo 6, comma 3, abbia carattere di neutralità finanziaria, stante la diversità di fattispecie rispetto alla precedente norma sanzionatoria, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992, che viene abrogata.».

La rappresentante del GOVERNO condivide la proposta illustrata dalla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere viene approvata dalla Commissione.

(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rettifica del parere già reso sul testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 3 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che, ad avviso del Governo, il parere contrario precedentemente espresso sul testo dalla Commissione bilancio potrebbe essere superato con l'accoglimento, da parte della Commissione di merito, degli emendamenti 2.2 (testo 3), 3.1 (testo 4) e 4.1 (testo 3), sui quali il parere è favorevole.

La relatrice ZANONI (PD), preso atto delle indicazioni della rappresentante del Governo, a rettifica del parere precedentemente espresso sul testo, propone l'approvazione del seguente: « La Commissione programmazione economica, bilancio, a rettifica del proprio precedente parere del 22 marzo 2017, esprime parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 2.2 (testo 3), 3.1 (testo 4) e 4.1 (testo 3).».

La Commissione approva la proposta di parere.

La relatrice ZANONI (PD) illustra quindi poi i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo. Per quanto di competenza, occorre valutare la proposta 4.100 (testo 2) nonché le proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4 3.5, 5.2, 5.3, 5.0.1, 5.0.1 (testo 2), 6.1, 6.1 (testo 2), 6.1 (testo 3), 6.2, 6.9, 7.1. Comporta maggiori oneri l'emendamento 5.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO propone l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 4.100 (testo 2). Propone, altresì, l'espressione di un parere non ostativo sulle proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4 3.5, 5.2, 5.3, 6.1, 6.1 (testo 2), 6.1 (testo 3) e 6.9. Il parere è con-

trario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.0.1, 6.2, 7.1 e 5.0.2. Sull'emendamento 5.0.1 (testo 2), propone, infine, l'espressione di un parere non ostativo condizionato alla trasformazione dell'obbligo ivi previsto nei commi 1 e 2 in facoltà.

La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario, propone l'espressione del seguente parere sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.0.1, 6.2, 7.1, 5.0.2.

Il parere non ostativo sull'emendamento 5.0.1 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire la parola: "partecipano" con le seguenti: "possono partecipare";

al comma 2, sostituire la parola: "elabora" con le seguenti: "può elaborare".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

La Commissione approva la proposta di parere.

(2258) Disposizioni in materia di conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato
(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° marzo.

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il nuovo testo unificato del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare se il nuovo articolato consenta di superare le problematiche finanziarie precedentemente emerse, con particolare riguardo al complesso di compiti attribuito alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dagli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10. Ad esse si fa fronte con il comando di alcune unità di personale secondo quanto prevede l'articolo 16, comma 1.

Occorre inoltre una valutazione sulla revisione della composizione della medesima autorità (articolo 14) e sulla relativa copertura (articolo 16).

Da ultimo risulta opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle previsioni dell'articolo 11 in materia di trattamento fiscale.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di intervenire sul provvedimento in una prossima seduta della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2323) ORELLANA ed altri. – Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Parere alla 13^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione della Commissione una nota tecnica sul testo e sugli emendamenti predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

La rappresentante del GOVERNO deposita una nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2807) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo alla Commissione bilancio della Camera dei deputati, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2808) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che preso atto delle modifiche introdotte nel testo in accoglimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di intervenire in una successiva seduta della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2809) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANTINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 1° giugno 2017, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 31 maggio 2017

Plenaria

495^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

indi del Vice Presidente
CARRARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 15,50.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario PIZZETTI ha la parola per la risposta all'interrogazione n. 3-03420. Osserva innanzitutto che l'attuale formulazione del comma 26 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 prevede che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto.

Alla luce delle previsioni rammentate il Dipartimento delle finanze ritiene che la soluzione prospettata nell'interrogazione non possa essere legittimamente percorsa in quanto al fine di verificare se nell'anno 2017 vi sia stato un aumento rispetto all'anno 2015, occorre confrontare i livelli di

aliquote, così come determinati nelle deliberazioni relative a ogni singolo tributo, e non già il gettito derivante, per ciascuno dei due anni, dalla manovra tributaria complessiva. Tale impostazione è stata comunicata al comune di Alpago, che sulla problematica aveva interpellato espressamente all'inizio dell'anno il Dipartimento stesso. Pertanto, conformemente alle disposizioni attualmente vigenti, in sede di determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2017, il Comune deve mantenere aliquote differenziate per ciascuno dei territori previgenti, nella stessa misura prevista per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 7 aprile 2014, n. 56, ovvero disporre la non applicazione dell'imposta sull'intero territorio del nuovo ente.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) replica, dichiarandosi parzialmente soddisfatta, particolarmente in ragione del ritardo con cui il Governo ha fornito la propria risposta. Rileva peraltro le difficoltà di carattere economico e finanziario alla base dei processi di fusione dei piccoli comuni. Sollecita a tale proposito una maggiore sollecitudine da parte del Governo ai fini dell'applicazione della normativa vigente.

Il sottosegretario PIZZETTI ha quindi la parola per la risposta all'interrogazione n. 3-03422. Ricorda in primo luogo che i 419 plichi, contenenti beni di varia natura e di diversa provenienza, depositati nei *caveau* di Banca d'Italia, dopo l'affidamento a quest'ultima del servizio di tesoreria centrale, a far data dal 1999, rappresentano formalmente depositi provvisori «a cauta custodia» in titoli e «valori diversi», che vengono costituiti dalle tesorerie su richiesta dell'autorità amministrativa, ovvero di quella giudiziaria. Gli stessi plichi, fino al 1998 erano stati custoditi presso la Direzione Generale del Tesoro. Con l'affidamento, poi, del servizio di tesoreria centrale alla Banca d'Italia, erano stati trasferiti a quest'ultima con modalità concordate. I verbali stilati in sede di trasferimento riportano la descrizione del contenuto dei plichi. Per alcuni dei beni custoditi sono stati emanati i provvedimenti di acquisizione al patrimonio dello Stato.

Sulla destinazione di parte dei beni, come già noto ed esposto dai senatori interroganti, si era espressa un'apposita Commissione interministeriale, costituita in data 10 marzo 1978. Nel corso dei propri lavori la Commissione aveva provveduto alla ricognizione degli oggetti, all'accertamento del loro valore storico-artistico e commerciale e alla prospettazione di destinazioni definitive. Dalla documentazione agli atti risulta che il Ministro delle finanze dell'epoca aveva condiviso le proposte della Commissione, poi riprese con un nuovo gruppo di lavoro costituito presso la Ragioneria generale dello Stato, che, in quanto titolare dei rapporti con la Banca d'Italia che gestisce la tesoreria statale, si occupò tra il 2005 e il 2006 della ricognizione di 63 plichi. In quella sede, si effettuò non solo la ricognizione dei depositi facenti parte dei fascicoli di Mussolini e dei gerarchi fascisti e del fascicolo di Casa Savoia ma anche di altri beni di interesse storico-documentario. È stata elaborata una corposa documentazione fotografica, con proposte, in alcuni casi, di una possibile de-

stinazione dei beni, tenendone in considerazione la relativa valorizzazione, nonché talune ipotesi di alienazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze stesso ha, allo stato, già avviato la procedura di verifica dell'interesse storico e culturale presso il Ministero dei beni culturali, che ha previsto l'inoltro di una richiesta di accredito *on-line* la quale, dopo qualche difficoltà procedurale, che ne ha provocato un rallentamento di mero carattere burocratico, risulta ora perfezionata con una richiesta di formalizzazione di un accordo interistituzionale mirato, tra l'altro, a velocizzare le procedure.

Già nel settembre 2016, rispondendo ad una interrogazione sul tema, il Governo ha, quindi, espresso la volontà di portare avanti le idonee iniziative per completare le procedure di verifica ai fini della definizione dell'inventario dei restanti beni, in modo da assicurare, a seconda della tipologia degli stessi, la loro fruizione e valorizzazione.

Per quanto riguarda, altresì, la predisposizione di un modello procedurale ed organizzativo per valutare una definitiva collocazione dei beni in questione, richiesta dai senatori interroganti, gli uffici del Ministero hanno già enucleato proposte tecniche ora in fase di valutazione ed approfondimento.

Per quanto riguarda, infine, l'eventuale richiesta della Banca d'Italia per la ripresa dell'attività di ricognizione, al momento non risulta pervenuta alcuna richiesta nel merito.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) replica, dichiarando la propria parziale soddisfazione, rilevando come la risposta fornita dal sottosegretario Pizzetti abbia in gran parte ribadito uno stato di fatto già ampiamente noto, caratterizzato dalla carenza di collaborazione fra le amministrazioni competenti. Chiede quindi al Governo l'impegno a portare avanti l'opera lasciata in sospeso nel periodo 2005-2006, tenendo conto che i relativi costi saranno certamente compensati dal valore storico del materiale rinvenibile, nonché dalla possibilità di alienare parte dei beni.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva a sua volta l'importanza di un impegno comune sulla questione oggetto dell'interrogazione appena svolta, peraltro oggetto di un'ampia attenzione da parte dei mezzi di informazione.

Dà quindi la parola al rappresentante del Governo per lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-03176.

Il sottosegretario PIZZETTI precisa che il decreto ministeriale 1° settembre 1995 disciplina i rapporti tra strutture pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi trasfusionali, demandando ad apposite convenzioni la gestione dei rapporti tra le strutture e rinviando alle disposizioni del decreto ministeriale 22 novembre 1993 in merito alle tariffe da applicare per l'erogazione del servizio, ivi comprese quelle relative al personale medico coinvolto. Nel caso di servizio fornito nell'ambito di una specifica convenzione, l'eventuale corresponsione di emolumenti al personale dipen-

dente del Servizio sanitario nazionale, oltre che essere espressamente prevista nella medesima convenzione, dovrebbe avvenire a fronte dello svolgimento di prestazioni mediche erogate in regime di attività libero professionale, ai sensi dell'articolo 55 del CCNL dell'8 giugno 2000 della dirigenza medico-veterinaria. Tali prestazioni, svolte da personale medico e sanitario in regime di attività libero professionale, ai sensi della disposizioni legislative e contrattuali vigenti, devono essere preventivamente autorizzate dalla direzione dell'ente di appartenenza e devono essere svolte al di fuori dell'orario di servizio.

Non risultano pervenute notizie sulla situazione esposta dagli interroganti, mentre l'ultima verifica effettuata dai servizi ispettivi di finanza pubblica presso l'Azienda sanitaria di Latina risale al 2009: in tale occasione, la problematica oggetto dell'interrogazione non ha costituito materia oggetto di rilievi. Sarà valutato, comunque, in accoglimento della richiesta dei senatori interroganti, l'inserimento dell'Azienda tra gli enti destinatari di verifica amministrativo-contabile da parte dei servizi ispettivi.

L'organo interno di controllo della ASL di Latina precisa che la percentuale del 20 per cento, prevista nel decreto ministeriale del 1° settembre 1995, non è individuata quale compenso extra da destinare al personale, ma quale contributo alle spese di funzionamento generale della struttura trasfusionale. Le somme in favore del personale spettano, infatti, se e in quanto l'attività venga svolta al di fuori dell'orario di servizio (previa autorizzazione e regolamentazione aziendale). E tale autorizzazione è intervenuta con la delibera n. 137 dell'8 marzo 2013. Sulla base del contenuto della stessa, risultano ad oggi accantonati nel bilancio aziendale (fondo oneri da liquidare al personale dipendente) 623.882,77 euro (anni 2012-2016), allo stato non oggetto di liquidazione. Nel mese in corso è stata condivisa con il personale della struttura interessata la proposta di delibera per la regolamentazione dell'attività di cui trattasi, relativa all'anno 2017. Sulla base dei criteri ivi contenuti potrà valutarsi la definizione degli anni 2012-2016, condizionata all'effettuazione, da parte del personale, dell'attività straordinario relativa agli anni in questione. Per gli anni precedenti al 2012, invece, nessun accantonamento è stato disposto in bilancio a causa dell'assenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

I ricavi sono stati contabilizzati sul conto «altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati» dei bilanci di competenza, che saranno oggetto di allineamento con i conti di cassa per il calcolo delle effettive riscossioni.

In considerazione dell'evoluzione normativa nel settore trasfusionale, pur non essendo espressamente previsto dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219 il rinnovo del decreto del 1995, è stato ritenuto necessario aggiornare i contenuti dello schema tipo di convenzione attraverso l'accordo Stato-Regioni, approvato nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio scorso. Nel nuovo schema tipo di convenzione non è più previsto il contributo del 20 per cento sui prezzi di cessione del sangue ed emocomponenti tra servizi sanitari. Infatti, a differenza delle tariffe preceden-

temente stabilite, già l'accordo Stato-Regioni del 20 ottobre 2015, aveva definito i prezzi unitari di cessione sulla base di una reale e complessa rilevazione e analisi dei costi effettivamente sostenuti.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) si dichiara soddisfatto, riservandosi di approfondire i dati forniti, al fine di una completa valutazione degli aspetti contabili della questione oggetto dell'interrogazione.

Il presidente Mauro Maria MARINO, dopo aver ringraziato per la disponibilità il sottosegretario Pizzetti, grazie al quale è stato possibile lo svolgimento delle interrogazioni di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi dieci minuti dopo la conclusione dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

Plenaria

496^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (n. 417)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LUCHERINI (*PD*), nel riferire sugli aspetti di competenza, rileva in primo luogo che l'articolo 62, comma 1, istituisce il Fondo unico nazionale finalizzato ad assicurare il finanziamento stabile dei Centri di servizio per il volontariato. Il Fondo è alimentato da contributi annuali obbligatori delle fondazioni di origine bancaria.

Il comma 5 individua i contributi integrativi deliberati dall'Organismo nazionale di controllo e i contributi volontari. In relazione ai contributi, il comma 6 riconosce, a decorrere dall'anno 2018, un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino a 15 milioni per l'anno 2018 e 10 milioni per gli anni successivi. L'agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile a intermediari bancari e finanziari.

L'articolo 67 consente alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato che svolgano attività sulla base di progetti o risultino affidatarie di servizi di interesse generale in regime di convenzioni con le pubbliche amministrazioni di beneficiare, delle forme di agevolazione creditizia o di garanzie già previste dalle norme vigenti in favore di cooperative e loro consorzi.

L'articolo 77, per favorire il finanziamento delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore qualificati fiscalmente come non commerciali ed iscritti all'apposito Registro, consente agli istituti di credito di emettere specifici titoli di solidarietà, su cui non applicano le commissioni di collocamento.

Il comma 4 specifica le caratteristiche delle obbligazioni, dei titoli di debito e dei certificati di deposito.

Il comma 5 dispone che gli emittenti possano erogare una somma non inferiore allo 0,60 per cento dell'ammontare nominale collocato dei titoli ad uno o più enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi del comma 6 gli emittenti devono destinare una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli, al netto dell'eventuale erogazione liberale di cui al comma precedente ad impieghi a favore degli enti non commerciali del Terzo settore.

Ai sensi del comma 7, per accedere alla speciale disciplina agevolativa di cui ai commi 8-13, gli emittenti devono rispettare le previsioni relative alle erogazioni liberali e di destinazione della raccolta in favore degli enti del Terzo settore.

L'articolo 78 prevede, al comma 1, che i soggetti gestori dei portali *on-line* che intervengono nel pagamento degli importi percepiti dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, operano sugli stessi importi una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l'aliquota prevista per i titoli di Stato. Il comma 2 specifica che per i soggetti che non svolgono attività d'impresa gli importi percepiti attraverso i portali costituiscono redditi di capitale.

L'articolo 79 dispone l'applicazione agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, del regime fiscale previsto dal Titolo X del codice in esame. Agli stessi enti si applicano inoltre le norme del TUIR relative all'IRES, in quanto compatibili. Sono inoltre forniti criteri dettagliati per determinare la natura commerciale o non commerciale degli enti.

L'articolo 80 introduce un regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore.

L'articolo 81 prevede un credito d'imposta per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti enti.

L'articolo 82 reca disposizioni relative al trattamento fiscale, con l'applicazione di ulteriori benefici non previsti dalle previgenti norme tributarie. Tali agevolazioni si applicano agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali. Tra l'altro, le disposizioni in esame prevedono specifiche forme di esenzione dai tributi immobiliari per gli immobili utilizzati per attività istituzionali, nonché agevolazioni in materia di imposizione indiretta su atti e trasferimenti immobiliari.

L'articolo 83 introduce una disciplina unitaria per deduzioni e detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore non commerciali e di cooperative sociali.

L'articolo 84 elenca una serie di attività che, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerate non commerciali se svolte dalle organizzazioni di volontariato senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato. La norma, inoltre, esenta dall'IRES i redditi degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciale.

L'articolo 85 disciplina il regime tributario delle associazioni di promozione sociale, iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, in sostanziale continuità con le norme vigenti (articolo 148 del TUIR e legge 7 dicembre 2000, n. 383), con alcuni interventi di aggiornamento e razionalizzazione.

L'articolo 86 prevede la possibilità di applicare un regime forfettario, con contabilità semplificata, per le attività commerciali esercitate, a condizione di non superare il limite di ricavi di 130.000 euro nel periodo d'imposta precedente.

L'articolo 87 introduce una disciplina specifica relativa agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili per le attività degli enti del Terzo settore.

L'articolo 88 concerne alcune agevolazioni fiscali. Esso richiama l'articolo 82, commi 7 e 8, dello schema, relativo alla concessione delle riduzioni o esenzioni dal pagamento di tributi che enti locali e Regioni possono deliberare, nonché alle riduzioni o esenzioni dall'imposta regionale sulle attività produttive. Fa inoltre richiamo all'articolo 85, commi 2 e 4, relativo alla qualificazione di operazioni non commerciali ai fini delle imposte sui redditi.

L'articolo 89 reca molteplici previsioni di coordinamento con la normativa vigente, per lo più di carattere fiscale.

L'articolo 94, comma 1, menziona i poteri dell'amministrazione finanziaria nell'esercizio autonomo delle attività di controllo. L'amministrazione finanziaria può disconoscere la spettanza del regime fiscale di favore derivante dall'iscrizione al Registro unico qualora riscontrasse viola-

zioni. Peraltro, l'ufficio dell'amministrazione finanziaria preposto agli accertamenti ha l'obbligo di invitare l'ente a comparire per fornire dati e notizie di rilievo, pena la nullità dei suoi provvedimenti. Il comma 2 assegna all'amministrazione finanziaria l'incarico di trasmettere al Registro unico ogni elemento utile ai fini delle valutazioni concernenti eventuali cancellazioni dal Registro stesso.

All'articolo 102, con la lettera *c*) del comma 2, è abrogato l'articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi, secondo il quale per le ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, e che i proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Per mezzo della lettera *d*) del comma 2 si abrogano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 266 del 1991, le quali stabiliscono che: le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà non sono considerate cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini IVA; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente fini di solidarietà; i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini IRPEG e ILOR, qualora sia documentato il loro totale impiego per fini istituzionali.

La norma abrogata dalla lettera *e*) del comma 2 è l'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 417 del 1991. Tale articolo dispone che alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991, la quale reca disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche. A tali enti potranno applicarsi le norme fiscali di cui allo schema di decreto in esame, contestualmente all'iscrizione nel Registro unico nazionale.

La lettera *f*) del comma 2 abroga il comma 31 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2004, il quale applica anche alle associazioni operanti nei settori della musica, del teatro e della danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro le disposizioni della legge n. 398 del 1991 e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche. Anche in tal caso si applicheranno le nuove norme in materia recate dallo schema di decreto legislativo.

La lettera *g*) del comma 2 abroga gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 2000. Il primo equipara le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati. Il secondo, relativo all'imposta sugli intrattenimenti, prescrive che le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile. In luogo degli articoli abrogati dovrebbero applicarsi gli articoli 85 e 86 dello schema in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 419)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Esame e rinvio.)

La relatrice PEZZOPANE (PD) osserva in primo luogo che i soggetti destinatari del riparto del cinque per mille sono: enti del volontariato e ONLUS, università e istituti universitari, enti e istituzioni di ricerca scientifica, enti della ricerca sanitaria, comuni e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI. A queste categorie il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ha aggiunto il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

L'articolo 3 enuclea finalità e soggetti destinatari delle scelte dei contribuenti, in continuità con la disciplina vigente. Il comma 1, lettera a), sostituisce tuttavia il riferimento vigente a organizzazioni di volontariato, ONLUS, associazioni e fondazioni riconosciute operanti nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria con una formulazione che contempla gli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale, in conseguenza dell'assetto posto dalla menzionata legge n. 106.

L'articolo 4 demanda a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri modalità e termini per l'accesso al riparto del cinque per mille, nonché per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti o per la pubblicazione degli elenchi annuali. Viene peraltro confermato il carattere permanente dell'iscrizione negli elenchi.

L'articolo 5 riguarda il riparto e l'erogazione, la cui disciplina di dettaglio è rinviata al decreto di cui all'articolo precedente. In particolare dovrà essere individuato l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti dalle scelte effettuate e le modalità di riparto dell'inopinato. La mancata o tardiva comunicazione dei dati necessari per il versamento comporta la decadenza dal beneficio. Le relative somme, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, incrementeranno la dotazione del Fondo per il riparto del cinque per mille per l'anno successivo.

L'articolo 6 è volto a rendere più veloci le procedure di erogazione. Non sono infatti in considerazione per il riparto le dichiarazioni dei redditi integrative.

L'articolo 7 conferma il divieto di utilizzo delle somme percepite per la copertura di spese per la realizzazione di campagne pubblicitarie volte a promuovere la destinazione del contributo. A titolo sanzionatorio è previsto il recupero della quota di contributo utilizzata in violazione del divieto.

L'articolo 8 obbliga i beneficiari a redigere e trasmettere all'amministrazione erogatrice un rendiconto e una relazione illustrativa su destinazione e utilizzo del contributo. Un ulteriore obbligo consiste nella pubblicazione nel proprio sito *web* degli importi percepiti e del relativo rendiconto.

Le amministrazioni erogatrici sono obbligate a pubblicare sul proprio sito *web* entro 90 giorni dall'erogazione l'elenco dei beneficiari con indi-

cazione dei relativi importi, insieme con il *link* al rendiconto pubblicato sul sito del beneficiario.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) ritiene opportuno un chiarimento circa gli effetti dell'articolo 5 in relazione alla previsione di un importo minimo erogabile, con riferimento alle quote che non verrebbero versate ai beneficiari indicati dai contribuenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO propone alla Commissione di sconvocare la seduta delle ore 14 di domani. Propone inoltre alla Commissione di tornare a riunirsi nella giornata del 13 giugno, facendo riferimento anche all'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017.

Dopo un breve dibattito, con interventi dei senatori CARRARO (*FI-PdL XVII*) e Gianluca ROSSI (*PD*) e della senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*), la Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente Mauro Maria MARINO avvisa che la seduta già convocata alle ore 14 di domani non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 20,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 31 maggio 2017

Plenaria**366^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2772) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendoci iscritti in discussione generale, il relatore TOCCI (PD) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo prende la parola il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*), sottolineando l'importanza dei progetti di ricerca oggetto del disegno di legge di ratifica. Lamenta tuttavia che nella Convenzione sull'impianto *laser* europeo non si faccia riferimento al Programma nazionale della ricerca (PNR), che dovrebbe invece rivestire a suo avviso una valenza strategica, anche per gli impegni che l'Italia assume a livello internazionale. Avrebbe pertanto ritenuto necessario un approfondimento su tale aspetto, tanto più che sulle

infrastrutture di ricerca il PNR non prevede di fatto risorse aggiuntive. Afferma infatti che non è ben chiaro quali siano i finanziamenti già presenti nel bilancio e se tale infrastruttura di ricerca sia menzionata nel PNR.

Pur prendendo atto con favore del coinvolgimento del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), rileva criticamente la mancanza dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), presso il quale lavorano gruppi di ricerca in settori affini a quello della suddetta Convenzione. Ad ogni modo data l'altissima valenza scientifica dei progetti oggetto del disegno di legge di ratifica, ribadisce il voto favorevole del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore.

(560) PALERMO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Parere alle Commissioni 1^a e 3^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendoci interventi in discussione generale, il relatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede chiarimenti sul parere, non ritenendo opportuno inserire l'osservazione in tema di programmazione televisiva dato che non risulta questa la sede appropriata.

Si associa il senatore MARIN (*FI-PdL XVII*).

Il PRESIDENTE segnala che l'osservazione contenuta nello schema di parere richiama l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, relativo alla programmazione televisiva, che incide in effetti sono parzialmente sulle competenze della Commissione, quantomeno in termini di pluralità dell'offerta culturale.

Il relatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) conferma che l'articolo 4 del disegno di legge rappresenta una novità del testo in esame rispetto ad altre proposte in materia. L'osservazione inserita nello schema di parere ha dunque lo scopo di assicurare l'arricchimento culturale attraverso la diffusione di programmi anche in lingua tedesca nella provincia autonoma di Trento.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) nel ritenere che la formulazione dell'osservazione sia alquanto ambigua, pone un problema di metodo, atteso che essa esula dalle competenze della Commissione e sarebbe dunque stato preferibile inserirla nella premessa.

Il PRESIDENTE ribadisce ha l'osservazione è attinente al provvedimento, nella misura in cui richiama l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, rubricato «Programmazione televisiva». Reputa comunque che, benché il tema non sia di stretto interesse, esso incida su profili culturali.

Il relatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel caso in cui si registri convergenza sul tema, si dichiara disponibile a riformulare l'osservazione, chiarendo che il problema riguarda le minoranze germanofone che devono essere a suo avviso tutelate.

Qualora invece vi fosse un problema politico sotteso a tale contrarietà, si prefigurerebbero scenari a suo giudizio del tutto diversi.

Il PRESIDENTE suggerisce di riformulare l'osservazione esplicitando l'attinenza al disegno di legge di ratifica e invitando le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di prevedere la diffusione dei programmi in lingua tedesca.

Il senatore LIUZZI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) avanza l'ipotesi di aggiungere la parola: «anche».

Il relatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riformula conseguentemente lo schema di parere.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) dà atto al relatore di aver recepito le richieste avanzate e giudica importante il recepimento della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Dichiaro quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) tiene a precisare di essere favorevole sul piano del merito, negando perciò qualsiasi presunto boicottaggio nei confronti delle minoranze linguistiche. Afferma infatti che la tutela delle minoranze linguistiche è un elemento politico condiviso. Nel ritenere chiarito l'equivoco, dichiara il voto favorevole della propria parte politica.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) specifica al relatore che da parte del suo schieramento non vi è nessuna contrarietà nel merito. Puntualizza tuttavia che, data la particolare sensibilità dimostrata verso una specifica lingua minoritaria, si sarebbe aspettata una analoga attenzione nei confronti di altre lingue arcaiche o minoritarie, diffuse in alcune zone d'Italia, atteso che anch'esse fondano l'identità culturale. Ritiene invece che aver menzionato solo una di tali lingue possa porre la Commissione in una posizione per certi versi criticabile. Nonostante ciò, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, nella consapevolezza però che sono stati inseriti dei «distinguo» nello schema di parere.

Il senatore LIUZZI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) concorda con la senatrice Montevecchi, sottolineando la valenza globale della Carta per preservare le radici e le tradizioni linguistiche, soprattutto nei confronti degli idiomi di nicchia. Ritene perciò a sua volta che lo schema di parere finisca per svilire il portato universale della Carta. Dichiarò comunque il voto favorevole del suo schieramento, condividendo gli obiettivi del disegno di legge di ratifica.

Il relatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) nega di aver rivolto accuse di «boicottaggio politico», precisando invece di aver percepito un ampio accordo, rispetto al quale si è dichiarato disponibile a chiarire meglio il testo. Spiega dunque le ragioni dell'osservazione prevista dallo schema di parere, rilevando che a breve sarà rinnovata la convenzione con la Rai, nell'ambito della quale può essere richiesta la tutela di particolari lingue germanofone, tenuto conto che ciò già è previsto nella provincia di Bolzano. Precisa peraltro di essere a conoscenza delle altre minoranze linguistiche presenti nel Paese, le quali tuttavia non hanno attualmente un analogo trattamento. Fa notare infatti che nelle province autonome di Trento e Bolzano si registra una situazione ufficiale di bilinguismo, non presente in altre aree.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con una osservazione del relatore, come riformulato, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE registra che la Commissione si è espressa all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa

(459) Emilia Grazia DE BIASI. – Legge quadro sullo spettacolo dal vivo

(1116) Laura BIANCONI. – Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Fasiolo ha sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo Partito Democratico.

Informa quindi che la Commissione bilancio non ha ancora reso il parere su alcune riformulazioni che insistono sui commi 3 e 4 dell'articolo unico del disegno di legge. Propone pertanto di procedere nelle votazioni dell'emendamento recante un articolo aggiuntivo, l'1.0.1, e dei relativi subemendamenti, su cui la relatrice e il Governo hanno espresso ieri i pareri, nonché nelle votazioni delle proposte emendative che insistono sui commi

1 e 2 dell'articolo unico, su cui la relatrice e il Governo sono chiamati a rendere i rispettivi pareri.

Conviene la Commissione.

Posti distintamente in votazione, i subemendamenti 1.0.1/1 e 1.0.1/2 sono respinti dalla Commissione.

Per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.0.1/3 prende la parola la senatrice MONTEVECCHI (M5S), la quale ritiene che prevedere consultazioni periodiche anche tramite *conference call* potrebbe rappresentare un elemento di modernità, attraverso cui sarebbe peraltro possibile assicurare una periodicità più ravvicinata.

La relatrice DI GIORGI (PD), pur condividendo nel merito le considerazioni della senatrice Montavecchi, ritiene inopportuna una simile specificazione nel disegno di legge.

Posto ai voti, il subemendamento 1.0.1/3 non è approvato.

La senatrice BLUNDO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 1.0.1/4, domandando quale sia la periodicità delle consultazioni con i rappresentanti dei settori professionali interessati.

La relatrice DI GIORGI (PD) fa presente che tale questione sarà sicuramente affrontata nello statuto del Consiglio superiore dello spettacolo, trattandosi di temi organizzativi che esulano dal contenuto della legge.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 1.0.1/4, 1.0.1/5, 1.0.1/6 (identico alle proposte 1.0.1/7 e 1.0.1/8), 1.0.1/9, 1.0.1/10 (identico all'1.0.1/11 e 1.0.1/12), 1.0.1/13 e 1.0.1/14.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 1.0.1/15, ritenendo doveroso esplicitare dei criteri di trasparenza. A tal fine, la proposta mira ad assicurare la pubblicità del *curriculum* di tutti i componenti del Consiglio superiore prima della nomina, in modo da permettere agli operatori interessati di valutarne le competenze ed eventualmente avanzare segnalazioni. Reputa infatti che il tema delle competenze sia ancora di attualità e che la proposta emendativa avrebbe infatti rappresentato un segnale di inversione di tendenza.

La relatrice DI GIORGI (PD) afferma che la trasparenza può essere assicurata attraverso la pubblicazione dei *curricula* dei componenti successivamente alla nomina, e non in fase antecedente ad essa, in quanto ciò costituirebbe a suo avviso un'interferenza nelle prerogative del Governo. Assume dunque l'impegno a sollecitare l'Esecutivo affinché ciò venga realizzato, tenuto conto che la pubblicazione *ex post* rappresenta comun-

que uno strumento di controllo delle competenze dei membri del Consiglio superiore.

Con separate votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 1.0.1/15, 1.0.1/16 (identico a 1.0.1/17 e 1.0.1/18) e 1.0.1/19.

Per dichiarazione di voto di astensione sull'emendamento 1.0.1 prende la parola il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*), il quale non ritiene sufficientemente rappresentata la comunità degli operatori del settore all'interno del Consiglio superiore dello spettacolo. Ravvisa infatti una preponderanza dei membri di nomina governativa, mentre erano stati presentati emendamenti per riequilibrare la composizione dell'organo. Dopo aver sottolineato le funzioni propositive e consultive del Consiglio superiore, lamenta l'ampio squilibrio nella sua rappresentanza che rischia di non dar voce a tutti gli orientamenti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 è approvato dalla Commissione.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si procederà alle votazioni delle proposte emendative che insistono sui commi 1 e 2 dell'articolo 1.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) esprime un parere favorevole sugli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.3 (identico a 1.4), 1.5 (identico a 1.6, 1.7 e 1.8), mentre invita a ritirare gli emendamenti 1.9 e 1.10, altrimenti il parere è contrario. Manifesta poi un avviso favorevole sugli identici emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15, nonché sull'1.16 e 1.17. Invita poi a ritirare l'1.18, manifestando un avviso contrario sull'1.19.

Quanto all'1.20 prospetta una riformulazione che aggiunga al capoverso lettera *b*) le parole «anche attraverso lo strumento di programma» e sopprima la lettera *b*). Invita poi a ritirare gli identici emendamenti 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 1.25 e 1.26.

Alla luce della riformulazione proposta sull'1.20, suggerisce di accantonare temporaneamente l'1.27/1 (testo 2), su cui il parere sarebbe favorevole, che insiste sullo stesso oggetto. Esprime indi parere contrario sui subemendamenti 1.27/2 e 1.27/3, mentre il parere è favorevole sul subemendamento 1.27/7, la cui eventuale approvazione potrebbe a suo giudizio assorbire le proposte 1.27/6, 1.27/8 e 1.27/9.

Manifesta un avviso favorevole anche sui subemendamenti 1.27/10, 1.27/11, 1.27/12 e 1.27/14, raccomandando l'approvazione della proposta emendativa 1.27. Il parere è invece contrario sul subemendamento 1.27/13, così come sugli emendamenti 1.29, 1.30, 1.32, 1.34 e 1.35.

Dopo aver espresso parere favorevole sull'1.36, manifesta contrarietà sull'1.37, nonché sugli identici emendamenti 1.38, 1.39 e 1.40. Si esprime invece con favore sull'emendamento 1.42, dichiarando contrarietà sull'1.43. Quanto all'1.45 (testo 2) si esprime in senso positivo purchè le parole «sottoscritte dall'Italia» siano sostituite dalla seguente «applica-

bili». Ove venisse accolta tale riformulazione sarebbe di fatto assorbito il suo emendamento 1.44.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA esprime un parere conforme a quello della relatrice.

Dopo che la senatrice Elena FERRARA (PD) ha sottoscritto l'1.1 (testo 2), esso è approvato dalla Commissione.

La Commissione approva altresì gli identici emendamenti 1.3 e 1.4, con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15.

Il PRESIDENTE fa notare che tale votazione ha registrato l'unanimità.

Le senatrici Elena FERRARA (PD) e MONTEVECCHI (M5S) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 1.9 e 1.10.

La Commissione approva altresì gli emendamenti 1.16 e 1.17.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) non accede alla richiesta di ritiro e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'1.18, lamentando che fino ad ora non ci sia stata adeguata attenzione da parte delle Istituzioni verso le professionalità degli artisti e dei tecnici.

Posto ai voti, l'emendamento 1.18 è respinto, mentre l'1.19 risulta decaduto.

Il PRESIDENTE fa presente che ove fosse accolta la riformulazione proposta dalla relatrice in merito all'emendamento 1.20, gli identici emendamenti 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24 risulterebbero assorbiti. Invita tuttavia a valutare tale proposta di riformulazione anche alla luce del subemendamento 1.27/1 (testo 2), che insiste su un ambito analogo.

Su richiesta della relatrice DI GIORGI (PD), il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.

A seguito di un breve approfondimento, il PRESIDENTE comunica che la relatrice reputa preferibile la formulazione dell'1.27/1 (testo 2).

La relatrice DI GIORGI (PD) invita quindi i presentatori degli emendamenti 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24 a ritirare le rispettive proposte, onde confluire sul subemendamento 1.27/1 (testo 2).

Dopo che il senatore VICECONTE (*AP-CpE-NCD*) ha sottoscritto l'1.20, esso viene ritirato dal senatore CONTE (*AP-CpE-NCD*), il quale aggiunge la propria firma al subemendamento 1.27/1 (testo 2).

Anche la senatrice BLUNDO (*M5S*) ritira l'1.22 e aggiunge la propria firma al subemendamento 1.27/1 (testo 2).

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) insiste invece per la votazione dell'1.21, che viene respinto dalla Commissione.

L'emendamento 1.23 risulta decaduto.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) ritira l'1.24.

Con separate e successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.25 e 1.26, mentre approva il subemendamento 1.27/1 (testo 2).

Posti distintamente in votazione, sono respinti i subemendamenti 1.27/2 e 1.27/3.

Dopo che la senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) ha sottoscritto la proposta 1.27/7, essa è posta ai voti ed approvata, con conseguente assorbimento degli identici subemendamenti 1.27/6, 1.27/8 e 1.27/9.

Con successive votazioni, la Commissione approva altresì i subemendamenti 1.27/10, 1.27/11 e 1.27/12, mentre respinge l'1.27/13.

Il subemendamento 1.27/14, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

L'emendamento 1.27, come modificato dall'approvazione dei subemendamenti, è posto in votazione e approvato dalla Commissione.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.29, 1.30, 1.32, 1.34 e 1.35.

Dopo che la senatrice Elena FERRARA (*PD*) ha sottoscritto l'emendamento 1.36, esso è approvato dalla Commissione.

In esito a successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.37 e 1.38 (identico all'1.39 e 1.40).

Dopo che la senatrice Elena FERRARA (*PD*) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 1.42, esso è posto ai voti e approvato dalla Commissione, mentre l'1.43 risulta respinto.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) sottoscrive l'emendamento 1.45 (testo 2) e lo riformula in un testo 3, pubblicato in allegato, nel senso indicato dalla relatrice.

L'emendamento 1.45 (testo 3) è posto ai voti e approvato dalla Commissione.

La relatrice DI GIORGI (*PD*), considerato che la materia della fruizione dei contenuti dello spettacolo da parte delle persone con disabilità è stata già affrontata nell'emendamento 1.45 (testo 3), ritira l'1.44.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1349-B) MARCUCCI ed altri. – Iniziativa per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) ricorda di aver prospettato la possibilità di richiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, rinunciando contestualmente alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti. Chiede dunque l'orientamento dei Gruppi su tali proposte.

Il senatore LIUZZI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) dichiara l'assenso del proprio Gruppo al trasferimento in sede deliberante. Chiede tuttavia di consentire la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, atteso che potrebbe essere riaffrontata la tematica della dichiarazione di monumento nazionale per la cella del carcere di Turi in cui fu rinchiuso Antonio Gramsci, già oggetto di esame in altre sedi.

Il PRESIDENTE prende atto di tale richiesta e propone di fissare a lunedì 5 giugno, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il senatore CONTE (*AP-CpE-NCD*) si dichiara favorevole al trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur ritenendo assurdo che occorra una legge per celebrare tali personaggi, giudica necessario procedere speditamente e dunque annuncia il consenso del suo Gruppo al trasferimento alla sede deliberante.

Anche la senatrice Elena FERRARA (*PD*) si dichiara favorevole al trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, precisando che avrebbe ritenuto preferibile rinunciare alla fissazione di un termine per presentare emendamenti.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) domanda se per la sede deliberante sia prevista la pubblicità dei lavori attraverso il resoconto stenografico. Si dichiara comunque favorevole al passaggio in sede deliberante.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) e il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) manifestano il consenso dei rispettivi Gruppi al passaggio in sede deliberante.

Il PRESIDENTE risponde alla senatrice Montavecchi precisando che in base all'articolo 33, comma 1, del Regolamento, per le sedute in sede deliberante è previsto il resoconto stenografico. Fa presente poi che acquisirà l'orientamento dei Gruppi non presenti in merito alla proposta di trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2772**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò che esso reca la ratifica di due trattati internazionali: la Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto *laser* europeo a elettroni liberi a raggi X e il Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF);

valutato con favore il progetto *European X-Ray Free Electron Laser (XFEL)*, che rientra nel Progetto internazionale TESLA per lo sviluppo di un grande acceleratore per la fisica delle particelle elementari;

ritenuto positivo il coinvolgimento degli enti di ricerca italiani nel progetto XFEL, nella prospettiva di consolidare e rafforzare il polo di ricerca e di innovazione del Paese;

considerato che il Protocollo di adesione consentirà alla Federazione russa di far parte del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), che rappresenta uno dei centri di ricerca più importanti al mondo nell'ambito della fisica della materia condensata, della biologia molecolare e della scienza dei materiali;

esaminato il contenuto del disegno di legge di ratifica, che reca anche norme per la partecipazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) alla società incaricata della costruzione e dell'esercizio dell'impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 560

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò che il disegno di legge autorizza la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, redatta in seno al Consiglio d'Europa, aperta alla firma a Strasburgo nel novembre 1992 e sottoscritta dall'Italia il 27 giugno 2000;

considerato che:

– la Carta mira a proteggere le lingue regionali o minoritarie e a promuovere il loro utilizzo al fine di salvaguardare l'eredità e le tradizioni culturali europee, nonché il rispetto della volontà dei singoli di poter usare tali lingue;

– la Carta, che consta di un Preambolo e di 23 articoli, impegna gli Stati a promuovere le lingue regionali o minoritarie esistenti sul loro territorio, sancendo il rispetto dell'area geografica di diffusione di ciascuna di tali lingue e la necessità di una loro promozione, orale e scritta, nella vita pubblica e privata attraverso adeguati mezzi di insegnamento e studio, nonché scambi internazionali qualora alcune delle lingue regionali o minoritarie siano usate anche in altri Stati in forma identica o affine;

valutato il contenuto del disegno di legge che menziona tra le lingue protette, oltre a quelle previste dalla legge n. 482 del 1999, per quanto applicabili, anche le lingue delle minoranze *Rom* e *Sinti* (articolo 3), e include una norma di salvaguardia a tutela delle eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli (articolo 5);

esaminati in particolare gli articoli 8 e 12 della Carta, riguardanti rispettivamente l'insegnamento nonché le attività e infrastrutture culturali;

tenuto conto dell'esigenza di tutelare la diversità linguistica dei territori;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

1. in merito all'articolo 4 del disegno di legge sulla programmazione televisiva, si suggerisce di prevedere la diffusione nella Provincia Autonoma di Trento di programmi anche in lingua tedesca oltreché in lingua ladina, nell'ottica di favorire la più ampia offerta culturale per quel territorio e per le minoranze germanofone ivi esistenti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 560

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò che il disegno di legge autorizza la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, redatta in seno al Consiglio d'Europa, aperta alla firma a Strasburgo nel novembre 1992 e sottoscritta dall'Italia il 27 giugno 2000;

considerato che:

– la Carta mira a proteggere le lingue regionali o minoritarie e a promuovere il loro utilizzo al fine di salvaguardare l'eredità e le tradizioni culturali europee, nonché il rispetto della volontà dei singoli di poter usare tali lingue;

– la Carta, che consta di un Preambolo e di 23 articoli, impegna gli Stati a promuovere le lingue regionali o minoritarie esistenti sul loro territorio, sancendo il rispetto dell'area geografica di diffusione di ciascuna di tali lingue e la necessità di una loro promozione, orale e scritta, nella vita pubblica e privata attraverso adeguati mezzi di insegnamento e studio, nonché scambi internazionali qualora alcune delle lingue regionali o minoritarie siano usate anche in altri Stati in forma identica o affine;

valutato il contenuto del disegno di legge che menziona tra le lingue protette, oltre a quelle previste dalla legge n. 482 del 1999, per quanto applicabili, anche le lingue delle minoranze *Rom* e *Sinti* (articolo 3), e include una norma di salvaguardia a tutela delle eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli (articolo 5);

esaminati in particolare gli articoli 8 e 12 della Carta, riguardanti rispettivamente l'insegnamento nonché le attività e infrastrutture culturali;

tenuto conto dell'esigenza di tutelare la diversità linguistica dei territori;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

1. in merito all'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, relativo alla programmazione televisiva, si invita a valutare la possibilità di prevedere anche la diffusione nella Provincia Autonoma di Trento di programmi in lingua tedesca oltretutto in lingua ladina, nell'ottica di favorire la più ampia offerta culturale per quel territorio e per le minoranze germanofone ivi esistenti.

**EMENDAMENTO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2287-BIS**

Art. 1.

1.45 (testo 3)

GOTOR, GRANAIOLA

Al comma 2 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis*) riconoscimento della più ampia fruizione dello spettacolo dal vivo, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 340

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 31 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 182

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO DEL CONSORZIO COCIV SULL'ANDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL COMPLETAMENTO DEL TERZO VALICO DEI GIOVI

Plenaria

316^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale dell'Amministratore straordinario del Consorzio COCIV, svolta oggi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sull'andamento dei lavori relativi al completamento del Terzo

Valico dei Giovi, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2603) CROSIO. – *Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. – *Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

(2545) Manuela GRANAIOLO. – *Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il relatore RANUCCI (*PD*), a integrazione dei pareri formulati nelle precedenti sedute, al fine di tenere conto di alcune segnalazioni pervenute dal Garante della Privacy, invita a riformulare la proposta 1.20 (testo 2), sopprimendo, al primo periodo, la parola «anche».

Il sottosegretario GIACOMELLI si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa suo l'emendamento 1.20 (testo 2) e accoglie l'indicazione del relatore, riformulando l'emendamento in un nuovo testo, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione Bilancio non ha ancora espresso il parere su alcuni degli emendamenti rimanenti, anche per l'esigenza di acquisire alcuni chiarimenti sui profili finanziari dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, in attesa del prescritto parere della Commissione Bilancio.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che il rappresentante del Gruppo delle Autonomie ha fatto conoscere il suo assenso alla richiesta di trasferimento

in sede deliberante dell'esame del disegno di legge n. 2603, una volta concluso in sede referente. Pertanto, alla luce dei consensi già espressi dagli altri Gruppi, salvo diverso avviso, si procederà quanto prima a formalizzare la richiesta alla Presidenza del Senato.

Il senatore SONEGO (*Art.1-MDP*), a nome del suo Gruppo, esprime forti riserve su tale richiesta di trasferimento dell'esame alla sede deliberante. Pur valutando favorevolmente il merito del disegno di legge, ritiene tuttavia che la richiesta dovrebbe essere inserita in una programmazione complessiva dei lavori della Commissione, che tenga conto di tutte le priorità e delle istanze di tutti i Gruppi parlamentari.

Il PRESIDENTE ricorda che tali questioni sono affrontate normalmente nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. In particolare, la proposta di trasferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 2603 è stata più volte discussa e su di essa si è finora registrato un ampio consenso da parte dei vari Gruppi.

Il senatore FILIPPI (*PD*) osserva che in Commissione si è sempre avuto un clima di grande collaborazione tra le varie forze politiche. La richiesta del passaggio in sede deliberante è stata oggetto di confronto e di una intesa in Ufficio di Presidenza che ha definito le priorità per la programmazione dei lavori.

Il disegno di legge in questione ha registrato un'ampia convergenza ed è per tale ragione che si è ritenuto possibile avanzare la richiesta della sede deliberante. Tuttavia, se vi sono opinioni diverse o ripensamenti da parte di alcuni Gruppi, pur rammaricandosi di tale circostanza, ritiene che si debba ovviamente procedere all'esame in Assemblea, senza alcuna forzatura.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) si unisce alle considerazioni del senatore Filippi. Sottolinea anch'egli il clima di collaborazione costruttiva, pur nelle diverse posizioni politiche, che si è sempre registrato in Commissione su alcuni provvedimenti di particolare rilevanza, come la riforma del codice degli appalti e il disegno di legge n. 2603. Auspica quindi che, da parte del senatore Sonogo, vi sia un ripensamento, per consentire a questo disegno di legge un *iter* il più possibile celere.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) concorda con le valutazioni dei colleghi Filippi e Cioffi e auspica che tutte i provvedimenti per i quali si è richiesto il trasferimento in sede deliberante, sulla base di un consenso trasversale tra le forze politiche, possano procedere speditamente.

Il senatore SONEGO (*Art.1-MDP*) concorda sull'esigenza di evitare forzature, ma sottolinea che l'intesa raggiunta in Ufficio di Presidenza sulla programmazione dei lavori aveva individuato priorità ben precise, che sembrano ora essere state superate. Esprime in particolare riserve sul-

l'utilità di alcune audizioni svolte recentemente dalla Commissione, come quella del Sindaco di Fiumicino sulla crisi di Alitalia.

Il PRESIDENTE sottolinea che anche l'audizione del Sindaco di Fiumicino è stata discussa e approvata dall'Ufficio di Presidenza. D'altra parte, poiché nel Comune di Fiumicino vi sono ben 5.000 persone che rischiano il posto di lavoro a causa della crisi di Alitalia, è del tutto logico che il Sindaco si faccia carico di rappresentare tale problema presso le Istituzioni, peraltro sulla base di un mandato unanime di tutto il Consiglio comunale.

Il senatore CERVellini (*Misto-SI-SEL*) concorda pienamente con i colleghi, mentre contesta la posizione del senatore Sonego. La richiesta di deliberante sul disegno di legge n. 2603 è stata ampiamente condivisa, per l'importanza che si attribuisce a tale provvedimento.

Per quanto riguarda l'audizione del Sindaco di Fiumicino, ritiene che essa sia stata di grande interesse, avendo fornito informazioni e proposte concrete per la risoluzione della crisi di Alitalia che sono invece mancate da parte di altri soggetti deputati, anche nel Governo. Evidenzia che la proposta formulata dal Sindaco di Fiumicino è stata approvata all'unanimità da tutto il Consiglio comunale, nel quale sono rappresentate le forze politiche più disparate. D'altra parte, la crisi e il rilancio di Alitalia non possono assolutamente essere considerate un problema solo locale, ma di livello strategico per tutto il sistema Paese e nessuno può sentirsi autorizzato a minimizzarne la portata.

Il PRESIDENTE, preso atto delle resultanze del dibattito, si riserva di valutare di sottoporre la questione dell'esame del disegno di legge n. 2603 ad un prossimo Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2603**Art. 1.****1.20 (testo 3)**

BONFRISCO, CROSIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro di cui al comma 1. Altresì, in deroga alla facoltà di cui al periodo precedente, gli iscritti al registro di cui al comma 1, possono revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 31 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 357

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,10

AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 411 (INDICAZIONE OBBLIGATORIA IN ETICHETTA DI SEDE E INDIRIZZO STABILIMENTO DI PRODUZIONE)

Plenaria

256^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 13,15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (n. 411)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il presidente FORMIGONI (*AP-CpE-NCD*) in qualità di relatore, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore RUTA (*PD*) prende atto positivamente dei contenuti dello schema, suggerendo tuttavia nell'osservazione relativa all'articolo 5 di sostituire l'invito a rimodulare l'apparato sanzionatorio in senso diminutivo con quello a meglio proporzionare il medesimo.

Esprime altresì perplessità sull'opportunità di prorogare il termine dilatorio di cui all'articolo 8 da 6 a 12 mesi.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) ritiene che l'osservazione relativa all'articolo 3 dovrebbe essere integrata introducendo l'obbligo di indicazione del luogo di coltivazione ovvero di provenienza delle materie prime agricole.

Il senatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) chiede a sua volta chiarimenti sull'osservazione relativa all'articolo 6 sulla destinazione di tutti i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) fa presente che l'osservazione relativa all'articolo 6 interviene sulla destinazione dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie indirizzando l'utilizzo integrale degli stessi al miglioramento delle attività di controllo e vigilanza dei Ministeri competenti, anziché del 50 per cento come stabilito dal comma 3 dell'articolo 6.

Quanto al termine dilatorio di cui all'articolo, 8 fa presente che l'efficacia della novella a decorrere da un anno anziché dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore viene incontro alle difficoltà di adeguamento che le imprese agroalimentari potrebbero incontrare.

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP-CpE-NCD*) alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito propone un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Fa presente che la modifica introdotta nel nuovo schema riguarda l'osservazione relativa all'articolo 5 nel senso dell'invito al Governo a rimodulare e meglio proporzionare l'apparato sanzionatorio.

Quanto alle osservazioni svolte dal senatore Amidei, precisa che nel testo all'esame della Commissione si fa riferimento allo stabilimento di produzione e a quello di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati, che sono nozioni distinte da quella di provenienza della materia prima delle produzioni agroalimentari.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di parere proposto dal relatore così come da ultimo riformulato.

Osserva a sua volta, rispetto ai rilievi emersi nel corso del dibattito come la definizione di stabilimento di produzione o di confezionamento sia diversa da quella di origine della materia prima dei prodotti agroalimentari. Vi sono infatti anche prodotti alimentari miscelati con materie prime di diversa origine e pertanto con più ingredienti differenti.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione dello schema di parere come da lui riformulato in qualità di relatore.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) preannuncia l'astensione, ritenendo il provvedimento in sé condivisibile, ma ribadendo come a suo avviso avrebbe dovuto farsi riferimento nello stesso anche alla nozione di provenienza degli alimenti.

Il senatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) preannuncia il voto favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone quindi in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni come da ultimo da lui riformulato in qualità di relatore.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'audizione informale odierna di rappresentanti di Federsalus (Associazione nazionale produttori e distributori prodotti salutistici) sull'atto del Governo n. 411 (indicazione obbligatoria in etichetta di sede e indirizzo stabilimento di produzione), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 411

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, tenuto conto delle audizioni svolte e delle osservazioni espresse dalle Commissioni consultate,

ritenuto che l'obiettivo di fornire ai consumatori la più ampia e dettagliata informazione sulle caratteristiche e sulla provenienza degli alimenti sia da perseguire senza che esso si traduca in un possibile strumento di elusione di tale normativa e, in sostanza, in uno svantaggio competitivo per le produzioni agroalimentari italiane (in assenza di un obbligo uniforme a livello di Unione europea);

ritenuto che la clausola di mutuo riconoscimento vada applicata tenendo conto degli accordi vigenti;

ritenuto che occorra espletare le procedure di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche previste dalla direttiva (UE) 2015/1535,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1:

occorre chiarire che le disposizioni del decreto legislativo non si applicano ai prodotti vitivinicoli, la cui disciplina già prevede l'obbligo dell'indicazione in etichetta dello stabilimento;

all'articolo 2:

occorre precisare le definizioni di «preimballaggio» e di «confezionamento»;

all'articolo 3:

occorre specificare che l'obbligo riguarda l'indicazione di entrambi gli stabilimenti, di produzione e di confezionamento, se diversi;

all'articolo 5:

occorre rimodulare in senso diminutivo l'apparato sanzionatorio tenendo conto della gravità delle condotte e della possibilità di diffida e pagamento in misura ridotta;

all'articolo 6:

occorre destinare tutti i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al miglioramento dell'efficienza dei controlli e al contrasto delle frodi alimentari;

all'articolo 8:

occorre ampliare il termine dilatorio da 180 giorni a 12 mesi.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 411**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

tenuto conto delle audizioni svolte e delle osservazioni espresse dalle Commissioni consultate,

ritenuto che l'obiettivo di fornire ai consumatori la più ampia e dettagliata informazione sulle caratteristiche e sulla provenienza degli alimenti sia da perseguire senza che esso si traduca in un possibile strumento di elusione di tale normativa e, in sostanza, in uno svantaggio competitivo per le produzioni agroalimentari italiane (in assenza di un obbligo uniforme a livello di Unione europea);

ritenuto che la clausola di mutuo riconoscimento vada applicata tenendo conto degli accordi vigenti;

ritenuto che occorra espletare le procedure di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche previste dalla direttiva (UE) 2015/1535,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1:

occorre chiarire che le disposizioni del decreto legislativo non si applicano ai prodotti vitivinicoli, la cui disciplina già prevede l'obbligo dell'indicazione in etichetta dello stabilimento;

all'articolo 2:

occorre precisare le definizioni di «preimballaggio» e di «confezionamento»;

all'articolo 3:

occorre specificare che l'obbligo riguarda l'indicazione di entrambi gli stabilimenti, di produzione e di confezionamento, se diversi;

all'articolo 5:

occorre rimodulare e meglio proporzionare l'apparato sanzionatorio tenendo conto della gravità delle condotte e della possibilità di diffida e pagamento in misura ridotta;

all'articolo 6:

occorre destinare tutti i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al miglioramento dell'efficienza dei controlli e al contrasto delle frodi alimentari;

all'articolo 8:

occorre ampliare il termine dilatorio da 180 giorni a 12 mesi.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 358

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 13,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 31 maggio 2017

Plenaria

336^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(320) DI BIAGIO ed altri. – Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

(1389) DE CRISTOFARO. – Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 aprile 2015.

Il relatore ASTORRE (PD) presenta e illustra un nuovo testo per il disegno di legge n. 320, adottato dalla Commissione come testo base per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato.

Propone, inoltre, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, da riferire al nuovo testo NT1, alle ore 12 di mercoledì 14 giugno.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 320**

NT1

IL RELATORE

CAPO I

ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze amministrative delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti.

2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; le attività subacquee si distinguono in due differenti settori, con finalità diverse:

a) lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici, regolamentati dal capo II;

b) servizi subacquei di carattere ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati dal capo III.

2. Le attività svolte nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché quelle svolte nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché le attività iperbariche svolte nell'ambito di strutture sanitarie ed ospedaliere sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza. Al fine di tenere conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative esistenti, sono assicurate specifiche modalità di applicazione della normativa di cui alla presente legge da parte delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di ricerca scientifica, ambientale e archeologica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, nonché delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 10 agosto 1991, n. 266, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, emanato, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Comitato di cui all'articolo 15 della presente legge.

CAPO II

OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE E IPERBARICHE

Art. 3.

(Definizioni)

1. Sono operatori subacquei e iperbarici professionali coloro i quali compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, marittime e non, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.

2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.

Art. 4.

(Qualifiche professionali ed ambiti operativi)

1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per operatore tecnico subacqueo, di seguito definito con l'acronimo OTS, colui il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso apposito *iter* formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondità e pressione variabile, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione termica e sistemi ed attrezzature per la respirazione di gas compressi. Si intende operatore tecnico iperbarico, di seguito definito con l'acronimo OTI, colui che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero colui il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso apposito *iter* formativo, è in grado di manovrare ed utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, vengano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche.

2. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 avviene per le seguenti qualifiche professionali:

a) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri;

b) operatore di alto fondale, che effettua immersioni anche oltre i 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;

c) operatore tecnico iperbarico, di seguito definito con l'acronimo OTI, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero colui il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso apposito *iter* formativo, è in grado di manovrare ed utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, vengano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche.

Art. 5.

(Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali)

1. Il registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto ai sensi del decreto ministeriale 13 gennaio 1979 assume la denominazione di registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali.

2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel registro di cui al comma 1 di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività svolta come OTS e OTI, come definiti ai sensi dell'articolo 4.

3. L'iscrizione nei registri di cui al comma 1 consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e nell'ambito europeo.

Art. 6.

(Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali)

1. Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:

a) la maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altri Stati membri dell'Unione europea. Possono richiedere l'iscrizione anche i cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della disciplina nazionale in materia di immigrazione;

c) titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;

d) avere conseguito l'attestato di qualificazione professionale al termine di corsi effettuati, sia direttamente dagli assessorati regionali preposti alla formazione professionale ed aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, sia da scuole o centri di formazione professionale, del pari aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, autorizzati dalle regioni territorialmente competenti;

e) in alternativa rispetto a quanto previsto alla lettera d), aver conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato;

f) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico, nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico del Ministero della salute in servizio presso gli uffici USMAF-SASN o da centri e servizi di medicina iperbarica delle aziende ASL, delle aziende ospedaliere o delle strutture universitarie provviste delle necessarie autorizzazioni regionali per la specifica attività o da ufficiale medico appartenente alle forze armate che abbia conseguito l'abilitazione e/o specializzazione alla medicina subacquea o anche da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o medico diplomato da master universitario di II livello in medicina subacquea ed iperbarica, entrambi in possesso anche di certificazione di livello *II D DMAC/EDTC med*, purché eserciti in regime di convenzione o accreditamento con il SSN, di seguito denominato «medico subacqueo».

g) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena superiore ai tre anni oppure per un delitto contro la fede pubblica che pre-

veda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione professionale per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 è valido solo se legalmente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato.

Art. 7.

(Sorveglianza sanitaria e ricorso avverso gli accertamenti medico-sanitari)

1. La persistenza dei requisiti fisici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), è condizione per l'esercizio della professione di operatore subacqueo o iperbarico.

2. Ciascun operatore deve essere sottoposto, a totale carico suo o dell'impresa di lavoro subacqueo, a visita medica dettagliata per l'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica, effettuata secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *f*) da parte dei medici del Ministero della salute in servizio presso gli uffici USMAF-SASN o da ufficiale medico appartenente alle forze armate che abbia conseguito l'abilitazione e/o specializzazione alla medicina subacquea o anche da un medico subacqueo in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale;

3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta la sospensione della validità abilitativa del libretto di cui all'articolo 9 e conseguentemente dell'attività relativa sino alla successiva regolarizzazione della posizione dell'interessato.

Art. 8.

(Libretto personale operatori subacquei e iperbarici)

1. Ciascun operatore subacqueo ed iperbarico deve dotarsi di un libretto personale di seguito definito con l'acronimo LP. L'onere del rilascio e della tenuta del LP è esclusivamente a carico dell'operatore subacqueo ed iperbarico o dell'impresa di lavoro subacqueo.

Nel LP devono essere annotate in lingua italiana e inglese:

a) la qualifica professionale;

b) l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;

c) l'idoneità medica con l'indicazione dei contatti del medico certificatore;

d) l'ambito di qualifica professionale basso fondale, alto fondale o saturazione è consentito inserire denominazioni di specializzazioni eventualmente possedute o acquisite nel corso degli anni tramite corsi professionali, aggiornamenti professionali, *stage* professionalizzanti, apprendi-

stato presso aziende ed imprese, sostenuti in Italia ed all'estero. Gli attestati di qualifica acquisiti all'estero devono essere legalmente riconosciuti dallo Stato ove sono conseguiti;

e) le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della massima profondità raggiunta, o la data di inizio e fine nel caso di immersioni che superino le ventiquattro ore di durata complessiva;

f) i periodi di compressione in camera iperbarica;

g) l'autorizzazione annuale allo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche da parte del compartimento marittimo competente, in caso di lavoratore autonomo;

h) la vidimazione autografa da parte del datore di lavoro o di un suo rappresentante delle singole immersioni o compressioni in camera iperbarica, o dal committente, in caso di lavoratore autonomo;

i) la descrizione sommaria del lavoro eseguito;

l) gli eventuali infortuni.

2. Il LP di cui al comma 1, conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vidimato agli operatori subacquei ed iperbarici dal compartimento marittimo competente.

3. L'operatore è tenuto a portare con sé il libretto in ogni occasione in cui sia chiamato a svolgere prestazioni professionali ed è tenuto ad esibirlo, in qualunque momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo sul rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro ed alle autorità di pubblica sicurezza svolgenti funzioni di polizia terrestre e marittima.

4. Il LP deve essere presentato, a cura dell'interessato, a cadenza annuale al compartimento marittimo competente al fine di rinnovare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, previo superamento dell'esame di idoneità psico-fisica.

5. In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti una interruzione dell'attività lavorativa, l'operatore deve consegnare il LP al datore di lavoro, affinché questi provveda, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte dei medici del Ministero della salute in servizio presso gli uffici USMAF-SASN, o da ufficiale medico appartenente alle forze armate che abbia conseguito l'abilitazione e/o specializzazione alla medicina subacquea o anche da un medico subacqueo, all'annotazione dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso trattasi di lavoratore autonomo, l'annotazione sul LP è effettuata dai medici del Ministero della salute in servizio presso gli uffici USMAF-SASN, o da ufficiale medico appartenente alle forze armate che abbia conseguito l'abilitazione e/o specializzazione alla medicina subacquea o anche da un medico subacqueo, che attesta altresì il ripristino dei requisiti di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività lavorativa.

6. Il LP sarà trattenuto dal datore di lavoro, nel caso trattasi di lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro e sarà ri-

consegnato all'operatore interessato a presentazione da parte di questi di certificazione medica attestante il ripristino del requisito di idoneità psico-fisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa.

Art. 9.

(Obblighi e sanzioni)

1. Il LP deve essere esibito ai funzionari della sanità marittima o alle competenti autorità marittime che ne fanno richiesta. Il LP deve essere aggiornato annualmente dal compartimento marittimo che lo ha vidimato, il quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno.

2. L'omessa presentazione del LP su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o iperbarica fino all'atto della regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente.

3. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge in assenza della regolare vidimazione del LP è punito con un'ammenda da 1.000 a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

4. In caso di recidiva del reato di cui al comma 3 del presente articolo sono disposti la cancellazione dal registro di cui all'articolo 5 nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, e l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

5. L'inosservanza di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 comporta la cancellazione dal registro e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro.

6. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione dell'ammenda di cui ai commi 4 e 5 l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

7. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di operatori OTS e OTI regolarmente in possesso dei requisiti previsti dal presente capo e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

8. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 7 comporta, nei confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi cantieri, la decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e l'ammenda da 5.000 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.

9. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere iscritti nel registro di cui all'articolo 5, sono puniti con un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

10. In caso di recidiva del reato di cui al comma 11 sono disposti l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro e l'arresto da sei a dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 10.

(Norme di sicurezza)

1. Le imprese subacquee ed iperbariche per poter operare necessitano dei seguenti requisiti:

a) un sistema di gestione della sicurezza, con procedure che garantiscano il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità alla legislazione vigente in materia e il rispetto dell'ambiente nonché delle prescrizioni stabilite dalla presente legge.

b) un sistema di gestione della qualità, in conformità alle norme comunitarie;

c) stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche;

2. Le procedure operative, sia per quanto riguarda la gestione delle risorse umane, sia per quanto riguarda l'utilizzo di attrezzature subacquee ed iperbariche e mezzi nautici di supporto sono svolte, secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Art. 11.

(Osservanza delle capacità operative previste dai gradi categoriali)

1. Gli OTS e gli OTI non possono svolgere attività subacquee ed iperbariche diverse da quelle specificamente corrispondenti ai rispettivi livelli di qualifica.

Art. 12.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, ad istituire, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato tecnico

per le attività subacquee e iperbariche, che ha il compito di proporre le norme tecniche relative a:

- a) le procedure operative per il lavoro subacqueo;
- b) le procedure operative per il supporto iperbarico alle attività subacquee professionali
- c) le procedure di emergenza per le attività subacquee e per le connesse attività iperbariche;
- d) la formazione e qualificazione professionale;
- e) le attrezzature e gli equipaggiamenti;
- f) la medicina subacquea ed iperbarica;
- g) le norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei ed attività iperbariche connesse.

2. Il Comitato di cui al comma 1 ha facoltà di avvalersi di esperti di comprovata esperienza, maturata nel settore dei lavori subacquei.

3. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di analizzare ed aggiornare lo stato dell'arte relativo alle attività subacquee ed iperbariche professionali, con particolare riferimento alle procedure e tecniche più qualificate ed accreditate presso le imprese e gli organismi certificatori di rilevanza nazionale ed internazionale.

4. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

- a) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c) un rappresentante del Ministero della salute;
- d) un rappresentante dell'INAIL;
- d) un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni;
- e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- f) il rappresentante medico per l'Italia nell'*European Diving technology Committee* (EDTC).

5. Le competenze del Comitato di cui al comma 1 sono limitate alle figure degli OTS e degli OTI.

6. All'istituzione e al funzionamento del comitato di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati.

7. La durata dell'incarico dei componenti del Comitato di cui al comma 1 è di quattro anni ed è rinnovabile.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta, sulla base della proposta del co-

mitato tecnico, uno o più decreti contenenti le norme tecniche nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 13.

(Assicurazione per infortunio e responsabilità civile per i lavoratori autonomi)

1. L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale dipendente delle imprese di lavoro subacqueo e iperbarico gestita dall' INAIL, è esteso anche agli operatori subacquei e iperbarici che svolgono attività lavorativa in forma autonoma.

2. L'attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolta in maniera autonoma dagli operatori di cui al comma 1 è, altresì, subordinata alla stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento di tale attività.

CAPO III

ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE

Art. 14.

(Definizioni)

1. Per immersione subacquea ricreativa si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate in mare o acque interne, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a escursioni subacquee libere o guidate, allo studio dell'ambiente e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando le limitazioni, le procedure e gli *standard* operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le attività subacquee di tipo agonistico, regolamentate da CONI, e quelle indirizzate alle persone disabili, regolamentate dalle rispettive organizzazioni.

2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 del presente articolo nonché al comma 2 lettera e) dell'articolo 15 a cui l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico-pratico.

3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a persone singole o a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.

4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo:

a) assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi di persone;

b) accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, in possesso di brevetto.

5. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro che offrono supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo, che hanno la disponibilità di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.

6. Sono organizzazioni didattiche subacquee le imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo, certificate ISO 24801 (1-2-3) e ISO 24802 (1-2), in corso di validità. Le organizzazioni non in possesso delle certificazioni di cui al periodo precedente, qualora dispongano di *standard* ad esse allineati, devono comunque conseguire le certificazioni ISO 24801 (1-2-3) e ISO 24802 (1-2) entro due anni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

Art. 15.

(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea)

1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta, su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria:

a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;

b) all'interno delle organizzazioni senza scopo di lucro;

c) in modo autonomo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in

conformità alle previsioni della disciplina nazionale in materia di immigrazione;

c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

d) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;

e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da un'organizzazione didattica esclusivamente da un'organizzazione didattica certificata ISO 24801 (1-2-3) e ISO 24802 (1-2), come specificato nel precedente articolo 14, comma 6;

f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro d'immersione o dalle associazioni o organizzazioni nel quale la guida o istruttore esercita la propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione;

g) copertura assicurativa per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, che svolgano attività di guida o istruttore, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte;

h) certificato medico annuale di idoneità in armonia con quanto richiesto dalle organizzazioni didattiche, nel rispetto di quanto disposto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 dicembre 2012, n. 189.

3. I brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del comma 2, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e come requisito utile, laddove richiesto per incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, e delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dalle istituzioni museali. I punteggi di credito o di merito sono stabiliti dalle singole Amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento.

Art. 16.

(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo)

1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione presso la CCIAA;

b) partita IVA;

- c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
- d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
- e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di sicurezza e pronto soccorso effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee, sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e al decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni;
- f) copertura assicurativa di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 15.

2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e di istruttori in regola con i requisiti di cui all'articolo 15, comma 2.

Art. 17.

(Organizzazioni senza scopo di lucro)

1. Ai fini dell'esercizio delle attività le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) atto costitutivo registrato e statuto;
 - b) codice fiscale;
 - c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
 - d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
 - e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso, prevedendosi, a tale fine, che i corsi in materia di sicurezza e pronto soccorso, effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e al decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni;
 - f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

Art. 18.

(Uso delle denominazioni)

1. La denominazione di «centro di immersione e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese ed organizzazioni senza scopo di lucro che hanno i requisiti di cui agli articoli 16 e 17.

2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

Art. 19.

(Norme di Sicurezza)

1. I requisiti per i fornitori di servizi per l'immersione subacquea ricreativa sono stabiliti dalle regole di buona tecnica ISO 24801 (1-2-3)/UNI EN 14153 (1-2-3), relativamente all'addestramento dei subacquei, e UNI 24802 (1-2)/UNI EN 14413 (1-2), relativamente alla formazione degli istruttori, mentre i servizi per le immersioni guidate, organizzate e la fornitura dell'attrezzatura, nelle immersioni garantite dai centri di immersione, sono stabiliti secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma ISO 24803/UNI EN 14467.

2. I soggetti di cui agli articoli 15 e 16 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi.

3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni o delle inefficienze rilevate, alla temporanea sospensione dell'attività e al sequestro delle attrezzature.

Art. 20.

(Sanzioni relative alle autorizzazioni)

1. Chiunque effettui lavori subacquei ed iperbarici connessi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14 o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge e relative norme di attuazione e di igiene e sicurezza é punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Chiunque non esibisca all'autorità marittima competente l'autorizzazione dal compartimento marittimo competente ovvero pur presentando tale autorizzazione non si attiene a quanto in essa prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed é punito con l'ammenda da 500 a 2.500 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

3. In caso di recidiva del reato le autorità dispongono il sequestro delle attrezzature e degli impianti utilizzati nella esecuzione dei lavori.

4. Per quanto attiene all'esercizio della professione di Istruttore e guida, le organizzazioni didattiche, gli istruttori o le guide subacquee che non operano in ottemperanza rispettivamente al comma 6 dell'articolo 14 e al comma 2 dell'articolo 15 decadono da tali titoli e sono sospesi dal praticare l'attività per un anno, se recidivi le autorità disporranno la sospensione per 10 anni.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 31 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 98

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO SULL'IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (N. 974)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 99

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO SULL'IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (N. 974)

Plenaria**321^a Seduta**

Presidenza del Presidente

SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI rivolge un caloroso benvenuto alla senatrice Fucksia, entrata a far parte della Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE annuncia che la documentazione riferita all'affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale) e consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi oggi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE preannuncia che, in relazione al calendario dei lavori del Senato stabilito dall'ultima Conferenza dei Capigruppo, nella prossima settimana la Commissione non terrà seduta.

La Commissione prende atto.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) dà conto delle preoccupazioni sorte negli stabilimenti FCA Auto a seguito delle dichiarazioni dell'amministratore delegato Marchionne su una riduzione nella produzione di motori diesel. Chiede che il problema sia trattato in Commissione alla presenza del rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE, nell'assicurare che le tematiche sollevate dal senatore Barozzino saranno affrontate quanto prima dalla Commissione, sollecita il rappresentante del Governo ad acquisire tutte le informazioni necessarie.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 419)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SACCONI invita la relatrice Spilabotte ad approfondire i meccanismi di riparto della parte del cinque per mille su cui i contribuenti non esprimono la propria preferenza, tenuto conto della genericità dell'Atto del Governo.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*), dopo aver precisato le differenze tra gli istituti del cinque per mille e dell'otto per mille, afferma che non è previsto alcun criterio di riparto per i contribuenti che non abbiano effettuato scelte espresse.

Il senatore LEPRI (*PD*) precisa che la definizione dei criteri di riparto del cinque per mille dei redditi dei contribuenti che non esprimono una scelta è rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al momento tale quota di redditi viene ripartita in proporzione ai soggetti più beneficiati. Ritieni che questo criterio debba essere ripensato e soprattutto che non si possa rimettere a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri di riparto.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione un quadro dettagliato sulla destinazione del cinque per mille, ritenendo che, in assenza di una scelta espressa del contribuente, le somme possano essere assorbite dalla fiscalità generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, convocata per domani alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 31 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 269

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,10

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 2801 E CONNESSI (DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)*

Plenaria

454^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 16,10.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE, rivolto un saluto di benvenuto al senatore Di Giacomo, comunica che questi è divenuto componente della Commissione, mentre il senatore Romano ha cessato di fare parte della stessa.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante la disciplina delle modalità applicative dell'articolo 1, commi da 82 a 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili (n. 416)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Esame e rinvio)

La PRESIDENTE(PD) relatrice riferisce sullo schema di regolamento in titolo.

Si tratta – fa anzitutto rilevare – di uno schema di regolamento di delegificazione sui profili finanziari e contabili in materia di mobilità sanitaria internazionale. Lo schema è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha demandato ad un regolamento governativo di delegificazione – su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome – la definizione delle modalità applicative delle norme in materia, poste dai commi da 82 a 84 del medesimo articolo 1 della legge n. 228, nonché la determinazione delle relative procedure contabili.

Dopo aver segnalato che sullo schema è stata sancita l'intesa nella suddetta sede della Conferenza permanente, nella seduta del 22 dicembre 2016, ricorda che i citati commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge n. 228 prevedono che: le partite debitorie e creditorie derivanti dalla mobilità sanitaria internazionale siano imputate alle regioni (o alle province autonome); le funzioni e gli oneri in materia di assistenza sanitaria indiretta dei cittadini italiani all'estero e dei loro familiari (funzioni ed oneri concernenti i rimborsi di tali spese sanitarie) siano trasferiti alle regioni a statuto ordinario (per le regioni a statuto speciale e le province autonome, si provvede, come specifica il successivo comma 85, con apposite norme di attuazione, in conformità ai rispettivi statuti).

Passa quindi a illustrare l'articolato.

L'articolo 1 dello schema specifica l'oggetto del provvedimento. In via di sintesi: l'articolo 2 del medesimo concerne l'imputazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie inerenti all'assistenza diretta, resa all'estero in favore degli iscritti al Servizio sanitario nazionale ovvero resa in Italia in favore di soggetti assistiti – come servizio sanitario – da un Paese estero; l'articolo 3 riguarda le procedure amministrative per i rimborsi in favore dei cittadini italiani e dei loro familiari relativi alle prestazioni di assistenza sanitaria indiretta ad essi prestata in altri Paesi nonché l'imputazione finanziaria dei medesimi rimborsi; i commi da 1 a 9 dell'articolo 4 concernono l'imputazione finanziaria dei costi inerenti all'assistenza sanitaria diretta, resa all'estero in favore dei cittadini italiani e dei loro familiari sulla base di specifiche convenzioni, stipulate dallo Stato italiano con strutture o medici di altri Paesi, nonché dei costi inerenti al-

l'assistenza sanitaria resa all'estero in favore dei lavoratori frontalieri; il comma 10 dello stesso articolo 4 concerne l'imputazione finanziaria delle spese per alcune fattispecie di trasferimento dell'infermo e di un eventuale accompagnatore (in Italia o da una località estera all'altra); l'articolo 5 reca norme finali e transitorie.

Più in dettaglio, la disciplina di cui all'articolo 2 attua il principio posto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dai citati commi 82 e 83 dell'articolo 1 della legge n. 228, secondo cui l'imputazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie inerenti all'assistenza diretta, resa all'estero in favore degli iscritti al Servizio sanitario nazionale ovvero resa in Italia in favore di soggetti assistiti – come servizio sanitario – da un Paese estero, fa capo alle regioni ed alle province autonome e, tramite esse, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti (ovvero, per le partite creditorie, ai bilanci delle aziende le cui strutture abbiano erogato le prestazioni sanitarie al soggetto assistito da Paese estero).

I commi 1, 4 e 5 del presente articolo 2 mutuano tali disposizioni, specificando che i costi connessi alla mobilità sanitaria in oggetto restano a carico dello Stato, qualora essa concerna un soggetto assistito dal Servizio sanitario nazionale e non residente in Italia.

L'ambito della mobilità sanitaria in oggetto – come esplicita il comma 1 – concerne gli Stati membri dell'Unione europea, gli altri Paesi dello Spazio economico europeo, la Svizzera ed i Paesi con i quali si siano conclusi accordi in materia di assistenza sanitaria.

Le partite debitorie e creditorie sono rappresentate dalle fatture inerenti alle prestazioni di assistenza sanitaria in esame (comma 2).

Il comma 6 demanda ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome la definizione dell'imputazione dei costi in ipotesi residuali, in cui non è possibile l'applicazione meccanica del criterio della residenza in Italia o all'estero. Nell'ambito di tale rinvio ad un accordo in sede di Conferenza possono rientrare, tra l'altro, le situazioni relative ai soggetti titolari di pensione, corrisposta dallo Stato italiano o da istituti previdenziali italiani, che, trasferendo all'estero la propria residenza, restano a carico, come assistenza sanitaria, dell'azienda sanitaria locale di ultima residenza in Italia.

I commi 7, 8 e 13 stabiliscono le modalità per la determinazione, per ciascuna regione, in sede di ripartizione delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale, degli acconti relativi alle partite debitorie e creditorie in oggetto e dei successivi conguagli. Queste modalità non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome che non partecipino al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale; riguardo a tali enti, il terzo, il quarto periodo ed il quinto periodo del comma 11 ed il comma 12 prevedono che: in caso di un saldo algebrico negativo (nella mobilità sanitaria in oggetto), essi provvedano al versamento del relativo importo in favore del bilancio dello Stato (secondo i termini temporali e le modalità di cui al terzo periodo del comma 11);

in caso di un saldo algebrico positivo, il relativo importo sia ad essi attribuito mediante trasferimento a carico del bilancio dello Stato (secondo le modalità stabilite nel comma 12).

Per i saldi di mobilità sanitaria in oggetto relativi agli esercizi finanziari pregressi, il primo ed il secondo periodo del comma 11 demandano ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome la definizione degli importi e delle modalità di imputazione e di regolazione finanziaria. In merito, si ricorda che il citato comma 82 dell'articolo 1 della legge n. 228 prevede la decorrenza dal 1° gennaio 2013 del meccanismo di imputazione alle regioni.

I commi 3, 9 e 10 recano ulteriori disposizioni finanziarie e contabili.

L'articolo 3 attua il principio posto dal citato comma 84 dell'articolo 1 della legge n. 228, secondo cui le funzioni e gli oneri in materia di assistenza sanitaria indiretta dei cittadini italiani all'estero e dei loro familiari (funzioni ed oneri concernenti i rimborsi di tali spese sanitarie) sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario – come già detto, per le regioni a statuto speciale e le province autonome, il comma 85 dello stesso articolo 1 della legge n. 228 ha previsto che si provveda con apposite norme di attuazione, in conformità ai rispettivi statuti –.

Si ricorda che l'assistenza sanitaria indiretta in oggetto può concernere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, i cittadini italiani che si trovino all'estero e che rientrino in determinate fattispecie, nonché i familiari dei medesimi.

Il trasferimento di cui all'articolo 3 opera, come specifica il comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le regioni a statuto ordinario (mentre per le regioni a statuto speciale e le province autonome, si ribadisce il rinvio ad apposite fonti di disciplina). I rimborsi sono imputati, tramite le regioni o le province autonome, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, mentre i rimborsi relativi a soggetti non residenti in Italia restano a carico del bilancio dello Stato (comma 1 citato). I commi da 2 a 5 ridefiniscono le procedure amministrative per l'assistenza indiretta in esame; le modifiche sono introdotte in relazione al trasferimento delle relative funzioni amministrative alle regioni o alle province autonome e, tramite esse, alle aziende sanitarie locali (le quali, in base alle nuove norme, decidono sui rimborsi, anche in base all'istruttoria inviata dall'ufficio consolare). Per i soggetti non residenti in Italia, restano ferme (comma 6) le attuali procedure, che fanno riferimento al Ministero della salute (oltre che alle rappresentanze diplomatiche e consolari).

Il comma 7 richiama le norme vigenti sui criteri per la determinazione dell'importo dei rimborsi per l'assistenza indiretta in oggetto e prevede che con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome si definiscano ulteriori modalità di rimborso.

I commi da 1 a 9 dell'articolo 4 concernono l'imputazione finanziaria: dei costi inerenti all'assistenza sanitaria diretta, resa all'estero in fa-

vore dei cittadini italiani e dei loro familiari sulla base di specifiche convenzioni, stipulate dallo Stato italiano con strutture o medici di altri Paesi; dei costi inerenti all'assistenza sanitaria, diretta o indiretta, resa all'estero in favore di lavoratori frontalieri o loro familiari, per i casi di urgenza verificatisi durante la permanenza in territorio estero strettamente connessa al tipo di attività svolta dai suddetti lavoratori.

Il comma 1 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i costi in oggetto siano imputati, tramite le regioni o le province autonome, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, ad eccezione dei rimborsi inerenti a soggetti non residenti in Italia, che restano a carico del bilancio dello Stato.

I commi da 2 a 9 definiscono le modalità contabili per l'attuazione del principio di imputazione alle regioni e province autonome dei costi di cui al medesimo articolo 4.

Ai sensi del comma 10, la disciplina di imputazione dei costi di cui al presente articolo 4 si applica anche alle spese per il trasferimento dell'infermo e di un eventuale accompagnatore in Italia o da una località estera all'altra, resosi necessario per insufficienza di servizi o di attrezzature sanitarie o per necessità derivanti dall'evento sanitario o da esso conseguenti.

Il comma 1 dell'articolo 5 specifica che le regioni a statuto ordinario fanno fronte alle esigenze finanziarie derivanti dal presente regolamento con le risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario *standard* del Servizio sanitario nazionale ad esse attribuite, mentre per le regioni a statuto speciale e le province autonome il successivo comma 2 fa riferimento alle «norme di attuazione» previste (per il trasferimento alle medesime delle funzioni e degli oneri in materia di assistenza sanitaria indiretta dei cittadini italiani all'estero e dei loro familiari) dal citato comma 85 dell'articolo 1 della legge n. 228.

Il comma 3 reca infine una norma contabile transitoria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(499) DE POLI. – *Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti*

(540) Silvana AMATI ed altri. – *Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*), intervenendo in discussione generale, rileva che il testo unificato predisposto dalla relatrice, già adot-

tato quale testo base dalla Commissione, si concentra opportunamente sui problemi che, anche alla luce dell'istruttoria svolta, possono realisticamente essere affrontati in questo scorcio di legislatura. Saggiunge, in merito all'articolato, che l'articolo 1 potrebbe rivelarsi di non semplice attuazione, per ciò che attiene alla riduzione di costo dei farmaci generici, e che l'articolo 2 offre degli strumenti preziosi, in tema di cessione frazionata dei medicinali, per evitare sprechi di risorse.

In conclusione, pur sottolineando che sarebbero opportune anche agevolazioni di natura fiscale, ribadisce che il testo in esame appare nel complesso meritevole di apprezzamento.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice SILVESTRO (PD) rinuncia allo svolgimento della replica.

La PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al testo base, alle ore 18 del prossimo martedì 13 giugno.

Conviene la Commissione.

La PRESIDENTE invita i rappresentanti dei Gruppi a svolgere una riflessione in ordine alla possibilità di richiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che solo il Gruppo Alternativa popolare – Centristi per l'Europa – NCD ha risposto formalmente alla richiesta di segnalazioni in merito alle audizioni informative sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), dichiarando peraltro di voler tenere ferme *in toto* le proposte già avanzate.

Saggiunge che, in base all'accordo a suo tempo raggiunto in sede di Ufficio di Presidenza – accordo comunicato successivamente ai rappresentanti dei Gruppi e ai senatori interessati –, tutte le restanti proposte di audizione, che non hanno formato oggetto di segnalazione, dovrebbero ritenersi trasformate in proposte di acquisizione di contributi scritti (ad eccezione dell'unica richiesta di audizione avanzata dal Gruppo Movimento 5 Stelle e di alcune proposte segnalate per le vie brevi dalla vice presidente Rizzotti).

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede delucidazioni sugli effetti delle mancate segnalazioni, dichiarando di aver interpretato diversamente la comunicazione cui ha testé fatto riferimento la Presidente.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*), rammaricandosi di non aver potuto far pervenire segnalazioni nei termini, invita la Presidente a valutare la possibilità di convocare una riunione dell'Ufficio di Presidenza per riconsiderare la programmazione delle audizioni informative sulle DAT, sottolineando che il prospettato effetto caducante produrrebbe effetti destabilizzanti sugli equilibri in Commissione.

La PRESIDENTE, pur facendo rilevare che la comunicazione inviata non era suscettibile di fraintendimenti, si dichiara disponibile, in assenza di obiezioni, ad accedere alla proposta avanzata dal senatore D'Ambrosio Lettieri. Avverte che, considerato anche il calendario dei lavori dell'Assemblea, a partire da lunedì 12 giugno potranno comunque essere convocate riunioni antimeridiane, pomeridiane e notturne dell'Ufficio di Presidenza, per concludere in tempi ragionevoli la fase istruttoria ed evitare che si creino le condizioni perché l'esame dell'Aula si svolga in assenza di relatore.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La PRESIDENTE comunica che nel corso della prossima settimana, possibilmente nella giornata di martedì 6 giugno, sarà avviato l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di obblighi vaccinali (ove presentato al Senato e assegnato alla Commissione).

Soggiunge che l'esame in sede consultiva della cosiddetta 'manovrina' (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017), ove la Commissione sia chiamata ad esprimersi su di essa, inizierà lunedì 12 giugno e dovrà necessariamente svolgersi in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza, nell'ambito dell'istruttoria per il disegno di legge n. 2801 e connessi (dichiarazioni anticipate di trattamento), è stata depositata documentazione da parte: del professor Lorenzo D'Avack, presidente vicario del Comitato nazionale per la bioetica nonché ordinario di Filosofia del diritto dell'Università Roma Tre; del professor Gilberto Corbellini, ordina-

rio di Storia della medicina e docente di Bioetica dell'Università La Sapienza di Roma; della professoressa Patrizia Borsellino, ordinario di Filosofia del diritto e di bioetica dell'Università degli Studi Milano-Bicocca.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 31 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 254

Presidenza del Vice Presidente
ZIZZA

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER
LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA), SULL'ATTO COMUNITARIO
N. 316 (COM (2017) 34 DEF. – TERMOVALORIZZAZIONE ECONOMIA CIRCOLARE)*

Plenaria

314^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del
territorio e del mare Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLO rivolge un saluto di benvenuto ai senatori Anitori e Davico, auspicando una proficua collaborazione.

La Commissione si associa.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-03676, ricordando preliminarmente che il parco della Chiusa è ricompreso nella Rete Natura 2000, in particolare nel Sito di importanza comunitaria – Zona speciale di conservazione (SIC-ZPS) «Boschi di San Luca e Destra Reno». L'Ente di gestione del sito di Rete Natura 2000, per la parte ricompresa all'interno dell'area protetta, è la città metropolitana di Bologna, mentre per la parte esterna all'area protetta è la regione Emilia-Romagna. Le misure di conservazione specifiche e il piano di gestione vigenti sono stati approvati dalla città metropolitana di Bologna con diverse delibere, tra il 2014 e il 2015. Per quanto concerne il progetto di valorizzazione dell'area e gli adempimenti in materia di valutazione di incidenza, l'Autorità regionale ha chiarito che, allo stato attuale, non risulta avviato l'*iter* per il rilascio della stessa. Infatti, la valutazione di incidenza ambientale verrà svolta dall'Ente competente in una fase successiva, quando sarà disponibile un piano o un progetto. In particolare, con la valutazione di incidenza ambientale saranno esaminati i contenuti del piano-progetto rispetto alle misure di conservazione del sito di Rete Natura 2000. Il comune di Casalecchio di Reno ha fatto presente che l'area è stata acquisita nel 1975 dall'Amministrazione comunale per farne parco pubblico e che lo stesso è sempre stato affidato in gestione manutentiva, dapprima ad operatori agricoli e successivamente a società specializzate nella manutenzione del verde. Dal 2007, invece, il modello gestionale si è incardinato sul re-insediamento di una azienda agricola, i cui operatori ricevono un canone annuo per effettuare interventi manutentivi a basso impatto ambientale sulle parti non agricole del Parco. La successione dei modelli gestionali ha tenuto, comunque, conto dei numerosi vincoli che nel tempo le diverse amministrazioni dello Stato hanno posto su questo territorio. Il Comune ha rappresentato, altresì, che nel nuovo bando di affidamento per la gestione è stata avviata, attraverso il proprio documento unico di programmazione (DUP), la definizione di un percorso di sviluppo e valorizzazione del parco agricolo della Chiusa articolato in più fasi di approfondimento e aperto alla partecipazione dei cittadini e delle associazioni del territorio, al fine di mantenere la coerenza tra le necessità di conservazione degli *habitat* naturali tutelati, le istanze di fruizione in sicurezza del parco da parte dei cittadini e la volontà di conservare il patrimonio paesaggistico e architettonico tutelato. Inoltre, il Comune ha comunicato che, ad oggi, non esiste un progetto tecnicamente definito per la gestione del Parco, ma sono state espresse le linee di indirizzo politico delineate con l'ausilio dell'Università di Bologna, per fruire di una valutazione esperta nelle questioni di grande importanza sotto il profilo ambientale, quali le aree SIC e ZPS. Le linee guida costituiscono, dunque, l'atto conclusivo della fase di affi-

namento del quadro conoscitivo delle diverse componenti attorno alle quali si dovrà, successivamente, articolare il progetto gestionale capace di affrontare la complessità insita in questo Parco, che presenta numerosi edifici agricoli ed un sistema idrobiologico e ambientale complesso. Il Comune ha riferito anche che l'ipotesi allo studio è l'attivazione di una forma di partenariato pubblico-privato che persegua, attraverso l'esercizio dell'attività di conduzione dei campi con metodi biologici, il raggiungimento degli obiettivi comunali di conservazione dell'equilibrio tra natura, cultura e fruizione sociale del Parco mantenendo al Comune il ruolo di controllo su questo bene pubblico che dovrà rimanere aperto alla pubblica fruizione, nel rispetto delle norme che ne tutelano i valori ambientali e monumentali. Questo percorso è aperto alla partecipazione dei cittadini singoli e associati ed ha visto il coinvolgimento del WWF, che si è espresso con un parere acquisito dall'Amministrazione. Il percorso, appena avviatosi, implica la definizione di un capitolato tecnico-gestionale dei luoghi e degli edifici presenti che individui gli interventi di conservazione e tutela compatibili con i limiti della spesa pubblica. La progettazione di tale capitolato è svolta da tecnici esperti, dall'Ente parco, dall'Università di Bologna e dalla Consulta ambientale costituita dalle associazioni che si occupano della tutela del territorio sotto vari profili. Il Comune ha precisato che il capitolato tecnico sarà oggetto di procedura di valutazione di incidenza ambientale (VINCA). Solo successivamente alla conclusione positiva del procedimento di VINCA, l'Amministrazione sarà in grado di approvare il capitolato e il bando di gara, come previsto dalla normativa vigente in materia. Ad ogni modo, nessun intervento potrà essere approvato sui luoghi e sugli edifici senza le preventive autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali. Alla luce di quanto esposto, con la delibera consiliare del 6 aprile 2017, l'Amministrazione comunale ha approvato le linee di indirizzo politico generale per la gestione dell'area e avviato gli approfondimenti tecnici necessari per la definizione degli strumenti di gestione del Parco, da approvare nel rispetto della legislazione comunitaria, statale e regionale.

La senatrice BULGARELLI (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta.

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-02686, evidenziando preliminarmente che, con l'Accordo di Parigi è stato fissato l'obiettivo di lungo termine di contenere il riscaldamento entro 2°C rispetto ai livelli pre-industriali, con l'impegno ad operare attivamente per un ulteriore abbassamento della soglia a 1,5°C. La proposta della Commissione in linea con l'impegno preso dall'Unione europea con il nuovo Accordo. Il raggiungimento di questo obiettivo non potrà prescindere da una continua verifica delle azioni e dei risultati raggiunti dagli Stati membri. A tale scopo, è stato predisposto un sistema che assicura la trasparenza del nuovo regime, richiedendo a ciascun Stato di riportare i rispettivi progressi nella realizzazione dei piani di mitigazione, valutandone con cadenza

quinquennale la portata collettiva alla luce dell'obiettivo di rimanere al di sotto dei 2°C. Ad oggi, l'impegno europeo nell'ambito dell'Accordo di Parigi rimane il più ambizioso. L'Italia, insieme agli altri Stati membri, sta predisponendo le regole che consentiranno di mettere in piedi il sistema europeo basato sulla direttiva ETS, sul regolamento *effort sharing* (ESR), sul regolamento LULUCF, nonché sulle direttive su efficienza energetica e rinnovabili. Parimenti, si sta lavorando alla definizione del regolamento per la *Governance* dell'Unione dell'energia, che costituirà il quadro di insieme delle regole per monitorare, a livello europeo, il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In tale contesto, sia nella direttiva ETS che nel regolamento ESR, sono stati introdotti riferimenti specifici al processo di revisione dell'impegno congiunto dei Paesi nell'ambito dell'Accordo di Parigi, che vede i suoi principali appuntamenti nel dialogo facilitativo del 2018 e nel cosiddetto *Global Stocktake*. Occorre, inoltre, ricordare che l'Italia, proprio in virtù degli impegni presi, è nella fase di revisione della Strategia energetica nazionale – SEN nella quale, oltre all'impegno al 2030, è contemplata anche la prospettiva al 2050. Nello specifico gli obiettivi fissati con il nuovo Pacchetto clima-energia approvato nel 2014, sotto la Presidenza italiana dell'Unione europea, saranno volti a ridurre almeno del 40 per cento le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990. Per raggiungere questo obiettivo, i settori inclusi nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell'Unione europea dovranno ridurre le emissioni di gas serra del 43 per cento rispetto al 2005; i settori non interessati dall'ETS dovranno ridurre le emissioni del 30 per cento rispetto al 2005 e ciò dovrà essere ripartito tra i vari Paesi, utilizzando come criterio quello del PIL pro-capite. L'obiettivo ETS è comunitario e ogni Paese partecipa al meccanismo con gli impianti di produzione e i grandi energivori coinvolti. Il Pacchetto clima-energia prevede di aumentare il peso delle rinnovabili sui consumi finali totali per raggiungere il 27 per cento a livello europeo ed incrementare l'efficienza energetica rispetto ai consumi tendenziali, per arrivare ad un risparmio del 27 per cento. La proposta di una nuova direttiva sull'efficienza energetica prevede un innalzamento dell'obiettivo europeo vincolante di risparmio di energia primaria, fissandolo al 30 per cento al 2030. Prevede, altresì, per il periodo 2021-2030, un risparmio minimo dell'1,5 per cento all'anno, calcolato sui volumi dei consumi finali del periodo 2016-2018. Il raggiungimento di questi obiettivi sarà consentito dallo sviluppo della programmazione nazionale. Con particolare riferimento alla SEN, è stato costruito uno scenario energetico ed emissivo, utile alla definizione dei contenuti della SEN, in linea con il quadro delle politiche europee su clima ed energia all'orizzonte 2030, nella prospettiva di una progressiva decarbonizzazione dell'economia nazionale. Tale quadro presenta alcuni elementi già definiti e vincolanti ed altri ancora in fase di definizione. In particolare, per quanto concerne la riduzione delle emissioni per il settore non-ETS, il *target* proposto per l'Italia è quello di ridurre le emissioni di gas serra del 33 per cento rispetto ai livelli del 2005. Per quanto riguarda, invece, il settore ETS è prevista una riduzione delle emissioni del 47 per cento circa

al 2030, rispetto al 2005. Sul fronte delle rinnovabili, l'Italia oggi copre una quota di consumi finali superiore al 17 per cento. Il percorso è coerente con lo scenario di decarbonizzazione al 2050. A tale proposito, la SEN prevede il raddoppio della potenza fotovoltaica attualmente installata e l'aumento di quella eolica. È stato, inoltre, ipotizzato il mantenimento di impianti di generazione a biomassa solida, *waste* e biogas, ad esclusione dei bioliquidi, dannosi per la qualità dell'aria. Sempre per quanto riguarda l'energia da fonti rinnovabili, ricorda il decreto del 23 giugno 2016 che, seppure per un periodo di tempo limitato, ha accompagnato il settore delle rinnovabili garantendo una incentivazione diretta alle fonti diverse dal fotovoltaico. Lo scenario della SEN prevede diversi interventi anche nel settore dei trasporti, quali la sostituzione dei carburanti attuali con altri meno impattanti per l'ambiente. Per il settore civile, che rappresenta il settore con gli obiettivi più ambiziosi, è prevista l'attuazione di interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica degli edifici e all'acquisto di elettrodomestici ed apparecchiature elettriche efficienti, nonché un'espansione dell'uso delle rinnovabili sia come solare termico che come pompe di calore – sia elettriche che a gas – per il riscaldamento. Sono previste, inoltre, azioni di efficientamento per il settore dell'industria, bilanciate da un'espansione produttiva. Appare dunque evidente che l'Italia è fortemente impegnata a sostenere gli impegni presi a Parigi e alla definizione di regole europee chiare, trasparenti ed eque nella distribuzione interna dello sforzo, che assicurino il pieno raggiungimento di questi impegni.

Il senatore VACCARI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la procedura informativa.

SUGLI ORGANI DI GOVERNO DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

Il senatore CALEO (PD) richiama l'attenzione del sottosegretario Degani sullo stato degli organi di *governance* del Parco nazionale del Gran Paradiso, sollecitando il Ministero dell'ambiente a intraprendere le necessarie iniziative per la nomina del presidente, del consiglio direttivo e del direttore.

Il presidente MARINELLO si associa alla richiesta invitando il sottosegretario a rappresentare al Ministro dell'ambiente l'urgenza segnalata dalla Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.

Sottocommissione per i pareri**90^a Seduta***Presidenza del Presidente***MARINELLO***Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,40*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri;

(523) STUCCHI. – Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica: parere favorevole.

alla 10^a Commissione:

(2272) Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri : parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari****Riunione n. 255***Presidenza del Presidente***MARINELLO***Orario: dalle ore 14,40 alle ore 16,15*

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL GRUPPO BASF ITALIA E DELLA SOCIETÀ PER IL RINTRACCIAMENTO, LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E IL RECUPERO DEI PNEUMATICI FUORI USO (ECOPNEUS) SULL'ATTO COMUNITARIO N. 317 (COM (2017) 33 DEF. – PIANO D'AZIONE ECONOMIA CIRCOLARE)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 31 maggio 2017

Plenaria**267^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 8,30.**IN SEDE CONSULTIVA***(523) STUCCHI.** – *Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica***(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dell'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri(Parere alla 9^a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice ANITORI (*AP-CpE-NCD*) illustra i disegni di legge in titolo, precisando che il disegno di legge n. 2811, già approvato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, disciplinando: il sistema delle autorità nazionali e locali; i distretti biologici; l'organizzazione della produzione e del mercato; gli strumenti finanziari per la ricerca e per la realizzazione di campagne di informazione.

Il disegno di legge n. 523, da parte sua, reca disposizioni in parte simili a quelle del disegno di legge n. 2811, che prevedono, inoltre, l'istituzione di un logo nazionale per le produzioni ottenute da agricoltura biologica, che può essere concesso solo per prodotti il cui intero ciclo produttivo è svolto in Italia e per i quali sono riportate nell'etichetta l'origine del prodotto stesso, ovvero delle materie prime di cui è composto, nonché la totale assenza di organismi geneticamente modificati e di loro derivati.

Conseguentemente, dà conto di un conferente schema di parere favorevole con osservazioni.

In riferimento al comma 3 dell'articolo 1, relativo all'agricoltura biodinamica, suggerisce di limitare la disposizione a quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 834/2007, ovvero che «è consentito l'uso di preparati biodinamici» nell'ambito della produzione biologica vegetale, evitando di riferirsi a un «metodo» di agricoltura biodinamica e di equipararlo all'agricoltura biologica, ancorché condizionatamente al rispetto del predetto regolamento.

In riferimento all'istituzione di un logo nazionale di produzione biologica, previsto dal disegno di legge n. 523, ritiene necessario specificare che esso può essere concesso subordinatamente al pieno rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. A tale riguardo, ricorda che l'articolo 25 del predetto regolamento consente l'utilizzo di loghi nazionali di produzione biologica, nell'etichettatura, presentazione e pubblicità, per i prodotti che soddisfano i requisiti di cui al medesimo regolamento.

La relatrice, infine, invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di addivenire in futuro ad una normativa nazionale organica ed unitaria in materia di agricoltura biologica, che comprenda le disposizioni già vigenti, di cui al decreto legislativo n. 220 del 1995 e al decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, in coordinamento con la normativa dell'Unione europea.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice e apre la discussione generale.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*), con riferimento alla menzione, di cui alla proposta di parere testé illustrata, dei «preparati biodinamici», tiene a precisare che, nell'ambito dell'agricoltura biodinamica, è più corretto parlare di «sistema» piuttosto che di «preparati».

Seguono brevi interventi del senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*), il quale chiede delucidazioni sulle materie che compongono i prodotti dell'agricoltura biologica, e della senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*), la quale reputa, in ogni caso, inopportuna l'equiparazione tra l'agricoltura biologica e quella biodinamica.

Dopo la replica della relatrice ANITORI (*AP-CpE-NCD*), la quale aggiunge che la legislazione italiana vigente già disciplina esaurientemente molti degli istituti previsti dal Regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale richiesto, mette in votazione lo schema di parere presentato, allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2582) *Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni su testo e parere non ostativo con osservazioni su emendamenti)

La relatrice FISSORE (PD) illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, considerando che esso prevede l'istituzione del marchio collettivo denominato «marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici», al fine di promuovere prodotti cosmetici dermo-compatibili, con comprovata efficacia funzionale e con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.

Sottopone, quindi, all'attenzione dei Commissari uno schema di parere favorevole con osservazioni sul testo del disegno di legge allegato al resoconto, in cui esortano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di prevedere che il testo del disegno di legge sia trasmesso alla Commissione europea, almeno quattro mesi prima della sua entrata in vigore, in adempimento dell'obbligo, previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535, di comunicazione alla Commissione europea di ogni progetto di regola tecnica, tra cui figurano anche gli «accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti».

Le medesime Commissioni sono invitate a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni di coordinamento con la normativa europea relativa al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea «Ecolabel», che evitino la possibile sovrapposizione tra il marchio italiano e il marchio europeo sui medesimi prodotti cosmetici. A tal fine si tenga conto anche di quanto auspicato al considerando n. 15 del regolamento (CE) n. 66/2010, secondo cui: «Al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti muniti di marchi ambientali a livello nazionale e comunitario, di contenere il carico di lavoro aggiuntivo per le aziende, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e di evitare di confondere i consumatori, occorre inoltre migliorare la coerenza e promuovere l'armonizzazione tra il sistema del marchio Ecolabel UE e i sistemi nazionali di qualità ecologica esistenti nella Comunità».

Al riguardo, la relatrice, esprime, infine, apprezzamento per il divieto di commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche a partire dal 2020, previsto dall'articolo 9 del disegno di legge, che si pone in linea con la raccomandazione del 2015 di *Cosmetics Europe*, associazione a cui aderiscono più di 4.000 imprese in Europa, e con i criteri per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE), stabiliti dalla citata decisione 2014/893/UE, relativamente ai prodotti cosmetici da sciacquare.

La stessa relatrice, poi, dà conto di una connessa proposta di parere non ostativo con osservazioni sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

In riferimento all'emendamento 3.10, suggerisce di mantenere una validità di quattro anni per i criteri e requisiti di valutazione e di calcolo, in linea con l'analoga norma contenuta nella decisione 2014/893/UE relativa ai prodotti cosmetici da sciacquare.

In riferimento all'emendamento 4.4, fa presente che anche la citata decisione 2014/893/UE non esclude che la documentazione da produrre ai fini della concessione dell'uso del marchio possa essere quella proveniente dal proprio fornitore;

In riferimento all'emendamento 4.0.1, ritiene che l'istituzione di ulteriori marchi qualificativi dei prodotti cosmetici, accanto a quelli europeo e nazionale sulla qualità ecologica, possa ingenerare confusione nei consumatori sulla complessiva qualità del prodotto e rendere più complesso e oneroso il processo produttivo e commerciale di tali prodotti, come indicato nel citato considerando n. 15 del regolamento (CE) n. 66/2010. Nel medesimo senso, la relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2012) 212), secondo cui: «è sorto un dibattito all'interno del settore biologico sul rischio che un riferimento alla produzione biologica per prodotti agricoli non contemplati dal vigente regolamento possa nuocere alla credibilità del termine biologico' quale applicato ai prodotti alimentari».

Il PRESIDENTE, nel ringraziare la relatrice per l'illustrazione svolta, apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*Art. I-MDP*), avuto riguardo al problema dei controlli, si interroga sull'opportunità che essi, oltre ad essere svolti dall'ISPRA e dall'ISS, possono essere più proficuamente esercitati dallo stesso Ministero dell'Ambiente.

Relativamente poi all'emendamento 4.4, si domanda a chi debbano essere attribuite le responsabilità in caso di inosservanza dell'onere di produrre idonea documentazione ai fini della concessione dell'uso dell'apposito marchio.

La relatrice FISSORE (*PD*) d'intesa con il PRESIDENTE, conviene di accogliere, nello schema di parere, tale ultima indicazione.

Successivamente, quindi, il PRESIDENTE, appurata la presenza del prescritto numero di Senatori necessario per deliberare, pone in votazione lo schema di parere riformulato dalla relatrice, allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (n. 413)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, considerando che esso è adottato in attuazione della delega conferita con la legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), per il recepimento della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta MiFID II), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (cosiddetto MiFIR), come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033.

Successivamente, dà lettura di un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Il PRESIDENTE, nel congratularsi con il relatore per l'esposizione svolta, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità in merito alle modalità di controllo attribuite all'uopo alla Banca d'Italia.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) chiede chiarimenti al relatore per quanto concerne le funzioni conferite alla CONSOB, in particolare avuto riguardo alla gestione dei conflitti d'interesse che possono derivare dall'applicazione di tale delicata normativa finanziaria.

Esprime, inoltre, preoccupazione sulle modifiche introdotte al sistema di reperimento dei fondi, in precedenza riservato alle sole *start-up* innovative.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), relatore, è dell'avviso che tali ultimi rilievi debbano essere ricondotti all'ampio dibattito che, nel recente passato, è stato esperito sulla ripartizione di competenze tra Banca d'Italia e CONSOB nell'esercizio dei controlli sui mercati degli strumenti finanziari.

Il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione la proposta di osservazioni preparata dal relatore, allegata al resoconto.

La Commissione approva.

SUL NEGOZIATO RELATIVO ALLE MODIFICHE ALLA DIRETTIVA SERVIZI

La senatrice FISSORE (PD) comunica che, nella riunione del 29 maggio, il Consiglio competitività ha adottato un orientamento generale sulla proposta di direttiva che stabilisce le norme in materia di notifica per le autorizzazioni nel settore dei servizi.

Ricorda che, sulla proposta, c'era stato un ampio approfondimento svolto dal Senato, sia in questa Commissione che in Commissione Industria.

Il testo approvato ieri contiene alcune significative modifiche rispetto alla versione iniziale. In particolare: l'oggetto e l'ambito di applicazione della procedura di notifica sono stati delimitati in senso restrittivo; è stato soppresso il divieto di adozione del progetto di misure per un periodo di tre mesi dalla data della notifica alla Commissione europea; è stata soppressa la disposizione che qualificava l'inosservanza degli obblighi di notifica come «vizio procedurale sostanziale di natura grave».

Le modifiche apportate riprendono i contenuti delle posizioni espresse dagli organi del Senato, dimostrando come l'azione sinergica tra Parlamento e Governo renda la posizione negoziale italiana più forte, massimizzandone l'efficacia nelle sedi della decisione europea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 523 E 2811

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo,

considerato che il disegno di legge n. 2811, già approvato dalla Camera dei deputati:

– reca disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, disciplinando: il sistema delle autorità nazionali e locali; i distretti biologici; l'organizzazione della produzione e del mercato; gli strumenti finanziari per la ricerca e per la realizzazione di campagne di informazione;

– l'articolo 1 precisa che il provvedimento non incide sul sistema dei controlli sulle produzioni biologiche. Tale sistema è infatti già disciplinato dal decreto legislativo n. 220 del 1995 ed è oggetto di delega per la razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, conferita con la legge n. 154 del 2016 (cosiddetto collegato agricolo);

– l'agricoltura biologica viene definita come attività di interesse nazionale con funzione sociale, in quanto basata prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere animale, sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, sul contributo alla riduzione dell'effetto serra mediante i biocarburanti;

– il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che il metodo dell'agricoltura biodinamica (derivante dalla filosofia di Rudolf Steiner) è equiparato a quello dell'agricoltura biologica, solo se è applicato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica;

– l'articolo 2 stabilisce la competenza del Ministero dell'agricoltura, sull'attuazione della normativa europea in materia di agricoltura biologica, mentre il successivo articolo 15 prevede l'abrogazione dell'analogia norma contenuta nel decreto legislativo n. 220 del 1995;

– l'articolo 3 stabilisce la competenza delle regioni a livello locale in materia di agricoltura biologica;

– l'articolo 4 istituisce il tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, con il compito di delineare indirizzi e le priorità del Piano d'azione previsto dal successivo articolo 5, nonché di esprimere pareri sugli interventi normativi in materia e di coordinare le attività di promozione delle autorità nazionali, locali e degli operatori;

– l'articolo 5 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotti, con cadenza triennale, il Piano d'azione nazio-

nale per l'agricoltura biologica e i prodotti, in cui sono stabilite le azioni di sostegno all'attività degli agricoltori che convertono le produzioni al biologico, nonché le azioni per la diffusione di informazioni tecniche e di mercato, e il monitoraggio degli interventi finalizzati al rafforzamento del sistema;

– il Piano è finanziato con il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, istituito dall'articolo 6, in coerenza con gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014/C 204/01);

– gli articoli da 7 a 9 sono volti a favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici mediante contratti di rete tra le imprese, nonché la ricerca tecnologica e la formazione professionale nel settore della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;

– l'articolo 10 disciplina l'istituzione e le funzioni dei distretti biologici, destinati a promuovere la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti biologici, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale;

– con la medesima finalità, gli articoli da 11 a 14 disciplinano le organizzazioni interprofessionali, le intese di filiera, le organizzazioni di produttori biologici e la vendita di sementi biologiche;

considerato che il disegno di legge n. 523 reca disposizioni in parte simili a quelle del disegno di legge n. 2811, che prevedono, inoltre, l'istituzione di un logo nazionale per le produzioni ottenute da agricoltura biologica, che può essere concesso solo per prodotti il cui intero ciclo produttivo è svolto in Italia e per i quali sono riportate nell'etichetta l'origine del prodotto stesso, ovvero delle materie prime di cui è composto, nonché la totale assenza di organismi geneticamente modificati e di loro derivati;

rilevato che i provvedimenti si pongono in linea con la politica dell'UE volta a favorire la diffusione dell'agricoltura biologica che, secondo i dati del 2015, copre poco più di 11 milioni di ettari, ovvero circa il 6,2 per cento delle terre coltivate in Europa, e vede la Spagna in testa con quasi 2 milioni di ettari, seguita dall'Italia con 1,5 milioni e dalla Germania con un milione di ettari, mentre il numero delle imprese dedicate all'agricoltura biologica risulta essere di gran lunga il maggiore in Italia;

esprime, per quanto di competenza parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in riferimento al comma 3 dell'articolo 1, relativo all'agricoltura biodinamica, si suggerisce di limitare la disposizione a quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 834/2007, ovvero che «è consentito l'uso di preparati biodinamici» nell'ambito della produzione biologica vegetale, evitando di riferirsi a un «metodo» di agricoltura biodinamica e di equipararlo all'agricoltura biologica, ancorché condizionatamente al rispetto del predetto regolamento;

in riferimento all'istituzione di un logo nazionale di produzione biologica, previsto dal disegno di legge n. 523, si ritiene necessario specificare che esso può essere concesso subordinatamente al pieno rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. A tale riguardo si ricorda che l'articolo 25 del predetto regolamento consente l'utilizzo di loghi nazionali di produzione biologica, nell'etichettatura, presentazione e pubblicità, per i prodotti che soddisfano i requisiti di cui al medesimo regolamento;

valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di addivenire in futuro ad una normativa nazionale organica ed unitaria in materia di agricoltura biologica, che comprenda le disposizioni già vigenti, di cui al decreto legislativo n. 220 del 1995 e al decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, in coordinamento con la normativa dell'Unione europea.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 2582 E SUGLI EMENDAMENTI
AD ESSO RIFERITI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

considerato che il disegno di legge prevede:

– l’istituzione del marchio collettivo denominato «marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici», al fine di promuovere prodotti cosmetici dermocompatibili, con comprovata efficacia funzionale e con minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita;

– la registrazione del marchio da parte del Comitato nazionale per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito presso il Ministero dell’ambiente, mediante il decreto ministeriale n. 413 del 1995, in attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010 relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea «Ecolabel» e del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e *audit* «Ecoaudit»;

– che l’uso del marchio sia concesso dal predetto Comitato, su richiesta volontaria del produttore, per i prodotti cosmetici di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 (regolamento sui prodotti cosmetici), a condizione di soddisfare i parametri ecologici e di dermocompatibilità specificati all’articolo 3 e di presentare un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio;

– all’articolo 3, che i parametri e i criteri di valutazione e calcolo applicabili ai prodotti cosmetici e dei loro imballaggi ai fini dell’attribuzione del marchio di qualità ecologica, dovranno essere determinati, per ciascuna tipologia di prodotto cosmetico, mediante decreto del Ministro dell’ambiente, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute. I parametri dovranno essere in linea con il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, nonché con la decisione 2014/893/UE, relativa ai criteri ecologici del marchio Ecolabel per i «prodotti cosmetici da sciacquare» (shampoo, balsami, saponi, schiume da barba), ove applicabili;

– all’articolo 4, che in seguito alla richiesta documentata da parte del produttore, il Comitato provvede alla verifica della conformità della domanda e del prodotto rispetto ai criteri indicati, e può concedere l’uso del marchio italiano di qualità ecologica, che dovrà essere riportato in modo ben visibile sull’imballaggio, con la seguente dicitura: «Questo pro-

dotto ha ottenuto il marchio italiano di qualità ecologica perché non è testato sugli animali, riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti»;

– disposizioni concernenti: il supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS al Comitato; le finalità ecologiche dei controlli; i diritti e spese a carico dei richiedenti; le sanzioni in caso di contraffazione del marchio; il divieto del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche (per esempio in dentifrici o prodotti esfolianti), a partire dal 1° gennaio 2020,

esprime, per quanto di competenza:

1) parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

– valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il testo del disegno di legge sia trasmesso alla Commissione europea, almeno quattro mesi prima della sua entrata in vigore, in adempimento dell'obbligo, previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535, di comunicazione alla Commissione europea di ogni progetto di regola tecnica, tra cui figurano anche gli «accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti»;

– valutino, inoltre, le Commissioni di merito, l'opportunità di prevedere disposizioni di coordinamento con la normativa europea relativa al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea «Ecolabel», che evitino la possibile sovrapposizione tra il marchio italiano e il marchio europeo sui medesimi prodotti cosmetici. A tal fine si tenga conto anche di quanto auspicato al considerando n. 15 del regolamento (CE) n. 66/2010, secondo cui: «Al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti muniti di marchi ambientali a livello nazionale e comunitario, di contenere il carico di lavoro aggiuntivo per le aziende, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e di evitare di confondere i consumatori, occorre inoltre migliorare la coerenza e promuovere l'armonizzazione tra il sistema del marchio Ecolabel UE e i sistemi nazionali di qualità ecologica esistenti nella Comunità»;

– si esprime, infine, apprezzamento per il divieto di commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche a partire dal 2020, previsto dall'articolo 9 del disegno di legge, che si pone in linea con la raccomandazione del 2015 di *Cosmetics Europe*, associazione a cui aderiscono più di 4.000 imprese in Europa, e con i criteri per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE), stabiliti dalla citata decisione 2014/893/UE, relativamente ai prodotti cosmetici da sciacquare;

2. parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, con le seguenti osservazioni:

– in riferimento all'emendamento 3.10, si suggerisce di mantenere una validità di quattro anni per i criteri e requisiti di valutazione e di cal-

colo, in linea con l'analogia norma contenuta nella decisione 2014/893/UE relativa ai prodotti cosmetici da sciacquare;

– in riferimento all'emendamento 4.4, si fa presente che anche la citata decisione 2014/893/UE non esclude che la documentazione da produrre ai fini della concessione dell'uso del marchio possa essere quella proveniente dal proprio fornitore;

– in riferimento all'emendamento 4.0.1, si ritiene che l'istituzione di ulteriori marchi qualificativi dei prodotti cosmetici, accanto a quelli europeo e nazionale sulla qualità ecologica, possa ingenerare confusione nei consumatori sulla complessiva qualità del prodotto e rendere più complesso e oneroso il processo produttivo e commerciale di tali prodotti, come indicato nel citato considerando n. 15 del regolamento (CE) n. 66/2010. Nel medesimo senso, la relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2012) 212), secondo cui: «è sorto un dibattito all'interno del settore biologico sul rischio che un riferimento alla produzione biologica per prodotti agricoli non contemplati dal vigente regolamento possa nuocere alla credibilità del termine biologico' quale applicato ai prodotti alimentari».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2582 E SUGLI
EMENDAMENTI AD ESSO RIFERITI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

considerato che il disegno di legge prevede:

– l’istituzione del marchio collettivo denominato «marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici», al fine di promuovere prodotti cosmetici dermocompatibili, con comprovata efficacia funzionale e con minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita;

– la registrazione del marchio da parte del Comitato nazionale per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito presso il Ministero dell’ambiente, mediante il decreto ministeriale n. 413 del 1995, in attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010 relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea «Ecolabel» e del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e *audit* «Ecoaudit»;

– che l’uso del marchio sia concesso dal predetto Comitato, su richiesta volontaria del produttore, per i prodotti cosmetici di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 (regolamento sui prodotti cosmetici), a condizione di soddisfare i parametri ecologici e di dermocompatibilità specificati all’articolo 3 e di presentare un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio;

– all’articolo 3, che i parametri e i criteri di valutazione e calcolo applicabili ai prodotti cosmetici e dei loro imballaggi ai fini dell’attribuzione del marchio di qualità ecologica, dovranno essere determinati, per ciascuna tipologia di prodotto cosmetico, mediante decreto del Ministro dell’ambiente, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute. I parametri dovranno essere in linea con il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, nonché con la decisione 2014/893/UE, relativa ai criteri ecologici del marchio Ecolabel per i «prodotti cosmetici da sciacquare» (shampoo, balsami, saponi, schiume da barba), ove applicabili;

– all’articolo 4, che in seguito alla richiesta documentata da parte del produttore, il Comitato provvede alla verifica della conformità della domanda e del prodotto rispetto ai criteri indicati, e può concedere l’uso del marchio italiano di qualità ecologica, che dovrà essere riportato in modo ben visibile sull’imballaggio, con la seguente dicitura: «Questo prodotto ha ottenuto il marchio italiano di qualità ecologica perché non è te-

stato sugli animali, riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti»;

– disposizioni concernenti: il supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS al Comitato; le finalità ecologiche dei controlli; i diritti e spese a carico dei richiedenti; le sanzioni in caso di contraffazione del marchio; il divieto del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche (per esempio in dentifrici o prodotti esfolianti), a partire dal 1° gennaio 2020,

esprime, per quanto di competenza:

1. parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

– valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il testo del disegno di legge sia trasmesso alla Commissione europea, almeno quattro mesi prima della sua entrata in vigore, in adempimento dell'obbligo, previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535, di comunicazione alla Commissione europea di ogni progetto di regola tecnica, tra cui figurano anche gli «accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti»;

– valutino, inoltre, le Commissioni di merito, l'opportunità di prevedere disposizioni di coordinamento con la normativa europea relativa al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea «Ecolabel», che evitino la possibile sovrapposizione tra il marchio italiano e il marchio europeo sui medesimi prodotti cosmetici. A tal fine si tenga conto anche di quanto auspicato al considerando n. 15 del regolamento (CE) n. 66/2010, secondo cui: «Al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti muniti di marchi ambientali a livello nazionale e comunitario, di contenere il carico di lavoro aggiuntivo per le aziende, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e di evitare di confondere i consumatori, occorre inoltre migliorare la coerenza e promuovere l'armonizzazione tra il sistema del marchio Ecolabel UE e i sistemi nazionali di qualità ecologica esistenti nella Comunità»;

– si esprime, infine, apprezzamento per il divieto di commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche a partire dal 2020, previsto dall'articolo 9 del disegno di legge, che si pone in linea con la raccomandazione del 2015 di *Cosmetics Europe*, associazione a cui aderiscono più di 4.000 imprese in Europa, e con i criteri per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE), stabiliti dalla citata decisione 2014/893/UE, relativamente ai prodotti cosmetici da sciacquare;

2. parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, con le seguenti osservazioni:

– in riferimento all'emendamento 3.10, si suggerisce di mantenere una validità di quattro anni per i criteri e requisiti di valutazione e di cal-

colo, in linea con l'analogia norma contenuta nella decisione 2014/893/UE relativa ai prodotti cosmetici da sciacquare;

– in riferimento all'emendamento 4.4, si fa presente che anche la citata decisione 2014/893/UE non esclude che la documentazione da produrre ai fini della concessione dell'uso del marchio possa essere quella proveniente dal proprio fornitore. Si segnala, tuttavia, alle Commissioni di merito l'opportunità di precisare la disposizione, indicando le conseguenti responsabilità giuridiche;

– in riferimento all'emendamento 4.0.1, si ritiene che l'istituzione di ulteriori marchi qualificativi dei prodotti cosmetici, accanto a quelli europeo e nazionale sulla qualità ecologica, possa ingenerare confusione nei consumatori sulla complessiva qualità del prodotto e rendere più complesso e oneroso il processo produttivo e commerciale di tali prodotti, come indicato nel citato considerando n. 15 del regolamento (CE) n. 66/2010. Nel medesimo senso, la relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2012) 212), secondo cui: «è sorto un dibattito all'interno del settore biologico sul rischio che un riferimento alla produzione biologica per prodotti agricoli non contemplati dal vigente regolamento possa nuocere alla credibilità del termine biologico' quale applicato ai prodotti alimentari».

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 413

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che esso è adottato in attuazione della delega conferita con la legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), per il recepimento della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta MiFID II), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (cosiddetto MiFIR), come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033;

considerato, inoltre, che la predetta legge di delegazione europea 2014 prevede all'articolo 9, specifici principi e criteri direttivi di delega finalizzati a semplificare e ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati, nonché a garantire efficienza ed efficacia all'azione di vigilanza dei mercati degli strumenti finanziari, in coordinamento con le disposizioni della legislazione dell'Unione;

rilevato che lo schema di decreto legislativo prevede le seguenti disposizioni principali:

– l'articolo 1 interviene sul Testo unico di intermediazione finanziaria (TUF – decreto legislativo n. 58 del 1998), modificando le definizioni di cui all'articolo 1, secondo quanto prescritto dalla direttiva MiFID II e dal regolamento MiFIR. Inoltre viene modificata la disciplina dell'istituto della segnalazione delle violazioni (cosiddetto *whistleblowing*), allo scopo di adottare una disciplina unitaria e organica nell'ambito del sistema finanziario, mediante l'abrogazione degli articoli 4-*octies* e 4-*novies* e la loro rifusione nei due nuovi articoli 4-*undecies* e 4-*duodecies*, concernenti rispettivamente il *whistleblowing* interno (segnalazioni interne ai soggetti intermediari) ed esterno (segnalazioni alle autorità di vigilanza);

– all'articolo 2, i commi da 1 a 10 modificano la Parte II del TUF, dedicato alle disposizioni generali e si ridefinisce il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza.

Per quanto attiene alla vigilanza regolamentare, si affida alla Banca d'Italia la disciplina di alcuni obblighi dei soggetti abilitati alla prestazione di servizi e attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio, con riferimento all'organizzazione interna e al governo societario, quali i requisiti di organizzazione, i sistemi di remunerazione e di incentivazione, l'*audit* interno, la responsabilità dell'alta dirigenza e l'esternalizzazione di funzioni operative importanti, di servizi o di attività.

Dall'altro lato, si affida alla Consob la disciplina della prestazione di servizi e attività di investimento e della gestione collettiva del risparmio, con riferimento agli aspetti pratici e operativi, con particolare riguardo – tra l'altro – alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e attività di investimento e della gestione collettiva del risparmio, nonché al trattamento dei reclami, alla gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, e alla conoscenza e competenza delle persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela.

In tal modo si riorganizzano i poteri di vigilanza informativa, di ispezione e di intervento delle autorità, in analogia ai poteri attribuiti dal regolamento MiFIR alle competenti Autorità nazionali ed europee (ESMA ed EBA) in tema di *product intervention*, al fine di proibire la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di strumenti finanziari e depositi strutturati, e l'esercizio di attività o pratiche finanziarie, ritenuti pregiudizievoli per la tutela degli investitori, l'ordinato funzionamento dei mercati e la stabilità del sistema finanziario;

– i commi da 11 a 53 dell'articolo 2 modificano il Titolo II della Parte II del TUF dedicato ai servizi e alle attività di investimento;

– l'articolo 3, comma 1, reca modifiche alla Parte III del TUF in materia di disciplina dei mercati, mentre i successivi commi da 2 a 13 del medesimo articolo, modificano diverse disposizioni del TUF introdotte dal decreto legislativo n. 176 del 2016 di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 909/2014 sul miglioramento del regolamento dei titoli successivo alla compravendita e al regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;

– l'articolo 4 modifica gli articoli 98-*sexies*, 99, 100-*ter* e 114 relativi alla disciplina degli emittenti, in funzione delle modifiche apportate alle Parti I, II e III del TUF. In particolare, viene novellata la disciplina dell'*equity crowdfunding* al fine di estenderlo a tutte le piccole e medie imprese, in attuazione della legge di bilancio 2017, mentre tale raccolta di capitali mediante portali *online*, era in precedenza riservata alle sole *start-up* innovative e PMI innovative. Le modifiche rispondono anche allo scopo di coordinandone la disciplina con le norme della direttiva MiFID II e del regolamento MiFIR;

– l'articolo 5 riordina la disciplina sanzionatoria al fine di renderla aderente con quanto disposto dalla MiFID II, dal MiFIR e dalle norme di delega;

– l'articolo 6 reca integrazioni e modifiche all'articolo 201 del TUF, relativamente alla disciplina di funzioni e attività degli agenti di cambio, anche in relazione alla nuova disciplina MIFID. In particolare, si prevede che gli agenti di cambio, purché iscritti nel ruolo unico nazionale, possano svolgere anche consulenza in materia di servizi di investimento;

– l'articolo 7 sostituisce il vigente Allegato al TUF, riproducendo il contenuto dell'Allegato I della direttiva MiFID II, recante l'elenco dei servizi, delle attività e degli strumenti finanziari;

– l'articolo 8 provvede alla riformulazione del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB –Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), recante norme in materia di libera prestazione di servizi nel settore bancario. In particolare, si prevede che le banche extracomunitarie che desiderino operare in Italia senza stabilirvi succursali devono ottenere, a determinate condizioni, una autorizzazione della Banca d'Italia per lo svolgimento di servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori;

– l'articolo 9 reca varie modificazioni alle norme contenute nel testo unico delle leggi sul debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003. In particolare, viene adeguata la definizione di strumenti finanziari, prevedendo un riferimento specifico al nuovo Allegato I del TUF;

– l'articolo 10 contiene le disposizioni transitorie, mentre l'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria;

valutata la congruità delle predette disposizioni dello schema di decreto legislativo, ai fini di una corretta attuazione della direttiva MiFID e del regolamento MiFIR, e dei principi e criteri direttivi specifici della delega conferita con la legge di delegazione europea 2014,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 61

Presidenza del Presidente
CHITI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,05

AUDIZIONE INFORMALE DEL MINISTRO DEGLI AFFARI EUROPEI DEL MONTENEGRO, ALEKSANDAR ANDRIJA PEJOVIC, SUL PROCESSO DI AVVICINAMENTO DEL MONTENEGRO ALL'UNIONE EUROPEA

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 31 maggio 2017

Plenaria

48ª Seduta

Presidenza del Presidente

MICHELONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MICHELONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche europee, Sandro Gozi, in relazione all'affare assegnato concernente le conseguenze della Brexit per la collettività italiana residente nel Regno Unito (Atto n. 969)

Il presidente MICHELONI, dopo aver dato il benvenuto al sottosegretario Gozi, illustra brevemente gli argomenti che verranno affrontati nel corso dell'audizione odierna.

Il sottosegretario GOZI informa il Comitato che il Governo italiano considera come una priorità imprescindibile lo *status* dei cittadini italiani

residenti nel Regno Unito e che, come già affermato in sede di audizione anche dal sottosegretario agli affari esteri Amendola, non saranno accettati accordi a ribasso. Ricorda quindi le iniziative intraprese dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale subito dopo il *referendum* relative ad una ricognizione sulla presenza degli italiani nel Regno Unito, alla predisposizione di un'apposita piattaforma *web* dedicata alle informazioni sulla Brexit per i cittadini italiani e l'incontro, il 24 maggio scorso presso il Consolato generale di Londra, nell'ambito del progetto «Primo Approdo», dove sono intervenuti 90 connazionali e alcuni relatori specializzati nel settore fiscale e nel diritto sull'immigrazione.

Riferisce che gli italiani attualmente residenti nel Regno Unito sono circa 600.000 (di cui 290.000 iscritti all'Aire), per un totale di circa 3.200.000 cittadini europei e a cui corrispondono quasi un milione di cittadini britannici residenti nell'Unione europea. Al riguardo ritiene necessario, considerato anche l'alto numero di cittadini britannici residenti nell'Unione europea, tutelare le loro scelte familiari e lavorative passate e future, nella convinzione che sia interesse anche delle autorità britanniche garantire soluzioni ragionevoli dalle quali dipende anche il futuro delle relazioni tra Europa e Regno Unito.

Afferma quindi che il negoziato sarà tra due attori: l'Unione europea e la Gran Bretagna, in cui l'Unione europea intende raggiungere l'obiettivo di un accordo basato su un equilibrio ponderato tra diritti e obblighi a condizioni di parità. I negoziati dovranno essere condotti con la massima trasparenza e dovranno essere intesi come un pacchetto unico, senza soluzioni su elementi separati. Nel medesimo spirito non vi saranno negoziati bilaterali a livello di singoli Stati membri; sarà sicuramente un negoziato duro e complicato, con momenti di tensione e che dovrà tenere conto di una decisione dolorosa ma inequivocabile espressa dai britannici attraverso il *referendum*.

Per quanto riguarda i diritti dei cittadini, le direttive di negoziato approvate dal Consiglio il 22 maggio scorso, nel definire gli elementi costitutivi dell'accordo, pongono al primo posto la salvaguardia dello *status* e dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione europea alla data del recesso, anche se il godimento di tali diritti interverrà in data successiva.

L'accordo dovrà prevedere garanzie reciproche e fondate sul principio di parità di trattamento tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini britannici. Questi diritti dovranno essere tutelati come diritti acquisiti a vita dai titolari e quindi direttamente esercitabili.

L'ambito di applicazione di tali diritti corrisponderà a quello della direttiva n. 38/2004 e dovrà comprendere sia le persone economicamente attive sia quelle non attive, che hanno risieduto nel Regno Unito e nell'Unione europea prima della data del recesso, e i familiari che li accompagnano o che si siano con loro ricongiunti in qualsiasi momento prima o dopo il recesso. In tale ambito saranno ricompresi anche i cittadini transfrontalieri. I diritti che dovranno essere tutelati sono quelli derivanti dagli articoli 21, 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e stabiliti dalla direttiva n. 38/2004, riguardanti i diritti di soggiorno e i di-

ritti ad essi connessi, diritti che dovranno essere assicurati da procedure semplici, gratuite o a costi non superiori a quelli imposti ai cittadini britannici; i diritti e gli obblighi relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui ai Regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 e i diritti relativi alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione di cui alla direttiva n. 492/2011. Infine il diritto ad accedere ed esercitare una attività lavorativa autonoma.

Sul riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli di studio conseguiti in uno Stato membro prima della data del recesso, esprime una certa preoccupazione per le complessità del negoziato. L'accordo dovrà far sì che i diplomi, i certificati e i titoli di studio riconosciuti in uno Stato membro prima della data del recesso continuino ad essere riconosciuti anche dopo tale data; occorrerà anche prevedere un percorso *ad hoc* per i cicli di studio non ancora conclusi al momento del recesso.

Il presidente MICHELONI ricorda, come spunto di riflessione in materia previdenziale e pensionistica, l'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e la Svizzera che potrebbe essere utilizzato come un buon precedente nell'ambito del negoziato tra l'Unione europea e la Gran Bretagna. Rileva quindi una discrepanza tra la stima di 600.000 italiani presenti in Gran Bretagna, e i 290.000 iscritti all'Aire e domanda quanti di questi saranno riconosciuti dal Governo inglese ai fini della tutela dei diritti acquisiti.

Il senatore DALLA TOR (*AP (Ncd-CpE)*) rileva che la Gran Bretagna continuerà ad aver bisogno di una presenza di cittadini europei sia per il mondo degli affari sia per il bisogno di manodopera. Al riguardo domanda quali saranno i diritti riconosciuti ai cittadini europei che risiederanno stabilmente in Gran Bretagna dopo la data del recesso e quali sono gli accordi bilaterali tra la Gran Bretagna e gli Stati extra Unione europea.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) chiede di conoscere quali siano le principali preoccupazioni dei cittadini italiani residenti nel Regno Unito, le dimensioni delle collettività francesi e tedesche in Gran Bretagna e se l'entrata in vigore di un accordo di recesso potrebbe essere anticipata rispetto alla data di marzo 2019.

Il senatore PAGANO (*AP (Ncd-CpE)*), in merito all'unità dei 27 nel processo negoziale, domanda se esistano degli interessi dei singoli Stati membri che potranno incrinare tale unità e avviare negoziati paralleli.

Il sottosegretario GOZI ritiene utile approfondire, rispetto alla tutela dei diritti acquisiti, la questione relativa alla differenza tra il numero dei cittadini italiani registrati all'Aire ed effettivamente residenti in Gran Bretagna. Riconoscendo l'interesse del Regno Unito a mantenere buone relazioni con l'Unione europea, evidenziato anche dalla volontà di affrontare

in primis la questione dei diritti acquisiti dei cittadini, ritiene, altresì importante vigilare politicamente su tale disponibilità.

Per quanto riguarda la libera circolazione, ricorda che l'Unione europea è stata immediatamente disponibile, all'indomani del referendum, a negoziare un accordo sul modello norvegese: purtroppo la posizione del Governo inglese ha escluso una *soft* Brexit, ma ritiene tuttavia che, nell'ambito del negoziato, le opzioni per un accordo siano ampie e molteplici. Per quanto riguarda i rapporti con i paesi extra Unione europea, in materia migratoria sono attualmente vigenti le norme comunitarie con i connessi margini di disponibilità concessi ad ogni Stato membro.

I temi di maggiore interesse per la collettività italiana residente in Gran Bretagna riguardano l'accesso alla sanità, il diritto alla residenza e le tasse per l'iscrizione all'università che devono rimanere le stesse previste per i cittadini britannici. Ricorda infine l'importanza di mantenere una unicità di intenti a 27 ed illustra le diverse fasi negoziali volte a far esprimere l'Unione europea con un'unica voce: infatti per ogni tornata negoziale, sono previste due settimane di consultazione tra gli Stati membri e il negoziatore della Commissione, Barnier, una settimana di consultazione tra l'Unione europea e il Regno Unito e infine un'ultima settimana di negoziati tra Unione europea e Regno Unito.

Il presidente MICHELONI (PD) riferisce di una ipotesi, in circolazione tra gli economisti, relativa all'impossibilità concreta di sciogliere i legami esistenti tra Gran Bretagna e Unione Europea e domanda al riguardo se il Regno Unito potrebbe, dopo un infruttuoso negoziato, rinunciare alla Brexit.

Il sottosegretario GOZI, ritiene che, sebbene molti si augurino un ripensamento da parte del Regno Unito, non sia questa un'ipotesi realistica.

Il presidente MICHELONI ringrazia il sottosegretario Gozi per la disponibilità e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 31 maggio 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

indi del Vice Presidente

Claudio FAVA

La seduta inizia alle ore 14,45.

Audizione del Prefetto di Trapani, Giuseppe Priolo

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Prefetto di Trapani, Giuseppe Priolo.

L'audizione rientra nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere *f*) e *n*) della legge 19 luglio 2013, n. 87, istitutiva della Commissione, ed è dedicata a un approfondimento sulla situazione della criminalità organizzata, sulle candidature agli organi elettivi e sulla campagna elettorale nel comune di Castelvetro (TP), in vista delle consultazioni elettorali del prossimo 11 giugno 2017.

Giuseppe PRIOLO, *Prefetto di Trapani*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, presidente, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI e il deputato Davide MATTIELLO (PD), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, presidente, ringrazia il Prefetto Priolo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 14,50 riprende alle ore 14,55).

Audizione del Prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, presidente, introduce l'audizione del Prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari.

L'audizione rientra nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere *f*) e *n*) della legge 19 luglio 2013, n. 87, istitutiva della Commissione, ed è dedicata a un approfondimento da parte della Commissione sulla situazione della criminalità organizzata, sulle candidature agli organi elettivi e sulla campagna elettorale nei comuni di Bovalino, Bagnara Calabria e Campo Calabro (RC), in vista delle consultazioni elettorali del prossimo 11 giugno 2017.

Michele DI BARI, *Prefetto di Reggio Calabria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, presidente, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI e il deputato Davide MATTIELLO (PD), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Prefetto Di Bari per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle 15.35 riprende alle 15.45).

Audizione del Prefetto di Napoli, Carmela Pagano

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Prefetto di Napoli, Carmela Pagano.

L'audizione rientra nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere *f* e *n*) della legge 19 luglio 2013, n. 87, istitutiva della Commissione, ed è dedicata a un approfondimento da parte della Commissione sulla situazione della criminalità organizzata, sulle candidature agli organi elettivi e sulla campagna elettorale nei comuni di Arzano e Torre Annunziata (NA), in vista delle consultazioni elettorali del prossimo 11 giugno 2017.

Carmela PAGANO, *Prefetto di Napoli*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI e il deputato Massimiliano MANFREDI (*PD*) ai quali risponde l'audita.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Prefetto Pagano per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 giugno prossimo, una delegazione della Commissione si recherà in missione a Rimini, San Marino e Ancona. A San Marino si prevede di svolgere, nell'ambito del programma di visita presso le Istituzioni di quel Paese, un incontro con la cosiddetta Commissione Antimafia Sammarinese. Comunica inoltre che martedì 13 giugno si svolgerà l'audizione del Ministro dell'Interno, Marco Minniti, e mercoledì 14 giugno l'audizione del Procuratore distrettuale di Caltanissetta, Amedeo Bertone.

La seduta termina alle ore 16,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 31 maggio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, apprezze le circostanze, rinvia l'audizione odierna ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 8,40.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 31 maggio 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 14,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni

Audizione del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dottor Franco Roberti

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Il dottor Franco ROBERTI, *Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo*, interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo alcune richieste di chiarimento, a più riprese, di Laura RAVETTO, *presidente*, risponde il dottor Franco ROBERTI, proseguendo il suo intervento.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Paolo ARRIGONI (*LNA*), Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, i deputati Giovanni FALCONE (*PD*), Giorgio BRANDOLIN (*PD*) e Massimo ARTINI (*Misto-AL-P*), a più riprese.

Risponde, a più riprese, il dottor Franco ROBERTI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 31 maggio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di Brescia, Sandro Raimondi

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di Brescia, Sandro Raimondi, che ringrazia della presenza.

Sandro RAIMONDI, *procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di Brescia*, chiede che l'audizione si svolga in seduta segreta.

Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione si svolga in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, è ripresa alle ore 15,20.

Audizione di Filippo Bernocchi, ex vicepresidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Filippo Bernocchi, ex vicepresidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), che ringrazia della presenza.

Filippo BERNOCCHI, *ex vicepresidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Andrea AUGELLO (*FL*), i deputati Chiara BRAGA (*PD*), Stefano VIGNAROLI (*M5S*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Filippo BERNOCCHI, *ex vicepresidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la missione a Roma, prevista domani 1° giugno 2017, e la missione in Toscana, prevista dal 22 al 23 giugno 2017, avranno luogo in altra data.

La seduta termina alle ore 16,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,55 alle ore 15,20.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 31 maggio 2017

Plenaria

296^a Seduta

Presidenza del Presidente

STUCCHI

La seduta inizia alle ore 11,45.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'audizione del dottor Carmelo ZUCCARO, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), il senatore CRIMI (*M5S*) e la deputata VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 12,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 31 maggio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,05.

AUDIZIONI

Audizione del professor Beniamino Caravita di Toritto su attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Beniamino CARAVITA DI TORITTO, *professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico presso l'Università «La Sapienza» di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI e i senatori Magda Angela ZANONI (PD) e Vincenzo GIBIINO (FI-PdL).

Beniamino CARAVITA DI TORITTO, *professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico presso l'Università «La Sapienza» di Roma*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Caravita di Toritto per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 8,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,50 alle ore 8,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledì 31 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza della Presidente
PUGLISI

Orario: dalle ore 12,55 alle ore 13,05

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza della Presidente
PUGLISI

La seduta inizia alle ore 13,05.

Audizione della professoressa Viviana Langher, docente di psicologia presso l'Università «La Sapienza» di Roma, accompagnata dalla dottoressa Maria Elisabetta Ricci e dalla dottoressa Simona Galasso

La PRESIDENTE, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione della professoressa Viviana Langher, docente di psicologia presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

L'audito e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio video e la secretazione dell'audizione o parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze fatti che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La PRESIDENTE introduce l'audizione della professoressa Viviana Langher.

La professoressa LANGHER svolge una ampia relazione sulle ricerche di carattere psicologico da lei condotte e sulle analisi intraprese in materia di valutazione dei rischi di recidiva.

Pongono quesiti i senatori SCIBONA (*M5S*), BIGNAMI (*Misto-MovX*), PADUA (*PD*), DALLA ZUANNA (*PD*), D'ADDA (*PD*) e ANITORTI (*AP-CpE-NCD*).

La dottoressa RICCI fornisce ulteriori elementi di valutazione in merito alle ricerche svolte e ai metodi adottati.

La PRESIDENTE, ringrazia la professoressa Langher, la dottoressa Ricci e la dottoressa Galasso e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione della signora Irene Ciambezi, operatrice della Comunità Papa Giovanni XXIII

La PRESIDENTE introduce l'audizione della signora Irene Ciambezi illustrando le finalità dell'opera di accoglienza svolta dall'associazione, in particolare con riferimento ai fenomeni della prostituzione e dell'immigrazione.

La dottoressa CIAMBEZI svolge una relazione sulle modalità dell'accoglienza e dell'aiuto fornito dall'associazione, nonché sui dati raccolti mediante tale attività con riferimento al fenomeno della prostituzione.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e i senatori DALLA ZUANNA (*PD*), D'ADDA (*PD*) e DE PIN (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*).

La dottoressa CIAMBEZI replica agli interventi rispondendo alle domande e fornendo i chiarimenti richiesti.

La PRESIDENTE, dopo aver ricordato il disegno di legge da lei presentato al Senato in materia di prostituzione, ringrazia la signora Ciambezi e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 13 giugno, alle ore 11 e 30, mercoledì 14 giugno, alle ore 13 per audizioni. In particolare nella giornata di mercoledì 14 giugno, alle ore 13, sarà ascoltata in libera audizione l'ANCI, mentre le audizioni che avranno luogo nella giornata di martedì 13 giugno saranno successivamente definite e comunicate.

La seduta termina alle ore 14,40.

